

Percorsi di informazione ed approfondimento per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

p.45 PREVIDENZA

L'INPS spiega le novità della decertificazione

p.50 ANTINCENDIO

Strutture alberghiere: al via il "piano straordinario"

p.57 RIFIUTI

Valutazione dell'ecotossicità e Accordo ADR

Quindicinale di aggiornamento e approfondimento in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica, immobili, sicurezza

Chiuso in redazione il 30 aprile 2012

© 2012 Il Sole 24 ORE S.p.a.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE

Tel. 06 3022.6353

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com



opific iumlews₂₄

Sommario

	pag	
NEWS		
Lavoro, previdenza e professione – Appalti – Ambiente, suolo e territorio – Edilizia e urbanistica – Sicurezza e d i giene del lavoro – Rifiuti e bo nifiche – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Catasto – Chimica e alimentare – Energia	!	
RASSEGNA NORMATIVA		
Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Lavoro, previdenza e professione – Ambiente, suolo e territorio – Energia – Impiantistica – Edilizia e urbanistica – Chimica e alimentare – Immobili – Tessile		
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA		
Ambiente, suolo e territorio – Edilizia e urbanistica – Appalti – Energia – Rifiuti e bonifiche – Sicurezza ed igiene del lavoro	3:	
APPROFONDIMENTI		
Lavoro, previdenza e professione		
L'INPS SPIEGA LE NOVITÀ DELLA DECERTIFICAZIONE		
Massimo Braghin, II Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 20.04.2012, n. 17		
L'Inps fornisce le prime istruzioni organizzative ed operative sul nuovo assetto normativo in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive delineato dalla Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione n. 14 del 22 dicembre 2011.	4	
Lavoro, previdenza e professione		
RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO: PIÙ ONERI PER LE IMPRESE		
Gabriele Bonati, II Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 27.04.2012, n. 18		
La copertura finanziaria per garantire l'entrata in vigore della nuova riforma del mercato del lavoro (il disegno di legge ha iniziato il suo iter parlamentare) dovrà essere garantita anche da un maggior prelievo fiscale per effetto della riduzione di alcuni oneri deducibili.	4	



Antincendio e prevenzione incendi

ANTINCENDI - PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE AL VIA IL PIANO STRAORDINARIO SULL'ATTESO ADEGUAMENTO

Pasquale Labate, II Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 24.04.2012, n. 8

Con il decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2012 è stato pubblicato il "Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi". Il piano ha indicato il programma di adeguamento, i requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso allo stesso piano e i relativi controlli in fase finale. Il piano decorre dalla data di entrata in vigore del D.M. 16 marzo 2012 e le disposizioni devono essere realizzate entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2013.

Rifiuti e bonifiche

NELLA C LASSIFICAZIONE DEI R IFIUTI V ALUTAZIONE D ELL'ECOTOSSICITÀ C ONFORME ALL'ACCORDO ADR

Manuela Molinaro, II Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 24.04.2012, n. 8

La legge 24 marzo 2012, n. 28 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale", introduce nuove rilevanti disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti, modificando il punto 5 dell'Allegato D alla Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006. Rispetto al quadro previgente, la novità è rappresentata dalla previsione secondo la quale la caratteristica di pericolo H14 (ecotossico) deve essere attribuita ai rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7.

Rifiuti e bonifiche

RIFIUTI - MISURE STRAORDINARIE: CONVERTITO IL D.L. 2/2012

Federico Peres, II Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 24.04.2012, n. 8

Tre essenzialmente le misure confermate della legge 24 marzo 2012, n. 28, di conversione del D.L. n. 2/2012. L'art. 1, riguarda i rifiuti provenienti dagli impianti di trattamento (STIR) campani, per il cui smaltimento extraregionale viene previsto un "principio di leale collaborazione", mediante intesa tra la Regione Campania e la singola regione interessata, eliminando così l'intervento della Conferenza permanente Stato-Regioni. L'art. 2 è, invece, relativo ai sacchetti per l'asporto merci (shopper), per i quali viene introdotta un'ulteriore classificazione in merito ai "riutilizzabili". Quanto alle matrici materiali di riporto, la modifica contenuta nel comma 1 dell'art. 3, conferma come i riferimenti al "suolo" siano da intendere in relazione anche alle "matrici materiali di riporto". Molta è l'attesa, in questo senso, per la futura disciplina sulle terre e rocce da scavo, che sarà dettata dal decreto di attuazione previsto all'art. 49, D.L. n. 1/2012 (cosiddetto decreto "competitività").

57

50

60



Appalti

DURC IRREGOLARE: LA STAZIONE APPALTANTE PAGA IL DEBITO CONTRIBUTIVO DELL'APPALTATORE

Virginio Villanova, II Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 27.04.2012, n. 18

Negli appalti pubblici, in caso di Durc irregolare, la stazione appaltante comunica all'Inps la sua intenzione di attivare l'intervento sostitutivo. L'Inps fornisce via mail le indicazioni perché si proceda al versamento di quanto dovuto dall'appaltatore agli Enti previdenziali

65

Edilizia e urbanistica

EDILI E CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA: DA APRILE LA NUOVA SPERIMENTAZIONE

Gabriele Bonati, II Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 27.04.2012, n. 18

La Commissione nazionale paritetica per le Casse edili ha diramato le istruzioni applicative al fine di rendere operativa gradualmente la normativa, che coinvolge imprese e Casse edili, finalizzata alla verifica della congruità del costo della manodopera già prevista dall'avviso comune del 28 ottobre 2010.

70

Energia

FINANZIAMENTI - FOTOVOLTAICO: IL SOLE ARRIVA NELLE SCUOLE

Monica Scaglione, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, aprile 2012, n. 905 Con la pubblicazione del comunicato sulla Gazzetta Ufficiale 67 del 20 marzo 2012, torna la seconda edizione de "Il sole a scuola", il bando del Ministero dell'ambiente, rivolto ai comuni e alle province, finalizzato all'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli istituti scolastici.

73

Sicurezza ed igiene del lavoro

VALUTAZIONE NELLE AZIENDE FINO A DIECI DIPENDENTI: UNA SENTENZA DA CAPIRE

Cristoforo Moretti, II Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 24.04.2012, n. 8

La sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. III, 15 giugno 2011, n. 23968, relativa all'obbligo di redazione del "documento di valutazione dei rischi" per una ditta che non superava i dieci lavoratori, ha dato la sensazione di sovvertire uno dei punti fermi delle poche facilitazioni che il legislatore ha pensato per le piccole aziende, cioè la facoltà di autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi in sostituzione dell'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi. La redazione di questa autocertificazione, adempimento formale, non ha sostituito l'obbligo sostanziale di effettuare il fondamentale processo di valutazione dei rischi, ma ha permesso di evitare, a titolo di semplificazione burocratica, l'elaborazione di un documento complesso quale il DVR, il documento di valutazione dei rischi dai contenuti normati.

75

L'ESPERTO RISPONDE

Ambiente, suolo e territorio - Edilizia e urbanistica - Rifiuti e bonifiche - Economia, fisco, agevolazioni e incentivi - Catasto - Sicurezza ed igiene del lavoro

79



News



Casse dei professionisti sorvegliate speciali

Richiamo di Elsa Fornero ai sindaci delle Casse previdenziali di nomina ministeriale. In una recente lettera, il ministro del Lavoro detta ai collegi dei revisori degli enti la nuova "road map". I verbali dovranno essere trasmessi con rapidità al termine di ogni seduta; è richiesta una partecipazione più assidua e «un'attenta rendicontazione delle problematiche affrontate»; non sarà più sufficiente comunicare «l'assenza di osservazioni su argomenti all'ordine del giorno del cda o delle assemblee».

Fornero (ma la lettera è a firma del direttore generale Edoardo Gambacciani) chiede ai sindaci "ministeriali" di diventare occhi e orecchie del ministro sull'attività delle Casse. Il motivo principale che ha spinto il ministero a inviare la lettera è relativo alle riforme e all'inserimento delle Casse nel perimetro della finanza pubblica: il ruolo dei sindaci è «indispensabile» alla luce dei «recenti interventi normativi che hanno coinvolto anche detti enti (casse, ndr) in quanto attratti nel sistema di finanza pubblica prima sul piano amministrativo gestionale (contenimento delle spese generali e per il personale) e poi, con strumenti assai incisivi, sul piano previdenziale con il richiamo all'assunzione di misure di maggior rigore a tutela della sostenibilità delle gestioni».

A proposito di finanza pubblica, nella lettera è segnalato il decreto legge numero 16 del 2 marzo che ha chiarito per l'anno 2011 e 2012 «la riferibilità agli elenchi Istat redatti rispettivamente nel 2010 e nel 2011 ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica».

L'obiettivo di Fornero è dunque quello di «ottimizzare il collegamento e il raccordo tra ministero e sindaci designati». La richiesta è: il ministero vuole sistematiche «informative sulle questioni di maggiore rilievo affrontate nelle sedute». Nella lettera viene indicato tra l'altro il «monitoraggio degli investimenti finanziari».

Un tema di attualità, quello degli investimenti finanziari delle Casse, dopo il recente avviso di garanzia per truffa aggravata nei confronti di Eolo Parodi, il presidente di Enpam, l'ente pensione dei medici (315mila iscritti e 11 miliardi di patrimonio). Parodi ieri si è autosospeso dall'incarico lasciando le deleghe al vice, Alberto Oliveti. « Intendo affrontare a testa alta le vicende su cui la magistratura sta facendo accertamenti, nella certezza di avere la coscienza a posto», ha dichiarato Parodi al momento dell'autosospensione. La vicenda è quella degli strumenti finanziari derivati per la quale è indagato per truffa aggravata anche Maurizio Dallocchio, ex consigliere esperto di Enpam e docente dell'università Bocconi. I magistrati romani Nello Rossi e Corrado Fasanelli hanno aperto poi un filone immobiliare: martedì hanno chiesto ai militari della Guardia di finanza, coordinati dal colonnello Pietro Bianchi, di effettuare una serie di perquisizioni in relazione alla compravendita del palazzo Rinascente di Milano e di un edficio di via del Serafico a Roma. Su questa storia, Fornero ha chiesto chiarimenti alla Covip, l'authority che vigila sulla previdenza italiana, e appunto al collegio sindacale Enpam.

(Vitaliano D'Angerio, II Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 20.04.2012)

Alleanza tra Comuni e Inps

Comuni e Direzione regionale dell'Inps della Toscana uniti nella lotta contro il lavoro sommerso e l'evasione contributiva. L'Associazione dei Comuni e l'Istituto di previdenza hanno avviato ieri un progetto che prevede la collaborazione al fine di contrastare situazioni di lavoro non regolare. I dipendenti comunali dovranno frequentare un corso di formazione per acquisire le competenze necessarie per individuare la presenza di indicatori di probabile irregolarità contributiva e quindi elaborare segnalazioni qualificate che saranno inviate all'Inps per un successivo accertamento ispettivo.



Il progetto dovrebbe portare vantaggi su due fronti. « La collaborazione con i Comuni – ha dichiarato Fabio Vitale, direttore regionale Inps – consentirà di accrescere il presidio del territorio in termini di legalità già esercitato attraverso l'azione di controllo, verifica e monitoraggio curata dal nostro personale ispettivo».

Le amministrazioni comunali, invece, hanno la possibilità di rimpinguare le entrate che negli ultimi tempi sono diventate sempre più ridotte. Grazie ai provvedimenti normativi licenziati negli ultimi due anni, infatti, è stato previsto che i Comuni possano beneficiare di parte (la quota era del 33% in prima battuta, poi portata al 50%) delle maggiori somme relative a tributi statali che le amministrazioni stesse aiutano a individuare. Accanto alla collaborazione con l'agenzia delle Entrate già avviata da diverse amministrazioni, ora si aggiunge quella con l'Inps.

« Si tratta di un progetto pilota – ha sottolineato Massimiliano Pescini, sindaco di San Casciano in Val di Pesa e responsabile catasto e fiscalità di Anci Toscana – il primo in Italia di questo tipo che va ad aggiungersi ai percorsi già intrapresi con l'agenzia delle Entrate e con Regione Toscana in materia di recupero dei tributi erariali e regionali. Ci auguriamo che questa iniziativa possa fare da apripista per altri Comuni italiani».

(II Sole 24 Ore - Quotidiano, 21.04.2012)

Partite Iva solo ai qualificati

Riforme e s viluppo. La riforma del lavoro. Per ridurre gli abusi Pdl e Pd puntano su una tipizzazione delle mansioni.

Il Pdl e il Pd hanno presentato oggi in Commissione Lavoro del Senato i loro emendamenti per modificare la riforma del lavoro firmata Fornero. La maggior parte di essi riguarderanno la flessibilità in entrata. Tra i più rilevanti ci sono la proposta di riconoscere un salario di base (od orario) anche ai parasubordinati che avranno una deflazione del proprio stipendio a seguito dell'aumento graduale (entro il 2018) dei contributi Inps. Un altro emendamento propone invece di abolire l'obbligo di stabilizzare una percentuale (si inizia con il 30% per arrivare a regime al 50%) di apprendisti prima di poterne assumere degli altri. Terzo emendamento importante riguarda il giro di vite sulle partite Iva. I due partiti di maggioranza puntano a distinguere le vere partite Iva (che vanno incentivate) dalle false, che nascondono un rapporto di parasubordinazione (che vanno invece scovate e punite). I due partiti pensano ad una sorta di "tipizzazione" delle mansioni di bassa qualifica tramite la creazione di un elenco apposito, o demandando il compito alla contrattazione collettiva. Secondo l'emendamento, per tali basse mansioni il datore id lavoro non potrà ricorrere a partite Iva. Per tutelare al meglio le professionalità qualificate (le vere partite Iva), l'emendamento punterebbe ad escludere dal doppio salto che (ora) porta alla subordinazione, oltre ai professionisti iscritti agli albi, anche "i contratti di consulenza che richiedono un apporto di competenza specifica nella fase operativa". L'intento è quello di utilizzare le vere partite Iva solo per le mansioni medio-alte.

Sul fronte della flessibilità in uscita, invece, gli emendamenti, dopo l'accordo politico raggiunto da Monti con i leader di Pdl, Pd e Udc, sono solo un paio per apportare correzioni "tecniche". Uno è sui licenziamenti disciplinari, teso a reintrodurre la giusta causa e il giustificato motivo quali elementi per far scattare il reintegro in caso di recesso illegittimo. Il secondo emendamento è una norma anti-elusiva, nella fase di conciliazione preventiva ed obbligatoria, per evitare che comportamenti arbitrari del lavoratore (per esempio una finta malattia) possano inficiare l'atto di licenziamento. Consegnati tutti gli emendamenti, ora rimane il compito di trovare un'intesa. I relatori, comunque, rassicurano che il Ddl viaggerà spedito, ipotizzando un'approvazione in Commissione Lavoro entro i primi di maggio (già forse il 2).



Il Pd ha sottolineato che tra i propri emendamenti ci sono anche quelli volti a contrastare i "raggiri", come le dimissioni in bianco e congedi. Riguardo la possibilità di estendere la mini-Aspi anche agli stagionali e ai precari c'è un oggettivo problema di copertura finanziaria. Per introdurre una retribuzione di base per i collaboratori (che avranno un aggravio contributivo), il Pd apre alla proposta del "salario minimo" fatta la settimana scorsa dal commissario Ue per l'occupazione, Lazlo Andor.

Il Pdl, invece, ha sottolineato che tra i suoi emendamenti ci sono anche quelli per abolire il causalone per i primi rapporti a tempo (limitati a sei mesi) e per sottrarre dal computo del massimale di 36 mesi i periodi lavorati in somministrazione.

(Tratto da articolo di Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore, 24.04.2012, sintesi redazionale)



Appalti super-sorvegliati

Anche i debiti fiscali entrano a pieno titolo nella lunga lista di voci per le quali vige la responsabilità solidale del committente, in caso di appalto.

Secondo quanto prevede il decreto fiscale (DI 16/2012), il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, al versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto. Questo tipo di responsabilità ha una durata limitata nel tempo – non può essere invocata dopo che sono passati due anni dalla cessazione dell'appalto – e può essere esclusa dal committente, nel caso in cui il medesimo dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.

Sarà molto difficile applicare questa esimente, in quanto il committente dovrà provare di aver adottato «tutte le cautele possibili»: è una definizione dotata di una portata troppo ampia che, oltre tutto, lascia uno spazio eccessivo all'interpretazione giudiziale. Sarebbe stata preferibile un'indicazione puntuale degli adempimenti che possono essere attuati dal committente per evitare la responsabilità solidale. La nuova disciplina relativa ai debiti fiscali allunga la lista, già molto corposa, delle responsabilità solidali che gravano in capo al committente.

Tale soggetto, infatti, seppure con regole diverse, è individuato dalla legge come responsabile solidale verso i dipendenti per i contributi previdenziali, le retribuzioni e i danni derivanti da infortuni sul lavoro. Per quanto riguarda i primi due tipi di responsabilità, l'articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 individua nel committente il responsabile solidale per i debiti di natura retributiva, comprese le quote di Tfr, e contributiva vantati dai lavoratori che dipendono dall'appaltatore. Questa responsabilità, che si estende anche ai subappalti, ha una durata di due anni dalla fine dell'appalto e non può in alcun modo essere esclusa dal committente, che quindi può evitarla solo prestando estrema cautela nella scelta dei propri fornitori.

I debiti previdenziali e assicurativi sono disciplinati anche dal DI 223/2006, con una disposizione che, al contrario di quella prevista nella legge Biagi, non opera in favore dei lavoratori, ma in favore degli enti di previdenza. Secondo tale norma, gli appaltatori, nel caso in cui decidano di affidare in subappalto un lavoro, rispondono verso gli enti previdenziali e assicurativi in solido con i subappaltatori per i debiti previdenziali e assicurativi.

La responsabilità solidale sussiste anche in materia di infortuni sul lavoro. Secondo quanto prevede l'articolo 26 del decreto leggislativo 81/2008 (il Testo unico sicurezza sul lavoro), il committente deve preoccuparsi di garantire e coordinare le misure di prevenzione degli infortuni, nel caso in cui affidi a un soggetto esterno dei lavori che provocano interferenze con i propri dipendenti; questo obbligo si accompagna con la responsabilità solidale per gli infortuni subiti dal personale che opera alle dipendenze degli appaltatori, per i danni eventualmente non coperti dall'Inail.



Tali norme determinano una sostanziale concentrazione in capo al committente degli stessi rischi e oneri verso il personale che gravano in capo al reale datore di lavoro, con il quale finisce per sovrapporsi, anche quando non ha responsabilità concrete. Per attenuare, almeno in parte, il rigore di tale disciplina, il decreto semplificazioni (DI 5/2012), ha precisato che la responsabilità solidale del committente per i debiti contributivi e retributivi non si estende alle sanzioni civili, le quali restano a carico esclusivo dell'impresa appaltatrice. Inoltre, il decreto ha precisato che il creditore può agire nei confronti del committente solo dopo aver preventivamente escusso, senza successo, il patrimonio del debitore. Nonostante questo intervento, il quadro normativo resta ancora troppo rigoroso, in quanto la normativa non distingue le imprese che operano correttamente nel mercato da quelle che usano l'appalto per scopi poco regolari.

I cinque vincoli

VERSAMENTO IVA

L'articolo 2 del DI 16/2012 introduce la responsabilità solidale del committente nei confronti dei versamenti Iva che devono essere eseguiti dall'appaltatore e da eventuali subappaltatori. Il vincolo del committente si estende per la durata del contratto e fino a due anni dalla conclusione dell'appalto. La responsabilità può essere esclusa se il committente dimostra di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento. Tuttavia per il committente è praticamente impossibile monitorare gli adempimenti Iva perché i versamenti includono altre operazioni

VERSAMENTI IRPEF

Sempre l'articolo 2 del DI 16/2012 introduce anche la responsabilità solidale del committente nei confronti dei versamenti Irpef che devono essere eseguiti dall'appaltatore ed eventuali subappaltatori per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente. Anche in questo caso la responsabilità si esaurisce due anni dopo la conclusione dell'appalto e il committente ne è sollevato se dimostra che ha fatto il possibile per evitare illeciti. Uno strumento di verifica a questo riguardo può essere dato dai modelli F24 che sono relativi agli adempimenti

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

In base a quanto stabilito dall'articolo 29 del decreto legislativo 276/2003, il committente è responsabile con appaltatori e subappaltatori anche per il versamento dei contributi previdenziali, per un periodo che si estende fino a due anni dal termine dell'appalto. In questo caso la responsabilità non può essere esclusa. Il DI 5/2012 "semplificazioni" ha previsto però che la responsabilità solidale del committente non riguarda le sanzioni civili

RETRIBUZIONI

La responsabilità solidale del committente nei confronti di appaltatore e subappaltatore per quanto riguarda le retribuzioni dei lavoratori, quote di Tfr incluso, è definita dall'articolo 29 del decreto legislativo 276/2003. Anche in questo caso il vincolo si esaurisce entro due anni dalla conclusione dell'appalto ma in tale arco di tempo non vi è modo di evitarla. Il DI 5/2012 ha escluso però le sanzioni civili dalla responsabilità solidale

INFORTUNI SUL LAVORO

Il Testo unico sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 81/2008) all'articolo 26 prevede la responsabilità solidale in materia di infortuni. Il committente si deve preoccupare di garantire le misure di prevenzione e in caso di infortuni del personale alle dipendenze degli appaltatori è responsabile per i danni non coperti dell'Inail

(Giampiero Falasca, II Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 28.04.2012)

Scatta la stagione dei nuovi appalti

Far partire una nuova stagione di gare per il trasporto pubblico locale, a cominciare dalla seconda metà del 2012: questo uno degli obiettivi più ambiziosi delle ultime manovre e della recente legge per le liberalizzazioni, la Cresci Italia, come l'ha ribattezzata il governo di Mario Monti. La seconda tornata, più incisiva ed efficace della prima, per le Regioni "virtuose", tutte al Centro e al Nord, che già in passato avevano affidato i servizi di bus, tram e metrò tramite appalto. E l'avvio della concorrenza per le Regioni "ritardatarie"», che si erano rifugiate negli affidamenti diretti alle imprese pubbliche di proprietà degli enti locali e, in almeno un caso, la Sicilia, persino agli operatori privati.



Con due novità rilevanti: che alla concorrenza per il mercato (servizi affidati in esclusiva a un'impresa) si è aggiunta la concorrenza nel mercato (più operatori sulla stessa tratta) e che in caso di inadempienza l'amministrazione locale viene commissariata e sostituita dal prefetto.

Le scadenze sono fissate e il tempo stringe. Entro il 30 giugno 2012 le Regioni devono definire gli ambiti ottimali, di norma non inferiori al bacino provinciale. Entro il 13 agosto 2012 Comuni (superiori a 10mila abitanti) e Province che intendano attribuire diritti di esclusiva sul servizio devono inviare all'Antitrust una delibera quadro che motivi la scelta attraverso un'analisi di mercato e la quantificazione degli obblighi di servizio pubblico previsti. Ancora, il 31 dicembre 2012 cessano tutti gli affidamenti in house sopra i 200mila euro l'anno e il 31 marzo 2013 quelli alle società miste costituite senza gara. I servizi assegnati rispettando le modalità specificate dal Regolamento Ue 1370 del 2007, che norma il trasporto locale in Europa, cessano alla scadenza dae contratto.

Le Regioni dove il processo di liberalizzazione non è mai partito sono Veneto, Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano mentre in Puglia mancano all'appello le reti urbane. Sulla carta devono correre ai ripari ma, fatta la legge, si cerca l'inganno. Come molte altre volte in passato la strada più facile e indolore è la proroga dei termini.

E un allungamento dei tempi gli assessori regionali avevano chiesto al Governo il 3 aprile nel loro parere sullo schema di regolamento che il ministero dell'Economia e dei Trasporti stavano mettendo a punto per definire «i criteri per la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, per l'adozione della delibera quadro e per il progressivo miglioramento, con benchmarking, della qualità ed efficienza delle gestioni». Poi la scorsa settimana la Commissione mobilità della Conferenza ha accettato di licenziare il testo del regolamento. Ma tra gli operatori del trasporto le critiche restano forti.

Il nodo della delibera quadro e di come motivare l'esclusiva blocca, di fatto, anche le Regioni che stanno preparando il secondo giro di gare. La Toscana, che a dicembre ha pubblicato sulla Guce il preavviso, lavora all'appalto unico regionale per tutte le linee di bus, urbane ed extraurbane: un affare da oltre un miliardo e mezzo di euro per 80 milioni di bus/km e 160 milioni di euro l'anno, per una durata di nove anni. A cui si potranno aggiungere finanziamenti di Comuni e Province. In Emilia, a parte Bologna, sono scaduti o stanno per scadere gli affidamenti dei bacini provinciali «ma non possiamo procedere a prescindere dal regolamento, che ancora non c'è», spiegano.

Anche in Lombardia, la prima ad aprire il mercato, i contratti sono al capolinea o quasi, fatta eccezione per Milano e provincia. Il Consiglio regionale ha appena varato una riforma che ha ridotto a cinque i bacini di traffico e istituito le Agenzie come stazioni appaltanti: di conseguenza ha prorogato di 18 mesi gli affidamenti. Solo Cremona ha il bando aperto. Prima di rifare l'asta la Liguria punta a costruire il bacino unico regionale e poi l'azienda unica (oggi sono cinque), come l'Umbria e l'Abruzzo.

Intanto la riduzione dei contributi statali – dai 5 miliardi e 500 milioni del 2010 ai 4 miliardi e 840 milioni del 2012 – e i ritardi con cui le Regioni trasferiscono i fondi mette ko le aziende più fragili: in Campania sono fallite le Spa di Caserta e Salerno. Più probabile che, anziché bandire le gare per il servizio, altri Comuni, quelli grandi del nord, seguano l'esempio del sindaco Matteo Renzi che, a Firenze, ha messo in vendita il 100% del suo gestore, l'Ataf.

Tre numeri chiave

4.84

I miliardi pubblici.

I finanziamenti per la gestione dei servizi di autobus, tram e metrò che le Regioni incasserrano nel 2012, da trasferire alle imprese

-12%

II calo.

La riduzione dei contributi statali al trasporto pubblico locale dal 2010, quando furono distribuiti 5,5 miliardi di euro, al 2012

1,5 MILIARDI

Il bando toscano. Il valore della gara unica regionale per i bus urbani ed extraurbani che sarà bandita a breve: il contratto avrà una durata di 9 anni



1.200

Le imprese del settore

Nel campo del trasporto pubblico locale su gomma operano ben 1.200 imprese, molte piccole e piccolissime. Duecento sono Spa di proprietà degli Enti locali, mille, in particolare nell'extraurbano, sono operatori privati

(Morena Pivetti, II Sole 24 Ore - Quotidiano, 24.04.2012)

Da Vercelli il portale per gestire le gare

VERCELLI

Arriva dalla Provincia di Vercelli il primo portale che aiuta le imprese a strutturare passo passo, con tutti gli adempimenti normativi, la gestione delle interferenze, cioè tutte le commesse (spesso concesse in subappalto) che all'interno di un'azienda si affiancano e "interferiscono" con l'attività principale (dalle banali pulizie alla manutenzione dei macchinari e degli impianti). Il servizio, messo a punto dalla Confindustria Vercelli e Valsesia in collaborazione con la direzione dell'Inail Piemonte, è a disposizione da oggi e può essere utilizzato su tutto il territorio nazionale.

La scommessa è, ancora una volta, aumentare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro: come previsto dall'articolo 26 del dlgs 81/2008, anche in caso di commesse affidate fra privati è necessario verificare che tutte le attività che si svolgono in concomitanza in uno stesso ambiente, non comportino rischi per i lavoratori. Per questo le imprese sono chiamate a valutare se ci sono lavori che si sovrappongono, a coordinare le attività definendo le misure di prevenzione, a valutare i relativi costi e a compilare il cosiddetto Duvri, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza. Una procedura che, in caso di appalti pubblici, deve essere espletata ancora prima che venga bandita la gara.

L'iniziativa proposta da Vercelli (che questa mattina sarà presentata per la prima volta in modo ufficiale nella sala convegni di Confindustria) ha come obiettivo le aziende a mettersi in regola. Sul portale, all'indirizzo www.duvri8108.it, i datori di lavoro e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione potranno innanzitutto scaricare gratuitamente un diagramma di flusso utile a effettuare la corretta valutazione delle interferenze oltre allo schema tipo della documentazione da produrre. A fronte del pagamento di una piccola quota (che sarà inferiore ai 50 euro annui, a carico del committente datoriale e gratuito per gli appaltatori, e in parte verrà devoluta all'Anmil di Vercelli, l'associazione degli invalidi sul lavoro), sarà inoltre possibile scaricare una vera e propria applicazione che, tramite una serie di schermate online, guiderà i committenti nell'effettuare tutti i passaggi necessari a gestire correttamente le interferenze.

- « Il protocollo, che s'inserisce nella collaborazione a tutto campo intrapresa da tempo con la direzione regionale dell'Inail spiega Fulvio Vernetti, presidente di Confindustria Vercelli Valsesia è il risultato di un progetto pilota che è partito a fine del 2010 e nasce dall'esigenza reale dei nostri associati». Per mettere a punto la procedura, per oltre un anno ha lavorato un gruppo di lavoro composto, oltre che da rappresentanti del sistema confindustriale e dall'Inail, anche da esperti del ministero del Lavoro, dal gruppo interregionale Itaca, dalle rappresentanze sindacali e gli organi di vigilanza di Asl e Dpl.
- « Il sevizio che parte in Piemonte, ma sarà a disposizione per tutte le aziende sul territorio nazionale conclude Antonio Traficante, direttore regionale dell'Inail dimostra come sia possibile con partner qualificati costruire un laboratorio per la sicurezza, con modelli e metodi esportabili al di fuori dei confini locali».

(Maria Chiara Voci, II Sole 24 Ore - Quotidiano, 24.04.2012)



Gare senza tariffe: cercasi bussola

ROMA

Prossimo incontro: 7 maggio. E i più ottimisti danno per possibile una soluzione entro le fine dello stesso mese. Questo è il calendario del tavolo aperto dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) sulle conseguenze dell'abolizione delle tariffe professionali negli appalti. Si dovrebbe andare verso un ripristino di fatto, ma sotto altra forma, per non bloccare l'espletamento dei bandi di gara. Perlomeno questo è ciò che chiedono le categorie professionali, tutte convinte che l'abolizione sia incompatibile con varie norme e principi ancora vigenti. L'Avcp non ha ancora preso posizione ufficiale e si riserva di esprimersi in seguito.

L'abolizione delle tariffe professionali è stata disposta dall'articolo 9 del DI liberalizzazioni (DI 1/12) e, stando al tenore letterale della norma, riguarda pressoché tutti gli ambiti di attività dei professionisti: la norma esclude solo la determinazione dei compensi liquidati da organi giurisdizionali e i contributi alle casse professionali. In questi ambiti, sono previsti appositi decreti ministeriale per la fissazione di parametri di riferimento.

Applicando l'abolizione delle tariffe al settore degli appalti, sorge una serie di problemi per le stazioni appaltanti. Innanzitutto, viene meno un riferimento per determinare il valore delle gare per i servizi di architettura e ingegneria. Inoltre, alle tariffe erano agganciate le definizioni delle classi e delle categorie utilizzate per determinare i requisiti richiesti ai partecipanti alle gare. In ogni caso, per ora non risulta che ci siano state gare bloccate da questi problemi: si stanno applicando ancora le tabelle stabilite dal Dm 44/01.

Le soluzioni portate dagli organi di categoria ai tavolo convocato dall'Avcp (dopo le segnalazioni inoltratele dagli organi stessi) sono di due tipi: il Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni) è per un'interpretazione del DI liberalizzazioni che ne escluda l'applicabilità al settore degli appalti, mentre quello degli Architetti (Cnappc) punta direttamente alla determinazione di nuovi parametri.

- « Il DI liberalizzazioni dice Armando Zambrano, presidente del Cni si riferisce solo alle tariffe "ordinistiche" sui compensi professionali, mentre ai fini degli appalti si può parlare più di parametri per determinare il valore della gara. Inoltre, i valori precedenti hanno funzionato bene. Per questi motivi proponiamo che si adotti un'interpretazione per mantenerli».
- « Noi confidiamo dice Rino La Mendola, vicepresidente del Cnappc nel lavoro che il Governo sta già svolgendo sui nuovi parametri previsti dal DI in ambito giudiziario. Così possono essere fissati parametri anche per gli appalti, dove servono anche per valutare le offerte anomale». (Maurizio Caprino, Il Sole 24 Ore Norme e Tributi, 18.04.2012)

Appalti, per il falso paga pure la società

Il rappresentante della società che attesta falsamente di avere regolarmente versato i contributi previdenziali e le imposte per partecipare a una gara di appalto risponde anche di truffa e conseguentemente all'impresa si può irrogare la sanzione per l'illecito amministrativo in tema di responsabilità dell'ente in base al decreto legislativo 231/2001, per non avere adottato idonei modelli organizzativi atti a prevenire la violazione penale. A precisarlo è la Cassazione, sezione V penale, con la sentenza 14359 depositata ieri.

Il rappresentante legale di una Sas attestava in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere in regola con gli obblighi relativi alla contribuzione sociale e con gli adempimenti fiscali. L'atto era destinato ad un ente pubblico per la partecipazione ad una gara di appalto, che veniva aggiudicata proprio dalla società in questione.

Successivamente veniva scoperta la falsità di detta attestazione e il rappresentante legale veniva condannato per i reati di cui agli articoli 483 (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e 640 del codice penale (truffa) per aver attestato falsamente la regolarità contributiva e fiscale della società e posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore i funzionari dell'ente preposti alla gara, ottenendo indebitamente l'aggiudicazione dell'appalto in pregiudizio dell'ente e delle altre ditte partecipanti Nei confronti della società, invece, veniva affermata la responsabilità per il correlato illecito amministrativo (ex DIgs 231/2001).



Il rappresentante legale e la società ricorrevano in Cassazione evidenziando, tra l'altro, che una precedente decisione delle Sezioni Unite aveva escluso la truffa in presenza del delitto di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato e ritenuto assorbente le condotte di falso.

La Suprema corte ha rigettato il ricorso rilevando, in estrema sintesi, che nella vicenda in esame, non si trattava di un'indebita elargizione, ma di un'illegittima aggiudicazione di appalto. Da qui la conferma della condanna anche ai fini del Dlgs 231/2001 nei confronti alla società, per aver omesso, evidentemente, la predisposizione di idonei modelli organizzativi preventivi. (Antonio Iorio, II Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 17.04.2012)



Ambiente, suolo e territorio

Conversione del decreto semplificazioni Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione, con modificazioni, del D.L. 9 febbraio 2012, n.

"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012, S.O.

La conversione in legge del c.d. "Decreto Semplificazioni" non reca particolari sorprese rispetto al testo originario del decreto per quanto concerne gli aspetti lato sensu ambientali. Si segnala, comunque, al riguardo:

- 1) la conferma della parziale riforma della disciplina relativa alla "Conclusione del procedimento" amministrativo, nel senso di una ripartizione organica del potere sostitutivo a rilasciare un provvedimento, in caso di inerzia e di mancata diversa previsione espressa, in capo al generale o, in mancanza, al funzionario di più elevato nell'amministrazione, con i correlati obblighi, tra gli altri, di trasmissione automatica alla Corte dei Conti delle sentenze passate in giudicato di accoglimento dei ricorsi in materia di silenzioinadempimento, e di espressa indicazione, in caso di rilascio di provvedimenti in ritardo rispetto ai termini originari, sia dei termini previsti dalla legge che di quelli effettivamente impiegati (nuovo art. 2, cc. 8, 9-bis e 9-quinquies, I. n. 241/1990 e succ. modd.) (art. 1, D.L. in oggetto convertito in legge);
- 2) la previsione di un futuro decreto interministeriale che dovrà definire sia la nuova modulistica per le Dichiarazioni unica di conformità degli impianti ai sensi degli allegati I e II, D.M. n. 37/2008, e sia la Dichiarazione di cui all'art. 284, D.lgs. n. 152/2006 (conformità alle caratteristiche tecniche ex art. 285 ed idoneità a rispettare i valori limite ex art. 286, D.lgs. medesimo) (migliore specificazione in legge di conversione), da conservare presso la sede dell'interessato e da esibire, a richiesta dell'amministrazione, per i controlli del caso (art. 9, D.L. in oggetto conv. in I.);
- 3) la conferma dell'articolata delega al Governo per l'adozione, ai sensi dell'art.17, c. 2, l. n. 400/1988, di uno o più regolamenti di riordino della disciplina in materia di controlli alle imprese, nei segni de:
- a) la proporzionalita dei controlli (e dei connessi adempimenti amministrativi) al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche' alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; b) l'eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici; c) il coordinamento e la programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico "evitando duplicazioni e sovrapposizioni" ed in modo da "...recare il minore intralcio al normale esercizio delle attivita' dell'impresa", definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni gia' effettuate; d) la collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarita'; e) l'informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina di cui al D.lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale; f) la "razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualita' ISO, o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme



armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA)" (art. 14, c. 4, D.L. in oggetto conv.);

- 4) la delega al Governo per l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.L., di una disciplina regolamentare concernente **l'autorizzazione u nica a mbientale (AUA)**, nonché di semplificazione degli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, così come "...degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale" (aggiunta inserita dalla legge di conversione), nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della I. n. 59/1997 (c.d. Legge Bassanini), ed in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) efficacia sostitutiva dell'AUA rispetto ad ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale; b) rilascio dell'AUA da parte di un unico ente; c) impostazione del procedimento al principio di proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche' all'esigenza di tutela degli interessi pubblici, evitando, tra l'altro, l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese (art. 23, D.L. in oggetto conv. in I.);
- 5) la conferma, altresì, della revisione di talune disposizioni del D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., in materia di: a) AIA (con attribuzione all'ISPRA della competenza a condurre i controlli sugli impianti localizzati in mare e con l'estensione della disciplina sull'a.i.a. in contesto nazionale anche ai terminali di rigassificazione e agli altri impianti localizzati in mare su piattaforma off-shore - nuovo punto 1.4-bis, allegato VIII a parte seconda del D.lgs. n. 152/2006); b) competenza a rilasciare l'autorizzazione all'immersione in mare di materiali di escavo o da posa cavi/condotte (art. 109, c. 2, D.lgs. n. 152/2006); c) rigenerazione degli oli esausti (che ora potrà essere autorizzata dalle autorità competenti anche in deroga all'allegato A, tab. 3 del D.M. n. 392/1996, fermo restando i limiti di PCB/PCT); d) contributo obbligatorio per la rigenerazione degli pneumatici in capo ai produttori e importatori (i quali dovranno determinare annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, comunicandolo, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo – nuovo art. 228, c. 3-bis, D.lqs. n. 152/2006); con aggiunta di e) l'ulteriore previsione relativa alle spedizioni trasfrontaliere di rifiuti ex art. 194, D.lgs,. n. 152/2006 e suc. mod., consistente nell'obbligo a carico delle imprese esercenti trasporto trasfrontaliero di rifiuti – compresi gli imballaggi – di allegare alla documentazione già prevista per l'incombente anche una Dichiarazione dell'autorità del Paese di destinazione attestante l'assenza, nella propria legislazione nazionale, di norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'Unione europea, ivi compreso un sistema di controllo delle emissioni di gas serra, nonché attestante, altresì, la conduzione dell'operazione di recupero nel Paese di destinazione con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti nel Paese di provenienza (art. 194, c. 3, D.lqs. n. 152/2006, oggi modificato dall'art. 24, c. 2, lett. Dbis, della legge di conversione in oggetto);
- 6) la conferma, infine, della disciplina semplificatrice in materia di **deposito temporaneo di rifiuti prodotti d a attività a gricole**, nel senso che la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, "...ancorche' effettuata percorrendo la pubblica via, non e' considerata trasporto" ai fini del D.lgs. n. 152/2006 qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia "finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri", parimenti con la precisazione che non sarà considerata "trasporto" anche la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo ex art. 2135, cod. civ., dai propri fondi al sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui e' socio, qualora, analogamente, sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo (nuovo art. 193, c. 9-bis, D.lgs. n. 152/2006, inserito dall'art. 28 del D.L. in oggetto).

(Avv. Marco Fabrizio)



IPPC. Comunicazione triennale autorità competenti Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

"Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 29-terdecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione della direttiva 2008/01/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (G.U. n. 77 del 31 marzo 2012)

Il decreto reca il nuovo formulario che le autorità competenti dovranno utilizzare per trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la Comunicazione triennale relativa all'applicazione della normativa IPPC ed in particolare relativa ai valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all'allegato VIII, parte seconda, D.lgs. n. 152/2006, nonché relativa alle migliori tecnologie disponibili sulle quali tali valori si basano (art. 29terdecies, c. 1, D.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni). E', altresì, previsto come la prima di dette comunicazioni dovrà avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto medesimo, slittando, in tal modo, dall'ordinario termine fissato al prossimo 30 aprile (comunicazione relativa al periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2011).

Il decreto sostituisce il precedente Formulario di cui al D.M. 24 luglio 2009, abrogato a far data dall'entrata in vigore della nuova disciplina.

(Avv. Marco Fabrizio)



Carta addio, pratiche edilizie on line con la piattaforma Gipe Dematerializzare completamente l e p rocedure di invio, gestione e controllo delle pratiche edilizie. È questo l'obiettivo che ha guidato la realizzazione, da parte della Fondazione Eucentre di Pavia – il Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica – del sistema informatico Gipe (Gestione informatica pratiche edilizie). Destinata a pubbliche amministrazioni e professionisti (ingegneri, architetti, geometri e periti), la piattaforma – che consente anche di verificare il rispetto dei parametri antisismici dettati dalla normativa nazionale sulle costruzioni NTC08 – è già stata adottata dalle Regioni Emilia Romagna e Calabria. «Il Gipe è stato sviluppato per consentire l'automazione del processo di invio e controllo delle pratiche edilizie. Ciò assume particolare rilievo in considerazione del fatto che ogni Regione si trova in media a gestire ogni anno decine di migliaia di pratiche di questo tipo», spiega a «Progetti & Concorsi» Fabio Germagnoli, direttore operativo della Fondazione Eucentre. «Lo strumento fornisce ai tecnici regionali preposti al controllo delle pratiche, un utile supporto al loro lavoro considerato che permette di classificare le pratiche sulla base delle incongruenze riscontrate a seguito dell'analisi automatica. Il Gipe, inoltre, crea i presupposti per la realizzazione di una base dati relativa alle caratteristiche delle strutture presenti sul territorio, che potrà diventare molto importante in un'ottica di gestione territoriale e prevenzione del rischio».

Integrabile con i sistemi informativi già in uso da parte delle Pa, il sistema, battezzato nel 2010 e continuamente aggiornato sia sulla base di adeguamenti normativi sia delle necessità degli utenti, è in sperimentazione da fine marzo in Emilia Romagna. Ma è stata la Regione Calabria ad adottarlo per prima a livello nazionale a gennaio dello scorso anno. Prossima la discesa in campo della Provincia di Trento che si prepara al debutto nei prossimi mesi. In Calabria il Gipe è utilizzato con l'acronimo Si-Erc (Sistema informatico-Edilizia Regione Calabria): a oggi sono oltre settemila le pratiche edilizie consegnate alla Regione per via telematica. Di queste oltre duemila sono state inviate nei primi mesi del 2012 con una proiezione sull'anno di circa 10mila inserimenti. Ingegneri, architetti, geometri e periti i professionisti coinvolti: la Regione Calabria ha fino a ora abilitato all'inserimento delle pratiche 1.945 ingegneri, 975 architetti, 316 geometri e 11 periti.



In Emilia Romagna la sperimentazione prevede l'attivazione della componente gestionale del sistema (invio, registrazione pratiche) e in un secondo momento l'entrata a regime del controllo automatico antisismico. Il Gipe è stato integrato nei sistemi informativi regionali (protocollo, archiviazione, autenticazione federata) con il nome di Sis (Sistema informativo sismica). Ma quanto costa alle Regioni? «Il costo – puntualizza la Fondazione Eucentre – dipende da molti fattori. Principalmente dal processo di deposito e controllo che si deve andare a governare nelle singole Regioni, nonché dalle tipologie e le dimensioni dei sistemi informativi con cui occorre integrarsi. Si determina dunque caso per caso a seconda della complessità dell'intervento richiesto». Ma è importante puntualizzare che l'investimento è recuperabile in tempi brevi considerato che il sistema permette di dire addio alla carta e quindi di generare ingenti risparmi.

(A cura di Mila Fiordalisi, II Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Progetti e Concorsi), 30.04.2012, n. 17)

Volumi «extra» a chi progetta

Concorsi di progettazione, questi sconosciuti. Sono ancora poche le Regioni che hanno adottato normative ad hoc per incentivarli, anche tra i privati. Meccanismi premiali, insomma, che puntino a promuovere concorsi di idee per selezionare il progetto di riqualificazione urbana più appropriato. La Regione Lazio, con l'assessore all'Urbanistica Luciano Ciocchetti, ha lanciato la proposta di offrire un premio in cubatura pari al 10% ai costruttori che bandiscono concorsi di progettazione per i loro programmi di demolizione e ricostruzione. La proposta potrebbe confluire in una bozza di legge o in un regolamento specifico da allegare al già approvato Piano casa.

Nonostante i concorsi di progettazione per le opere private facciano un po' paura ai costruttori, per i tempi e i costi necessari ad espletare le procedure, sono già diverse (anche se poche) le Regioni che hanno adottato provvedimenti premiali di questo tipo. Ad esempio per incentivare il ricorso ai concorsi nelle riqualificazioni urbane, in particolare nei programmi di demolizione e ricostruzione e nelle rigenerazioni di quartieri degradati, come quelli nati abusivamente negli anni Sessanta in molte grandi città italiane. Dall'analisi delle normative regionali in vigore, effettuata in collaborazione con l'Ance, risulta che le Regioni più virtuose da questo punto di vista sono le Marche, la Puglia, la Toscana e l'Emilia Romagna.

Il meccanismo adottato è un po' lo stesso ovunque: si offre un premio di cubatura ai costruttori che promuovono concorsi di progettazione nei loro programmi di trasformazione. Nelle Marche, il premio per le riqualificazioni urbane, di solito pari al 14%, sale al 20% per gli interventi effettuati a seguito di procedure concorsuali (Lr 22/2011). Stesso discorso vale per la Puglia, dove il premio cubature previsto per gli interventi di riqualificazione (del 10%) sale al 15% per la ricostruzione di edifici effettuata con concorso di progettazione: « Siamo convinti – ha spiegato l'assessore regionale alla Qualità del territorio, Angela Barbanente – dell'importanza di una legislazione che, attraverso premi, incentivi e indirizzi, riesca a educare e orientare cittadini, professionisti e imprese al perseguimento di obiettivi di qualità nella trasformazione della città contemporanea e che, mediante la promozione dei concorsi di architettura, favorisca il confronto delle idee e apra spazi ai giovani».

Anche la Regione Toscana ha avviato una prima sperimentazione in tal senso (con la legge regionale 40/2011). In particolare, la legge stabilisce che per la riqualificazione delle aree degradate i Comuni dovranno ricorrere a concorsi con avviso pubblico oppure a un invito diretto ad almeno 3 progettisti. Procedura che, secondo l'assessore regionale al Governo del territorio, Anna Marson, «può assicurare un migliore inserimento dell'intervento di trasformazione nel territorio circostante e contribuire alla costruzione di nuove forme di paesaggio».

Discorso a parte merita l'Emilia Romagna, dove (con la legge regionale 42/2011) la Regione incentiva le riqualificazioni urbane attraverso la concessione di contributi ai Comuni che bandiscono concorsi. Per il 2011, il contributo è stato complessivamente pari a 6,5 milioni di euro.



Altre Regioni, infine, nell'ambito delle recenti normative sul Piano casa e sulla riqualificazione delle aree urbane degradate, hanno previsto incentivi in cubatura per il recupero di edifici a destinazione pubblica finalizzato al miglioramento della qualità architettonica. È il caso della Sardegna, anche se per questo tipo di interventi non viene specificato l'obbligo di bandire concorsi ma solo quello di ottenere un miglioramento della qualità architettonica degli edifici. C'è, infine, il caso di Roma capitale, dove con una memoria di Giunta del 2009, l'assessore all'Urbanistica Marco Corsini ha reso obbligatorio il ricorso ai concorsi di idee per tutte le opere di urbanizzazione secondaria (scuole, parchi, edifici pubblici).

Le leggi regionali

Marche

Il premio per le riqualificazioni urbane, di solito pari al 14 per cento, sale al 20% per gli interventi effettuati a seguito di procedure concorsuali (legge regionale 22/2011).

Il premio in cubatura, previsto al 10% per gli interventi di riqualificazione, sale al 15% per la ricostruzione di edifici effettuata tramite concorso di progettazione (legge regionale 21/2011). Emilia Romagna

La legge regionale prevede la concessione di contributi ai Comuni che bandiscono concorsi. Per il 2011, il contributo è stato complessivamente pari a 6,5 milioni di euro (legge regionale 42/2011). Toscana

Per la riqualificazione delle aree degradate i Comuni dovranno ricorrere a concorsi con avviso pubblico oppure a un invito diretto ad almeno 3 progettisti (legge regionale 40/2011) Sardegna

Maggiorazione del premio cubature, di solito pari al 20%, fino al 30% per il recupero di edifici pubblici finalizzato al miglioramento della qualità architettonica (legge regionale 4/2009) (Giulia Del Re, II Sole 24 Ore – Quotidiano, 26.04.2012)



Sicurezza ed igiene del lavoro

Ambienti confinati o sospetti di inquinamento

La Commissione consultiva istituita presso il Ministero del lavoro ha approvato, nella seduta del 18 aprile 2012, un manuale pratico per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati così come previsto ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 177/2011, rivolto a quanti operano a vario titolo in tale settore e, soprattutto, a tutte quelle micro e piccole imprese che si occupano di bonifiche e/o manutenzione in ambienti confinati.

Il manuale, che prende come esempio una cisterna interrata, rappresenta il primo volume di una serie che avrà l'obiettivo di approfondire e fornire soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per i lavori da realizzare nelle diverse tipologie di ambienti sospetti di inquinamento o confinati, al fine di mettere a disposizione degli operatori un "catalogo" di soluzioni validate ed efficaci.

Si evidenzia che nel manuale ogni volta che si parla di ambienti confinati ci si riferisce anche a quelli sospetti di inquinamento.

Il manuale si apre con l'illustrazione dei punti chiave da prendere in considerazione qualora ci si appresti a lavorare in un luogo sospetto di inquinamento o confinato, ossia quei punti irrinunciabili per operare in sicurezza come analisi del rischio, appropriata sorveglianza sanitaria, procedure di lavoro e di emergenza, formazione, informazione ed addestramento degli operatori.

A sequire, allo scopo di rendere il manuale uno strumento pratico e "reale", si è scelto di illustrare una "storia tipo", che ovviamente va adattata alle diverse realtà lavorative. I protagonisti riproducono alcune delle attività tipiche che possono verificarsi preliminarmente e durante lo svolgimento di lavori in ambienti confinati. La storia è strutturata in modo tale da prassi da seguire nelle diverse fasi lavorative: "qualificate", valutazione dei rischi, affidamento dei lavori, organizzazione della squadra di lavoro.



Accanto all'illustrazione della storia, relativa a una realtà specifica, è affiancato un testo per la generalità dei casi, in cui vengono riportati i principali rischi, soluzioni tecniche, organizzative e procedurali, DPI da utilizzare, procedure di emergenza e soccorso.

Per quanto la "storia tipo" si riferisca ad una specifica attività lavorativa svolta all'interno di una cisterna interrata, il testo riporta informazioni di carattere generale applicabili nei diversi ambienti sospetti di inquinamento.

È fondamentale tenere presente che il manuale si propone quale utile documento di riferimento ma non può sostituirsi ad una valutazione e gestione del rischio che va calata in ogni specifica realtà. (Avv. Pierpaolo Masciocchi)

Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Lettera circolare del 10 febbraio 2011, ha reso note le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del D.Lgs 81/08, che, nella seduta del 19 gennaio 2011, ha approvato un parere sul concetto di "eccezionalità" di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al D.lgs. n. 81/2008, relativo al sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine. A seguito dell'emanazione del citato parere la Commissione consultiva, nella seduta del 18 aprile 2012, ha approvato un documento contenente le specifiche procedure operative di sicurezza di tali attrezzature al fine di garantirne la sicurezza nell'uso. Esse costituiscono indicazioni di natura non vincolante per gli operatori, finalizzate a fornire ai medesimi indicazioni circa le modalità operative relative all'utilizzo delle attrezzature nei casi in questione.

Il documento si propone, pertanto, di offrire una guida per il datore di lavoro che debba ricorrere, esclusivamente nei casi indicati dalla Commissione Consultiva Permanente, al sollevamento eccezionale con gru o carrelli elevatori e di esso potranno tener conto gli organi vigilanza territoriali, limitatamente ai fini di cui al citato parere sul concetto di eccezionalità.

Le uniche attrezzature oggetto del documento sono le attrezzature per il sollevamento di persone (piattaforme, gabbie, cestelli ecc.) che non sono assemblate con la macchina di sollevamento materiali, ma sono semplicemente sollevate dalla macchina stessa come se fossero una parte integrante del carico, sospese al gancio di una gru o posizionate sulle forche di un carrello.

- Si ribadisce in proposito, che le attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento utilizzate con macchine progettate per il sollevamento di materiali allo scopo di sollevare persone sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione della direttiva n. 2006/42/CE (D.Lgs. n. 17/2010) non configurandosi:
- 1) come "attrezzature intercambiabili" in quanto non modificano la destinazione d'uso della macchina, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della Direttiva macchine n. 2006/42/CE (D.Lgs 17/2010, articolo 2, comma 2, lettera b)).
- 2) come "accessori di sollevamento" essendo parte integrante del carico ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera d) della Direttiva macchine 2006/42/CE (D.Lgs 17/2010 art. 2 comma 2 lettera d)).

Per quanto sopra questa tipologia di attrezzature per il sollevamento di persone non può recare la marcatura CE.

(Avv. Pierpaolo Masciocchi)

INAIL - Incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro: pubblicato il calendario per l'invio telematico delle domande

L'inail ha pubblicato sul proprio sito internet il calendario per l'invio telematico delle domande per la richiesta degli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione dell'art. 11, comma 5, D.Lgs 81/2008.

L'invio telematico delle domande si svolgerà nei giorni 26, 27 e 28 giugno 2012 negli orari indicati nel calendario sotto riportato:



REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	DATA PER L'INVIO TELEMATICO	ORARIO PER L'INVIO TELEMATICO
BOLZANO	26 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
LAZIO	26 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
MOLISE	26 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
TRENTO	26 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
VALLE D'AOSTA	26 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
BASILICATA	26 giugno 2012	dalle 17.00 alle 18.00
FRIULI VENEZIA GIULIA	26 giugno 2012	dalle 17.00 alle 18.00
SARDEGNA	26 giugno 2012	dalle 17.00 alle 18.00
VENETO	26 giugno 2012	dalle 17.00 alle 18.00
ABRUZZO	27 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
CALABRIA	27 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
MARCHE	27 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
PUGLIA	27 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
UMBRIA	27 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
EMILIA ROMAGNA	27 giugno 2012	dalle 17.00 alle 18.00
PIEMONTE	27 giugno 2012	dalle 17.00 alle 18.00
CAMPANIA	28 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
LIGURIA	28 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
SICILIA	28 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
TOSCANA	28 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
LOMBARDIA	28 giugno 2012	dalle 17.00 alle 18.00



Dall'orario di apertura all'orario di chiusura dello sportello informatico le imprese interessate potranno inviare la propria domanda attraverso il codice identificativo assegnato. Si ricorda che potranno procedere all'invio telematico solo le imprese che hanno salvato la propria domanda e sono in possesso di regolare codice identificativo la cui validità è verificabile tramite l'apposita voce "consulta/rigenera codice" della procedura per la compilazione on line. Entro il 15 giugno prossimo sul sito internet dell'Inail saranno pubblicate le regole e le informazioni tecniche di supporto alle imprese partecipanti all'invio on line delle domande. L'elenco cronologico delle domande delle imprese partecipanti all'invio telematico di ciascuna singola regione sarà pubblicato nei giorni immediatamente successivi alla conclusione delle operazioni, con evidenza delle domande collocate in posizione utile per l'ammissibilità al contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria assegnata alla singola regione.

(Avv. Pierpaolo Masciocchi)



Rifiuti: differimento contributi sistri 2012

Il Ministero dell'Ambiente, con comunicato del 20 aprile u.s. pubblicato sul sito istituzionale www.minambiente.it, ha confermato la volontà di procedere ad una revisione del sistema Sistri in modo da semplificare e rendere più efficienti le procedure.

Nell'ambito di questo lavoro è stato deciso il **differimento al 30 novembre 2012** del termine per il pagamento dei contributi per l'anno in corso, in scadenza il 30 aprile p.v. Si fa notare come la fonte del comunicato, purché autorevole, non appaia tuttavia giuridicamente adeguata ad operare correttamente una modifica della disposizione prevista dal comma 3, dell'articolo 7, del Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 (che prevede che il contributo annuale debba essere riferito all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono). Sarebbe invece stato necessario un intervento normativo di pari rango.

Riteniamo comunque che, allo stato attuale, pur in mancanza di una formale legittimazione normativa, il differimento annunciato possa considerarsi ragionevolmente effettivo, viste anche le rassicurazioni da parte del Ministro circa la volontà di trasferire velocemente il contenuto del comunicato all'interno di una specifica disposizione normativa.

(Avv. Pierpaolo Masciocchi)



Dichiarazione Imu ancora al buio

Fisco e mercati. Il decreto legge. Centinaia di migliaia di proprietari all'appello del 30 settembre 2012.

E' astata rinviata al 30 settembre la presentazione della dichiarazione Imu (e si spera che a quella data il ministero dell'Economia abbia predisposto il decreto con le istruzioni per la compilazione della dichiarazione). All'appello saranno chiamati centinaia di migliaia di contributi, specialmente i proprietari di abitazioni che rispetto alle vecchie regole Ici non rispondono più ai requisiti Imu (per esempio, ora bisogna distinguere tra domicilio e residenza e si può dichiarare una sola pertinenza all'appartamento).

Comunque, la regola generale è che i possessori di un immobile da prima del 1° gennaio 2012 per il quale la situazione fiscale ai fini Imu sia in qualche modo cambiata rispetto alla situazione Ici e quelli che acquisteranno un immobile entro li 30 settembre 2012 dovranno presentare la dichiarazione Imu entro la data del 30 settembre 2012.



Dalla disciplina pare dedursi che chi varia la propria situazione dal 1° ottobre in poi dovrà dichiararlo entro il termine stabilito, ossia entro i 90 giorni successivi alla variazione. Per chi compire un rogito, una variazione catastale o un atto costitutivo di diritto reale la data di partenza è quella dell'atto stesso.

Non è stato stabilito un termine entro il quale il ministero dell'Economia, sentita l'Anci, debba emanare i decreti attuativi con le istruzioni e, soprattutto, con la casistica delle situazioni che danno vita a variazioni significative dal punto di vista fiscale e, quindi, all'obbligo di dichiarazione. Infatti, prima bisognerà capire, tra l'infinita casistica che si è avuta nei 19 anni di vita dell'Ici, quali chiarimenti resteranno validi anche per l'Imu.

Tra l'altro, nella disciplina non si fa minimamente cenno al modello unico informatico utilizzato dai notai per presentare gli atti e le variazioni dell'immobile. Ciò significa che se prima non c'era bisogno di presentare la dichiarazione Ici perché ci pensava il notaio in caso di compravendita o costituzione di diritti reali, ora invece, se il legislatore non colmerà la lacuna, il notaio non potrà più provvedere e sarà compito dell'acquirente o del titolare del nuovo diritto reale presentare la dovuta dichiarazione.

(Tratto da articolo di Saverio Fossati, Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore, 27.04.2012, sintesi redazionale)

Imu, carica di mini-agevolazioni

Fisco e mercati. Immobili. Correttivi settoriali a pioggia per agricoltura, palazzi storici e abitazioni popolari.

L'Imu unica, valida per tutti, senza distinzioni, come l'ha ideata il decreto "Salva-Italia" non è più pensabile e quindi ora, con il decreto fiscale si apportano molte modifiche di dettaglio. La natura generale dell'imposta non cambia, l'Imu graverà sui cittadini più di quanto facesse la vecchia Ici, ma adesso alcune categorie di contribuenti si vedrà alleggerire la pressione fiscale.

I primi interventi sono stati pensati per il settore agricolo. Per attenuare il salasso che sarebbe arrivato con l'abolizione *tout court* del sistema di esenzioni e di abbattimenti dell'imponibile che caratterizzava l'Ici sui terreni, il decreto fiscale reintroduce l'esenzione per i Comuni montani o parzialmente montani. Il Governo, inoltre, rivedrà con un decreto *ad hoc* l'elenco di tali Comuni e le esenzioni da dedicare a quelli più meritevoli. E' stato poi rivisto il meccanismo di abbattimento dell'imponibile. Ora è stata introdotta una franchigia per i primi 6mila euro di valore del terreno e, parimenti, sono stati introdotti sconti progressivi con il crescere del valore del terreno in modo da non concentrare gli aumenti più sostanziosi sui terreni di valore più limitato. Inoltre, sono state estese alle società agricole alcune facilitazioni in origine previste per le sole persone fisiche, permettendo anche di considerare come terreni le aree fabbricabili delle società.

Un secondo settore per il quale sono state pensate delle modifiche alla disciplina Imu è quello degli immobili di interesse storico o artistico. Per i proprietari di questi immobili si è previsto un taglio del 50% dell'imponibile ai fini Imu, anche qui per evitare un eccessivo carico rispetto alle agevolazioni previste un tempo dall'Ici. Su tali immobili, poi, sono stati previsti anche sconti sugli affitti, tagliando l'imponibile del 35%.

Terzo settore di intervento è quello sulle abitazioni di Comuni, ex lacp e di cooperative edilizie a proprietà indivisa. A queste categorie di immobili viene ora disapplicata la "quota erariale" del 50% da girare allo Stato. In questo modo i Comuni potranno prevedere aliquote più basse per queste categorie, senza doversi sobbarcare anche la parte di imposta da dare allo Stato.

Cosa simile avverrà per le abitazioni di cittadini residenti all'estero o di quelli ricoverati in strutture di lungodegenza, purché non affittate. Il Comune potrà prevedere aliquote agevolate ma, in questi casi, dovrà garantire all'Erario la quota fissa dello 0,38%.

I Comuni potranno anche alleggerire il carico per gli immobili affittati o per quelli posseduti da soggetti Ires, che non beneficiano dell'addio all'Irpef sui redditi fondiari. Ma viste le difficoltà dei conti locali, è difficile che i Comuni possano permettersi tali alleggerimenti.

(Tratto da articolo di Saverio Fossati, Gianni Trovati, II Sole 24 Ore, 26.04.2012, sintesi redazionale)



Imu, calcolo in dieci mosse

Riforme e sviluppo. Immobili/1. Dalla verifica della rendita alla determinazione di acconto e saldo.

Anche se non è ancora tutto definito sull'Imu, ci sono infatti ancora da decidere le aliquote, comunque ora, approvati gli ultimi emendamenti alle norme, è possibile provare a fare i calcoli di quanto si dovrà pagare.

Il primo passo da fare è verificare la rendita catastale dell'immobile. Nel rogito la rendita è indicata chiaramente, ma se la compravendita è antecedente al 1992 il valor non è più valido. Comunque con il proprio codice fiscale e gli identificativi catastali presenti nel rogito (foglio, mappale, sezione, subalterno, ecc.) è possibile collegarsi al sito dell'agenzia del Territorio e avere la visura dell'immobile che ci interessa e ricavarne il valore catastale.

Ottenuto la rendita, le si deve aggiungere il coefficiente del 5%, e poi moltiplicarla per i vari valori indicati nel DI 201/2011 per le varie tipologie di immobili. Poi si deve verificare se ci sono da applicare esenzioni o abbattimenti della base imponibile (per immobili rurali, case storiche, immobili inagibili, ecc.).

Al risultato ottenuto si devono applicare le aliquote stabilite. Per il primo acconto del 2012 (in pagamento il 18 giugno) si applicano le aliquote standard (0,4% per la prima abitazione e 0,76% sulle seconde case e gli altri tipi di immobili). La *tranche* di immobili altri dalla prima casa va poi divisa per due, perché una parte va allo Stato e l'altra al Comune. Come noto, per la prima casa sono previsti 200 euro di sconto, più 50 euro per ogni figlio del nucleo familiare (fino a un massimo di 8 figli). Per quest'anno, il primo in cui si torna a pagare per la prima casa, l'Imu si potrà versare in tre rate (giugno, settembre e dicembre), anche se il calcolo è particolarmente problematico, visto ch i Comuni hanno tempo fino al 30 settembre per poter ritoccare le aliquote e lo Stato addirittura fino al 10 dicembre. L'ultima rata, a saldo, è da pagare il 17 dicembre, e quindi ci sono pochissimi giorni per fare il calcolo (in condizioni normali, invece, la decisione delle aliquote avviene a dicembre dell'anno precedente, proprio per dare il giusto tempo di calcolare l'imposta).

I Comuni hanno un ampio margine di intervento sulle aliquote. Dal valore standard dello 4 per mille per l'abitazione principale possono scendere fino al 2 per mille o salire fino al massimo del 6 per mille, mentre per gli altri immobili e terreni possono oscillare dal 4,6 al 10,6 per mille (per gli immobili rurali strumentali l'aliquota è e rimarrà del 2 per mille). Una volta stabilita l'aliquota comunale si deve riprendere la base imponibile e toglierle l'aliquota del 3,8 per mille (la parte dello Stato). In questo modo ciò che resta è la quota che spetta appunto al Comune.

(Tratto da articolo di Saverio Fossati, Il Sole 24 Ore, 20.04.2012, sintesi redazionale)

Comuni, nuovo crollo dei "saldi" alle imprese: meno 10% in tre mesi

Pagamenti Pa. Dal 2008 stretta delle autonomie per 4,1 miliardi. Tra gennaio e marzo 2012 si accentua il trend negativo.

Con la crisi economica e i vincoli di finanza pubblica sempre più rigidi, anche i mali causati dal Patto di stabilità di sono acuiti, nel senso che i pagamenti degli enti territoriali alle imprese sono ulteriormente peggiorati, registrando nei primi tre mesi del 2012 una riduzione del 14% rispetto ai livelli del 2011, che già aveva avuto un andamento negativo. Il trend peggiore è sempre quello dei Comuni, che per i pagamenti in conto capitale tra gennaio e marzo 2012 hanno avuto un crollo del 10% rispetto gli stressi mesi dell'anno precedente. Il dato è ancora più preoccupante se si considera che nel 2011 i Comuni avevano effettuato pagamenti in conto capitale per 13,8 miliardi, ossia il 19% in meno rispetto agli oltre 17 miliardi pagati alle imprese nel 2008.

Stanti così le cose, e dopo la stretta sul Patto arrivata con la manovra correttiva estiva (di oltre un miliardo per i Comuni), gli enti locali si trovano a dover stilare bilanci di previsione in cui si addensano nebbie fittissime, ed è probabilmente per queste incertezze che gli enti tengono chiusi i cordoni della borsa per i pagamenti in conto capitale, a tutto scapito delle imprese che, nella stessa situazione di crisi economica, si trovano strozzate dalla mancanza di liquidità.



Con la conversione in legge del decreto semplificazioni, comunque, arrivano per gli enti una notizia buona e una cattiva. La buona è che è stato esteso a livello nazionale il cosiddetto Patto orizzontale, ossia la possibilità che i Comuni con spazi finanziari li mettano a disposizione degli enti che invece sono in affanno. La richiesta per poter avere queste risorse deve essere fatta tassativamente entro il 30 giugno. L'importo complessivo delle somme distribuite è di 500 milioni. I Comuni che cederanno spazi finanziari avranno nel biennio successivo uno sconto sul Patto di stabilità pari alla metà delle risorse messe a disposizione, mentre gli enti che ne beneficeranno si vedranno peggiorare i vincoli del Patto, sempre nel biennio successivo, per un importo pari alla metà di quanto ricevuto. Lo stato ha messo a disposizione 500 milioni di contributi da destinare alla riduzione del debito. Si vedrà ora se questo nuovo meccanismo, allargato da scala regionale a nazionale, sarà in grado di smaltire i residui passivi di parte capitale.

La cattiva notizia, invece, è relativa alle sanzioni. E' stato abolito il tetto del 3% delle entrate correnti per il taglio dei trasferimenti; il taglio, così, tornerà ad essere totale, ossia pari allo sforamento al Patto registrato dall'ente locale.

Per le imprese, c'è anche un'altra cattiva notizia: la Corte dei Conti ha bloccato gli strumenti alternativi messi in campo dai Comuni sul fronte delle cessioni del credito.

Per tutti, si profila un 2013 con una manovra ai fini del Patto più difficile da raggiungere (non opera la riduzione messa in campo quest'anno con i proventi della Robin-tax) e che toccherà per la prima volta anche i Comuni con più di mille abitanti.

(Tratto da articolo di Patrizia Ruffini, Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore – Impresa e Territori, 23.04.2012, sintesi redazionale)

La riscossione dei tributi è sempre esente dall'Iva

Fisco locale. Non rileva il ruolo assunto dall'affidatario.

La rapida evoluzione dei profili normativi sulla riscossione dei tributi ha cambiato scenari e prospettive al riguardo, ma un punto è rimasto abbastanza chiaro: la riscossione tributi è un'attività esente dall'Iva, e questo a prescindere dal ruolo che lega il Comune ai suoi partner nella riscossione dei tributi (mandato, concessione di funzioni o appalto).

Infatti, è fuori discussione che, quale che sia la legittimazione dell'affidatario del servizio, costui rende al Comune un servizio e ne ha in cambio un prezzo. Questo fatto rende inequivocabile che tra Comune e affidatario intercorre un rapporto centrato su "operazioni relative alla riscossione dei tributi", e questi ultimi, in base all'articolo 10, n. 5 del decreto Iva, devono essere considerati esenti dall'Imposta. E questa esenzione è oggettiva, ossia prescinde dalla figura del soggetto prestatore del servizio.

I dubbi potrebbero riscontrarsi sul perimetro dell'esenzione: infatti, rispetto alla maggio parte degli altri tipi di esenzioni (che hanno contenuti specifici e determinati), il n. 5 non ha alcuna radice in un qualche momento specifico del procedimento di riscossione ed è invece connotato esclusivamente dal fine (la riscossione dei tributi, appunto).

I dubbi potrebbero nascere dal fatto che in genere l'attività svolta dal riscossore (concessionario e/o appaltatore) presenta tratti comuni tra la riscossione volontaria e quella coattiva. Sulla base di apposite liste elaborate dall'Agenzia delle Entrate, infatti, l'affidatario del servizio invia i bollettini di pagamento ai contribuenti, che adempiono al proprio dovere (riscossione volontaria). Dopo questa fase, l'affidatario verifica gli incassi effettivi ed individua gli insoluti. A questo punto procede con le azioni cautelari ed esecutive nei confronti dei morosi (riscossione coattiva). Il quadro quindi è costituito da una serie di adempimenti coesi, coordinati e strumentali rispetto all'acquisizione dei tributi; nessun dubbio sussiste, quindi, sulla loro fatturazione in regime di esenzione.

Ma a questo punto c'è da considerare che, poiché ogni esenzione ha carattere eccezionale e deve essere interpretata in senso restrittivo, non ci dovrebbe essere possibilità di estendere l'ambito dell'esenzione (anche) alle operazioni relative all'accertamento dei tributi e, allo stesso modo, va sottolineato che l'esenzione Iva non può essere applicata nel caso di riscossione di entrate che non corrispondano a tributi veri e propri.

(Tratto da articolo di Alessandro Garzon, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi / Autonomie locali e Pa, 16.04.2012, sintesi redazionale)





Il Catasto "chiama" i Comuni

Riforme e sviluppo. Fisco e immobili. Da allineare i dati del Territorio con quelli edilizi e urbanistici.

Il progetto del decreto fiscale di sdoppiare il Catasto in una sorta di catasto dei valori e catasto delle rendite è forse giusto e necessario, ma certo assai ambizioso ed impegnativo per l'Agenzia del Territorio che dovrà effettuare una ricognizione di non meno di 60 milioni di unità immobiliari. Il progetto, prevede di cancellare le stime basate sui vani, le categorie, le classi e sostituirle con quelle basate sui metri quadrati effettivi di ogni unità immobiliare (soluzione che eliminerebbe anche le sperequazioni Imu).


Il punto è che se sul calcolo dei metri quadrati il Catasto è pronto, avendo "rasterizzato" le mappe in scala, il resto non è affatto semplice, perché la valutazione dell'immobile andrà fatta sul campo, cosa impossibile per l'Agenzia. La soluzione allora è quella di recepire informazioni di prima mano dettagliate e attendibili.

Insomma, serve la collaborazione di tutti i Comuni italiani, che dovranno attivarsi finalmente per allineare i dati urbanistico-edilizi e quelli catastali, segnalando al Catasto le modifiche mai registrate e, soprattutto, segnalando elementi utili per stabilire il "valore patrimoniale" di un'abitazione. Elementi che per il Territorio è impossibile verificare da sé: si parla infatti dell'affaccio di un immobile, dello stato di manutenzione, della sua esposizione, ecc., insomma, elementi che in un progetto edilizio sono facilmente riscontrabili, ma in una mappa catastale no. Ma il difficile di tutta la partita sta proprio qui, perché finora i Comuni non si sono mostrati solerti nel condividere i dati con l'Agenzia del Territorio e nell'aggiornare le proprie banche dati.

Il Catasto "nuova versione" assegnerà ad ogni unità immobiliare due valori: il "valore patrimoniale" e la "rendita catastale". Il primo costituisce la vera novità del nuovo Catasto: sarà determinato partendo dal valore di mercato al metro quadrato per tipologia di immobile relativa rilevato dall'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia del Territorio. A questo primo dato si applicherà poi una serie di coefficienti in successione: le scale, l'anno di costruzione, il piano, l'esposizione, il riscontro d'aria, l'affaccio, la presenza di ascensore, il riscaldamento centralizzato o autonomo, lo stato di manutenzione. Questi coefficienti costituiranno un algoritmo che cambierà anche sostanzialmente il valore al metro quadrato di partenza (in genere abbassandolo). Il valore di mercato "rettificato" verrà poi moltiplicato per i metri quadrati rilevati secondo la metodologia catastale e il risultato che se ne ottiene sarà appunto il "valore patrimoniale" dell'unità immobiliare.

Per la nuova "rendita catastale", invece, si partirà dai valori locativi annui per metro quadrato ai quali si applicheranno delle riduzioni derivanti dalle spese: manutenzione straordinaria, amministrazione, assicurazioni, adeguamenti tecnici di legge, ecc. Questo tipo di spese si aggirano normalmente intorno al 47-52%. A questo punto il valore annuo al metro quadrato verrà moltiplicato per la superficie e il risultato darà la nuova "rendita catastale".

(Tratto da articolo di Saverio Fossati, Il Sole 24 Ore, 19.04.2012, sintesi redazionale)



Sugli Ogm stop a divieti nazionali

Cresce il pressing della Commissione Ue per rimuovere i divieti di seminare Ogm che i partner hanno adottato in ordine sparso. Sono di ieri, infatti, le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Yves Bot, secondo cui «non possono essere sottoposti a una procedura di autorizzazione nazionale» le varietà Ogm già iscritte nel registro comunitario e tanto meno la coltivazione non può essere vietata per l'assenza delle linee guida sulla «coesistenza» tra varietà tradizionali e biotech.



Il principio è generale (i divieti di coltivazione vigono tra l'altro in Francia e Austria) ma il destinatario della prossima sentenza sarà l'Italia dove con le semine è bloccata anche la ricerca scientifica. Ad avviare la causa è stata la multinazionale Pioneer Hi Bred contro la decisione del ministero delle Politiche agricole «di non poter evadere la richiesta di autorizzazione di messa in coltura di ibridi di mais ogm, già iscritti nel Catalogo comune europeo, per la mancanza dell'adozione dal parte delle Regioni delle norme di coesistenza a salvaguardia delle specie autoctone e dell'ambiente in generale». Chiamato in causa dalla multinazionale, il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte Ue la questione pregiudiziale.

Ebbene, secondo l'avvocato generale «la direttiva 2001/18/Ce sull'emissione deliberata nell'ambiente di ogm vieta che uno stato membro nelle more dell'adozione, a livello nazionale, regionale o locale, di misure volte a evitare la presenza involontaria di ogm in altre colture, si opponga alla coltivazione sul suo territorio di detti ogm». Un principio ripreso nel 2010 da un'altra sentenza del Consiglio di Stato ma rimasto lettera morta.

Per Alessandro Sidoli (Assobiotec) «prima ancora che giuridicamente, la coesistenza tra varietà tradizionali, biotech e biologiche secondo gli scienziati italiani è tecnicamente possibile». Anche per Mario Guidi (Confagricoltura) occorre scrivere le regole. Secondo il ministro Mario Catania, tuttavia, bisognerà aspettare la sentenza. « La via migliore - spiega - sono le nuove regole allo studio di Bruxelles che lasciano libertà di scelta ai singoli stati».

Le conclusioni

1 | IL PERIMETRO

Per l'avvocato generale, Ogm come gli ibridi di mais Gm, che sono stati autorizzati come sementi per la coltivazione in applicazione della direttiva 90/220/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di Ogm e che sono stati notificati in quanto prodotti esistenti e hanno poi costituito oggetto di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione in corso d'esame, iscritti nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, non possono essere sottoposti a una procedura di autorizzazione nazionale

2 | LA DIRETTIVA

La direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di Ogm impedisce che uno Stato membro, in attesa dell'adozione, a livello nazionale, regionale o locale, di misure indirizzate a evitare la presenza involontaria di Ogm in altre colture, si opponga alla coltivazione sul suo territorio di questi Ogm

(Ernesto Diffidenti, II Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 27.04.2012)



Parla anche italiano il futuro dell'energia

Senza attendere che Vladimir Putin si insedi al Cremlino, il 7 maggio, l'Italia ha inaugurato la nuova presidenza con un accordo che - come ha detto ieri lo stesso Putin - «porta Eni a un altro livello di collaborazione con la Russia»: sulla scia dell'alleanza stretta tra l'americana Exxon e Rosneft, la prima compagnia russa sul fronte del petrolio. Eni e Rosneft esploreranno insieme il mar Nero e soprattutto il mar di Barents, ed Eni si conquista così un posto nell'Artico, nel cuore delle risorse energetiche del futuro. Lo stesso Putin, del resto, è partito in anticipo nel dare un'impronta alla sua nuova presidenza, che avrà bisogno di investimenti e tecnologie. Le intese con americani e italiani non sarebbero state possibili senza gli incentivi fiscali assicurati a chi ha l'esperienza e il coraggio di avventurarsi nelle aree più difficili, dove i russi non possono farcela da soli. « Faremo qualunque cosa per sostenere questi progetti», ha detto Putin. E subito dopo ha invitato con grande calore Mario Monti al Forum economico di San Pietroburgo, la " Davos" russa che ormai raccoglie grandi imprenditori e politici internazionali. Se la presidenza Putin si inaugura all'insegna dell'apertura - almeno sul fronte economico - l'Italia è partita con il piede giusto. (II Sole 24 Ore – Quotidiano, 26.04.2012)



Legge e prassi

Rassegna normativa

(G.U. 30 aprile 2012, n. 100)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. (12G0064) (GU n. 95 del 23-04-2012)



1. L'articolo 81 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

«Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale».

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **DECRETO 26 gennaio 2012**

Modalita' per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. (12A04738)

(GU n. 96 del 24-04-2012)



Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua le modalita' di contribuzione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, da parte dei soggetti indicati nell'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

LEGGE 26 aprile 2012, n. 44

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0068) (Suppl. Ordinario n. 85) (GU n. 99 del 28-04-2012)



₩ Art. 1

1. II decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di



semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2012

Differimento per l'anno 2012, dei termini di presentazione del modello 730 ai sostituti d'imposta, ai CAF e ai professionisti abilitati, del termine per la trasmissione in via telematica dei modelli dell'Agenzia delle entrate, del termine per la presentazione della denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, ex articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (12A04990) (GU n. 99 del 28-04-2012)

₩ Art. 1 Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2012

- 1. I possessori dei redditi indicati all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono presentare l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:
- a) entro il 16 maggio 2012 al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare assistenza fiscale:
- b) entro il 20 giugno 2012 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.
- 2. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale provvedono a consegnare al sostituito, entro il 15 giugno 2012, copia della dichiarazione elaborata ed relativo prospetto di liquidazione.
- 3. I CAF-dipendenti ovvero i professionisti abilitati, nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono a:
- a) consegnare al contribuente, entro il 2 luglio 2012, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
 - b) comunicare, entro il 12 luglio 2012, il risultato finale delle dichiarazioni;
- c) effettuare, entro il 12 luglio 2012, la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **DECRETO 26 aprile 2012**

Approvazione delle modifiche degli studi di settore applicabili all'annualita' 2011. (12A04991) (Suppl. Straordinario)

(GU n. 99 del 28-04-2012)



🗂 Lavoro, previdenza e professione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI **COMUNICATO**

Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attivita' di installazione, manutenzione e gestione impianti, con decorrenza gennaio 2012. (12A04314)

(GU n. 91 del 18-04-2012)



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI **COMUNICATO**

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 56/2011 e n. 57/2012 adottate dal consiglio di indirizzo generale dell'ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), rispettivamente in data 16 dicembre 2011 e 13 gennaio 2012. (12A04546) (GU n. 95 del 23-04-2012)



🗂 Ambiente, suolo e territorio

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE **COMUNICATO**

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 14 marzo 2012. (12A04251) (GU n. 90 del 17-04-2012)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO **DECRETO 2 aprile 2012**

Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive, per l'anno 2012. (12A04178) Ordinario n. 75)

(GU n. 91 del 18-04-2012)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 2012

Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011. (12A04498)

(GU n. 92 del 19-04-2012)




MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO **DECRETO 30 dicembre 2011**

Riconoscimento delle somme spettanti ad alcune regioni finalizzate a benefici per i residenti nelle regioni, province e comuni interessati dalle attivita' di estrazione in proporzione alle relative produzioni di idrocarburi. (12A04204)

(GU n. 89 del 16-04-2012)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO **DECRETO 30 marzo 2012**

Proroga del termine di presentazione delle domande di riconoscimento della Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) e di accesso al relativo regime di sostegno, di cui all'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 5 settembre 2011. (12A04318)





Decreta:

- 1. Il termine del 31 marzo, di cui all'art. 8, comma 4, del decreto 5 settembre 2011, e' prorogato per l'anno 2012 al 30 aprile.
- 2. Il termine del 30 novembre 2011, di cui all'art. 8, comma 4, del decreto 5 settembre 2011, prorogato al 31 marzo 2012 dal decreto 25 novembre 2011, e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 2012.



3. Eventuali ulteriori proroghe saranno valutate e determinate con decreto direttoriale della Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica del Ministero dello sviluppo economico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012, n. 43

Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (12G0063) (GU n. 93 del 20-04-2012)



Art. 1 Finalita'

- 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso con riferimento a:
- a) l'individuazione delle autorita' competenti di cui agli articoli 3, paragrafo 6, e 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006;
- b) le procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione delle persone e delle imprese di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 303/2008, agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 305/2008 e agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008;
- c) le procedure per la designazione degli organismi di attestazione delle persone di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 307/2008;
- d) il rilascio dei certificati provvisori alle persone e alle imprese di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008:
- e) l'acquisizione dei dati sulle emissioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006;
- f) i registri di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 303/2008, all'articolo 10, comma 3, del regolamento (CE) n. 304/2008, all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 305/2008 e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
 - g) l'etichettatura delle apparecchiature di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 842/2006.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 26 gennaio 2012

Condizioni, modalita' e termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo finalizzato alla riduzione dei costi della fornitura di energia per finalita' sociali di cui all'articolo 1, commi 362 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (12A04773) (GU n. 99 del 28-04-2012)



Art. 1 Ambito di applicazione

- 1. Con il presente decreto vengono fissati le condizioni, le modalita' e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo per il perseguimento da parte dei comuni dei seguenti obiettivi:
- a) riduzione dei costi della fornitura energetica per scopi sociali, attraverso interventi volti a favorire l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per immobili di proprieta' di utenti finali che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 1;
- b) riduzione dei costi della fornitura energetica per scopi sociali, attraverso interventi favorire l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in edifici di proprieta' pubblica, di enti locali o di soggetti con essi convenzionati, a favore di utenti finali che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2;
- c) parziale copertura dei costi amministrativi interni di sistema sostenuti per l'attuazione, degli interventi di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 365, della legge, per gli interventi previsti dal decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 richiamato nelle premesse e dall'art. 1, comma 345-duodecies, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.



- 2. La dotazione del Fondo viene ripartita e assegnata con i criteri di cui all'art. 3, comma 1.
- 3. Al fine di dotare i comuni di adeguate strutture amministrative e di garantire loro la copertura dei maggiori oneri sostenuti per l'attuazione degli interventi di carattere sociale attinenti le forniture energetiche, una quota della dotazione del Fondo, nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2008, per il tramite della Cassa Conguaglio per il Settore elettrico e' destinata alla finalita' di cui alla deliberazione dell'AEEG citata nelle premesse. Nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per l'anno 2009, i comuni, tramite l'ANCI, possono chiedere alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, il rimborso parziale dei costi amministrativi interni di cui al comma 1, lettera c), in base al numero di pratiche presentate ovvero certificate attraverso il Sistema SGAte.



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 20 marzo 2012

Modifiche al decreto 16 giugno 2010 inerente le procedure nazionali per il rilascio della certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra, prodotti da aziende italiane. (12A04248)

(GU n. 90 del 17-04-2012)

Articolo unico Modifiche al decreto dirigenziale 16 giugno 2010 inerente le procedure nazionali per il rilascio della certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra prodotti da aziende italiane

- L'art. 2 del decreto dirigenziale 16 giugno 2010 Procedure nazionali per il rilascio della Certificazione di Tipo Approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra prodotti da aziende italiane pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Suppl. ordinario dell'8 settembre 2010 n. 213 e' cosi' sostituito:
- 1. Le societa' produttrici di impianti di trattamento di acque di zavorra che intendono ottenere la certificazione di tipo approvato, devono presentare istanza ad un Organismo notificato (O.N.) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modifiche.
- 2. L'O.N. deve eseguire le prove a mare previste nell'allegato 1 del presente decreto esclusivamente su una nave da questo classificata.
- 3. Le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate in duplice copia e devono essere corredate dalla documentazione tecnica prevista negli allegati al presente decreto redatta in lingua italiana ed inglese. Una copia dell'istanza e della documentazione, in formato cartaceo ed in formato elettronico, viene inviata all'Amministrazione a cura dell' O.N.
- 4. L'Amministrazione procede ad effettuare le verifiche sulle attivita' dell'O.N. di cui all'art. 3 del presente decreto, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre del 1999, n. 407 e successive modifiche, per il corretto svolgimento delle procedure previste negli Allegati 1 e 2 del presente Decreto.



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2012

Ulteriori disposizioni per il completamento del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia e per il rientro nell'ordinario delle attivita' commissariali. (Ordinanza n. 4001). (12A04213) (GU n. 89 del 16-04-2012)





COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012

Presa d'atto del programma attuativo regionale (PAR) della Regione Veneto nell' ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, (Delibere nn. 166/2007, 1/2009 e 1/2011). (Deliberazione n. 9/2012). (12A04206)

(GU n. 89 del 16-04-2012)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001)per l'Interporto di Catania e autorizzazione all'utilizzo dei ribassi d'Asta (CUP H31H03000160001). (Deliberazione n. 3/2012). (12A04207)

(GU n. 89 del 16-04-2012)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 30 marzo 2012

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte. (12A04245)

(GU n. 90 del 17-04-2012)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011

Approvazione della «Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico (approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006) per le aree in dissesto da versante». (12A04540)

(GU n. 93 del 20-04-2012)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2010 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (Legge n. 363/2003, art. 4, comma 1 bis, e successive modifiche ed integrazioni). (Deliberazione n. 14/2012). (12A04589) (GU n. 95 del 23-04-2012)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 6 dicembre 2011

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Progetto per la salvaguardia della laguna e della citta' di Venezia: sistema MO.S.E. (CUP D51B02000050001). Ulteriori finanziamenti (9ª tranche e incremento capitale mutuato). (Deliberazione n. 87/2011). (12A05078) (GU n. 100 del 30-04-2012)



MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 21 marzo 2012

Modifica del decreto 13 gennaio 2012 relativo all'elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva penconazolo revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto 3 dicembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (12A04214)

(GU n. 89 del 16-04-2012)



MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 14 marzo 2012

Revoca delle autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxyfluorfen approvata con regolamento (UE) n. 798/2011, della Commissione del 9 agosto 2001, in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009, ma in contrasto con le prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011. (12A04247) (GU n. 90 del 17-04-2012)

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 26 marzo 2012

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva procloraz approvata con regolamento (UE) n. 1143/2011 della Commissione del 10 novembre 2011, in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009, ma in contrasto con le prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011. (12A04241) (GU n. 90 del 17-04-2012)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 26 marzo 2012

Iscrizione di varieta' di riso al relativo registro nazionale. (12A04249) (GU n. 90 del 17-04-2012)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 30 marzo 2012

Cancellazione di una varieta' di orzo distico dal relativo registro nazionale. (12A04273) (GU n. 91 del 18-04-2012)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 30 marzo 2012

Iscrizione di varieta' di cereali a paglia al relativo registro nazionale. (12A04274) (GU n. 91 del 18-04-2012)

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 14 marzo 2012

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluazifop-p, approvata con regolamento (UE) n. 788/2011 della Commissione del 5 agosto 2011, in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009, perche' non supportati da un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011. (12A04282) (Suppl. Ordinario n. 78)

(GU n. 92 del 19-04-2012)

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 14 marzo 2012

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva teflutrin, approvata con regolamento (UE) n. 800/2011 della Commissione del 9 agosto 2011, in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009, perche' non supportati da un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011. (12A04283) (Suppl. Ordinario n. 78)

(GU n. 92 del 19-04-2012)



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI **DECRETO 13 aprile 2012**

Campagna 2012-2013 nell'ambito del programma di sostegno al settore vitivinicolo con ripartizione della dotazione finanziaria per la misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi.

(GU n. 99 del 28-04-2012)



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **DECRETO 16 marzo 2012**

Modalita' di attuazione dell'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (12A04737) (GU n. 95 del 23-04-2012)



Art. 1 Ambito soggettivo

1. Il presente decreto disciplina le attivita' di acquisto e di vendita di immobili a decorrere dal 1º gennaio 2012, effettuate sotto qualsiasi forma sia diretta, sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonche' del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero.



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI **DECRETO 1 marzo 2012**


Criteri per l'iscrizione di varieta' di lino al Registro nazionale delle varieta' di specie agrarie. (12A04503)

(GU n. 95 del 23-04-2012)



Giurisprudenza

Rassegna di giurisprudenza



CORTE COSTITUZIONALE - 20 aprile 2012, n.100

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Art. 24 l.r. Friuli Venezia Giulia n. 6/2011 – Acque utilizzate per scopi geotermici – Assimilazione alle acque reflue domestiche – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza.

La questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 24 della legge reg. Friuli Venezia Giulia n. 6 del 2011 che ha modificato l'art. 18 della l.r. 15 maggio 2002, n. 13 - che prevede, con riferimento alla disciplina degli scarichi, l'assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque utilizzate per scopi geotermici che non siano state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e che non abbiano subito trattamenti chimici - non è fondata. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha esercitato la propria competenza legislativa in conformità a quanto previsto dall'art. 101, comma 7, lettera e), del d.lgs. n. 152 del 2006, che, nell'individuare i criteri generali della disciplina degli scarichi delle acque, espressamente prevede che la normativa regionale possa assimilare alle acque reflue domestiche le altre acque reflue che abbiano caratteristiche qualitative ad esse equivalenti. Poichè non è irragionevole ritenere che le acque utilizzate per scopi geotermici presentino caratteristiche equivalenti a quella delle acque reflue domestiche, si deve concludere che legittimamente la Regione ne ha assimilato la relativa disciplina. Ad ulteriore riprova della equivalenza di questo tipo di acque con quelle domestiche deve considerarsi che l'art. 104 del d.lgs. n. 152 del 2006, nel vietare lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, prevede che possano essere escluse dal suddetto divieto, tra le altre, proprio le acque utilizzate per scopi geotermici. Lo stesso legislatore statale, dunque, esclude che le acque utilizzate per scopi geotermici presentino rischi di natura ambientale e addirittura giunge a prevedere che le stesse possano, «dopo indagine preventiva», essere reimmesse direttamente in falda.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 27 marzo 2012, n. 1499

BENI C ULTURALI E AMBIENTALI - Adozione del provvedimento di annullamento di un'autorizzazione regionale da parte del Ministero - Decorrenza del termine di 60 gg - Documentazione - Arrivo degli atti all'organo periferico - Irrilevanza.

Il termine di 60 gg., prescritto dall'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, per l'adozione del provvedimento di annullamento di un'autorizzazione regionale per la costruzione edilizia in zona soggetta a vincolo paesistico da parte del Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali, decorrere dal momento in cui la documentazione completa perviene al Ministero, inteso come organo centrale, essendo invece irrilevante il momento in cui gli atti arrivano alla Soprintendenza, quale organo periferico (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2010, n. 8117; Cons. Stato, Sez. VI, 24 maggio 2002, n. 2824 e 15 maggio 2000, n. 2777).



BENI CULTURALI E A MBIENTALI - Annullamento del nulla o sta rilasciato dal Comune - Deve intervenire entro il termine di 60 gg. - Atto non recettizio - Comunicazione - Può avvenire anche successivamente.

Il provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune non ha natura di atto recettizio e, pertanto, il termine perentorio di sessanta giorni, previsto per l'eventuale annullamento, attiene alla sua adozione e non anche alla sua comunicazione; infatti, il procedimento con il quale l'autorità ministeriale controlla la legittimità delle autorizzazioni a costruire rilasciate dalle Regioni (o dai comuni in virtù della sub-delega) ai sensi dell'art. 7 della l. n. 1497/1939 si conclude o con l'inutile scadenza del termine all'uopo previsto ovvero con l'emanazione nel suddetto termine del decreto di annullamento; pertanto, è irrilevante che la successiva notifica dell'atto di annullamento al privato, titolare dell'autorizzazione, avvenga dopo la scadenza del suddetto termine, trattandosi di incombente del tutto esterno rispetto al perfezionamento dell'iter procedimentale relativo al controllo ministeriale (Cons. Stato, Sez. VI, 10/12/2010, n. 8704; TAR Salerno, Sez. II, 9/02/2010, n. 1391).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ - 30 marzo 2012, n. 142

DIRITTO URBANISTICO – Annullamento del permesso di costruire – Sanzione reale – Art. 38, c. 1 d.P.R. n. 380/2001 – Sanzione alternativa pecuniaria – Annullamento del titolo abilitativo per vizi formali.

La regola immanente all'art. 38 comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001, riprodotta nell'art. 19 della L.R. Emilia Romagna n. 23/2004, è rappresentata dall'operatività della sanzione reale che, in quanto effetto primario e naturale derivante dall'annullamento del permesso di costruire, non richiede all'amministrazione un particolare impegno motivazionale, ma rinviene nella legalità violata la sua giustificazione in re ipsa, sicché la sanzione alternativa pecuniaria deve intendersi riferita alle sole costruzioni assentite mediante titoli abilitativi annullati per vizi formali, e non anche sostanziali (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 31 maggio 2011, n. 1029; v. anche: T.A.R. Abruzzo L'Aquila sez. I, 24 marzo 2011, n. 152; T.A.R. Campania Napoli, sez. II 14 febbraio 2011, n. 932; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 5 febbraio 2011, n. 235).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ -12 aprile 2012, n. 369

DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi commessi da terzi – Proprietario dell'immobile – Resaponsabilità – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001.

Ai sensi dell'art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001, il proprietario può essere chiamato a rispondere degli abusi edilizi commessi da terzi su immobili di sua proprietà, perché la sua estraneità non vale, di per sé sola, ad esonerarlo da qualsiasi responsabilità. L'art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001 dispone, infatti, che l' ordine di demolizione venga adottato nei confronti del proprietario e del responsabile dell'abuso. La legittimazione passiva del proprietario non responsabile all'esecuzione del provvedimento di demolizione, dunque, è espressamente prevista dall'art. 31 comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 ed è spiegabile con il fatto che il proprietario, proprio in virtù del suo diritto dominicale, può eseguire la prescrizione ripristinatoria fatti salvi i rapporti interni con il responsabile in ordine al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese sostenute (ex multis, Tar Campania, sentenza n. 3753 e n. 426 del 2011, Tar Lazio, sentenza n. 381 del 2011).



DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione di un tetto a copertura di un e dificio – Titolo abilitativo – Necessità – Presupposti.

La realizzazione di un tetto a copertura di un edificio richiede un titolo abilitativo solamente qualora implichi una modificazione della struttura dell'edificio, con un'alterazione del prospetto e della sagoma dell'edificio stesso, ovvero un aumento di volume, mediante la realizzazione di nuove unità edilizie.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^- 16 aprile 2012, n. 2170

DIRITTO U RBANISTICO - d.P.R. n . 4 47/1998 - Ristrutturazione o ampliamento d i impianti industriali - Procedimento semplificato - Presupposti.

Il d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 esprime un favor verso la realizzazione, la ristrutturazione ovvero l'ampliamento degli impianti industriali ed a tale scopo delinea un procedimento semplificato - che si risolve in un procedimento che, attraverso la conferenza di servizi indetta dal responsabile del procedimento, porta alla formazione di una proposta di variante sulla quale il Consiglio comunale si pronuncia "definitivamente" - per giungere, con una variante urbanistica adottata nell'ambito della conferenza di servizi, alla rapida realizzazione di tali iniziative, anche quando esse siano in contrasto con gli strumenti urbanistici in vigore, purché il relativo progetto sia conforme alle norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro e lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato. (Consiglio Stato , sez. IV, 11 gennaio 2007 , n. 1644).

DIRITTO URBANISTICO – Ampliamento, ristrutturazione o riconversione di un impianto industriale - d.P.R. n. 447/1998 – Poteri del Comune – Individuazione.

A fronte della richiesta del privato di realizzare ovvero ampliare, ristrutturare o riconvertire un impianto industriale, l'art. 5, d.P.R. n. 447/1998 non consente di ipotizzare alcuna abdicazione del Comune alla sua istituzionale potestà pianificatoria, sì da rendere l'approvazione della variante pressoché obbligatoria, restando al contrario integra per l'organo consiliare la possibilità di discostarsi motivatamente dalla determinazione finale assunta dalla conferenza di servizi. Al consiglio comunale compete infatti una valutazione ulteriore, necessaria a giustificare sul piano urbanistico la deroga, per il caso singolo, alle regole poste dallo strumento vigente (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 11 novembre 2010 , n. 7244).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 27 marzo 2012, n. 1479

DIRITTO URBANISTICO - Indice fondiario - Parametri.

L'indice fondiario deve intendersi osservato quando l'attuazione del progetto implica la realizzazione di una cubatura che rapportata all'ampiezza del lotto interessato dall'intervento edilizio risulti conforme all'indice di fabbricabilità ammesso nella zona di riferimento (Cons. Stato, Sez. IV, 4/5/2006, n. 2488).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 27 marzo 2012, n. 1490

DIRITTO URBANISTICO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Domanda di accertamento di conformità - Silenzio della P.A. - Valore di diniego tacito - Mancata impugnazione entro il termine decadenziale - Inoppugnabilità del provvedimento - Riespansione dell'efficacia dell'originario ordine demolitorio - Configurabilità.

Il silenzio dell'amministrazione comunale serbato sulla domanda di accertamento di conformità ha natura di silenzio tipizzato per legge come diniego tacito; pertanto, a fronte di tale diniego, la parte ha l'onere di agire in giudizio in sede impugnatoria nel termine di decadenza, decorso inutilmente il quale e in caso di perdurante inerzia dell'amministrazione, il provvedimento tacito di diniego di sanatoria si consolida, diviene inoppugnabile e determina la riespansione dell'efficacia dell'originaria ingiunzione di demolizione.

DIRITTO URBANISTICO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Art. 107 comma 3, lett. g) TUEL - Potere sanzionatorio in materia edilizia - Dirigente - Titolarità.

Secondo quanto previsto dall'art. 107 comma 3, lett. g), d.lg. n. 267 del 2000 (TUEL), spetta ai dirigenti l'adozione di "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale"; pertanto, il dirigente è per legge, il titolare del potere sanzionatorio in materia edilizia a lui direttamente attribuito dalla suindicata disposizione (tra le tante, TAR Lazio, Sez. I, 7 marzo 2011, n. 2029). (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



CONSIGLIO DI STATO, Sez. 3^ - 11 aprile 2012, n. 2073

APPALTI – Giudizio di a nomalia – Motivazione del'atto con cui si a ccettano le giustificazioni – Grado e tipo di anomalia – Differenze.

Ed invero, il problema della sufficienza o insufficienza della motivazione dell'atto con cui si accettano le giustificazioni si pone in termini notevolmente diversi a seconda del grado e del tipo di anomalia che abbia dato motivo alla verifica dell'offerta. Qualora si proceda alla verifica a norma dell'art. 86, c. 2, del codice dei contratti – e cioè a motivo del fatto che l'offerta migliore abbia riportato un punteggio non inferiore ai quattro quinti del massimo tanto per l'aspetto tecnico quanto per l'aspetto economico, ma senza alcun altro indizio oggettivo di anomalia – non occorre una motivazione particolarmente approfondita. Altro è da dire nel caso in cui l'offerta presenti profili oggettivi ed evidenti di anomalia. A maggior ragione poi se le giustificazioni che vengono date si presentano a loro volta come tali da sollevare altri dubbi piuttosto che risolverli. In tale ipotesi una motivazione del tutto assente o gravemente lacunosa non solo impedisce al giudice di ricostruire l'iter logico che ha guidato l'amministrazione nella sua scelta, ma pregiudica anche la stessa possibilità di verificare l'attendibilità delle valutazioni tecniche effettuate sotto il profilo della loro correttezza.



APPALTI – Utile di impresa – Mancata previsione, nel bando di una percentuale minima – Interesse del committente pubblico ad una regolare esecuzione del servizio – Prevalenza sull'interesse de ll'impresa ad e seguire un appalto i n pe rdita, o c on e siguo u tile aziendale.

Se è vero che la giurisprudenza amministrativa è orientata in prevalenza nel senso di ritenere che un utile di impresa esiguo non denota di per sé l'inaffidabilità dell'offerta economica (v. Cons. St., sez. IV, n. 882/2002; TAR Lazio, sez. III, n. 7338/2004; TAR Lazio, sez. I-bis, n. 6200/2006), è altrettanto vero, tuttavia, che l'utile non possa ridursi ad una cifra meramente simbolica. Gli appalti debbono infatti essere affidati ad un prezzo che consenta un adequato margine di quadagno per le imprese, ritenendosi che le acquisizioni in perdita porterebbero gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso (v., per tutti, Tar Lombardia, Milano, sez. I, n. 3049/2008). L'interesse del committente pubblico a poter confidare sulla regolare esecuzione del servizio deve ritenersi prevalente su quello dell'impresa ad eseguire comunque (ossia, anche in perdita o con utile aziendale pari a zero) un appalto al fine di acquisire esperienza professionale e fatturato da utilizzare in vista della partecipazione a futuri appalti (cfr. Tar Puglia, Lecce, sez. II, n. 1398/2007; Tar Piemonte, sez. II, n. 2217/2007). Simile assunto è un portato dei principi generali posti a garanzia della serietà dell'offerta e della corretta esecuzione del contratto e trova applicazione anche a prescindere dal fatto che, nel singolo caso di specie, la legge di gara non stabilisse una percentuale minima dell'utile d'impresa e, in termini più generali, non constino previsioni normative in tal senso.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 28 marzo 2012, n. 1511

APPALTI - Informativa antimafia - Recesso o risoluzione del contratto di subappalto - Controversia - Giurisdizione del G.A.

La controversia avente ad oggetto il recesso e/o la risoluzione del contratto di subappalto, posto in essere dalla ditta appaltatrice dei lavori a seguito dell'emissione di informativa prefettizia interdittiva (emessa per il pericolo di infiltrazioni mafiose), rientra a pieno titolo nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto a tale recesso non può attribuirsi natura privatistica e negoziale, dal momento che è manifestazione del potere autoritativo di valutazione del requisito di moralità professionale del contraente ed è estraneo alla sfera del diritto privato e non trova giustificazione in inadempienze afferenti alla fase di esecuzione del contratto, devolute alla cognizione del giudice ordinario, ma è conseguente all'informativa prefettizia ed alla revoca dell'autorizzazione al subappalto; pertanto, tale recesso deve essere qualificato come forma di espressione del potere pubblicistico di valutazione delle situazioni soggettive ostative alla contrattazione, volto a soddisfare l'esigenza di evitare che la P.A. direttamente, o per il tramite dei soggetti investiti dell'esecuzione di un appalto, possa intrattenere rapporti contrattuali con imprese nei cui confronti emergono sospetti di collegamenti con la criminalità organizzata (cfr. in termini TAR Reggio Calabria, 4 maggio 2011, n. 372; nello stesso senso Cass. civ., SS.UU., 28 novembre 2008, n. 28345).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ - 19 aprile 2012, n. 3556

APPALTI – Lavori della categoria prevalente a qualificazione obbligatoria – subappalto – Limiti ex art- 37, c. 11° d.lgs. n. 163/2006 – Disciplinare di gara – Divieto di subappalto – Illegittimità.

I lavori della categoria prevalente (nella specie: OS 28), a qualificazione obbligatoria, possono essere eseguiti direttamente dall'affidatario, se in possesso della relativa qualificazione, ma



possono essere altresì subappaltati, sebbene nel limite di cui all'art. 37, XI comma, del d.lgs. n. 163/06, ossia nei limiti del 30% e sempre che l'impresa subappaltatrice indicata sia in possesso della relativa qualificazione. Ne deriva l'illegittimità della clausola del disciplinare di gara, la quale vieti senz'altro il subappalto per le opere di categorie specialistiche, ponendosi in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ - 18 aprile 2012, n. 3525

APPALTI – Attestazione d i qualificazione – False d ichiarazioni c irca il p ossesso d ei requisiti – Falso non imputabile – Perdita del requisito – Esclusione.

La non imputabilità della falsità all'impresa che ha conseguito l'attestazione, acquista rilevanza ai fini del rilascio di una nuova attestazione, in quanto in caso di falso non imputabile, ai sensi dell'art. 17, lett. m), d.P.R. n. 34 del 2000, sussiste il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione (Consiglio Stato, sez. VI, 15 novembre 2010, n. 8054; Consiglio Stato, sez. VI, 08 luglio 2010 n. 4442). La perdita del requisito presuppone, invero, colpevolezza nella commissione del falso o almeno consapevolezza soggettiva in sede di utilizzazione dei certificati non veritieri. (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 15 dicembre 2010, n. 36747). (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 6 aprile 2012, n. 166

DIRITTO DE LL'ENERGIA – Impianti d i m icrogenerazione i ntegrati - D.M. 19 fe bbraio 2007 – Regione Basilicata – P.i.e.a.r. – Divieto di costruzione in zone ricadenti in parchi nazionali e regionali – Inapplicabilità.

Il divieto di costruzione in zone ricadenti in parchi nazionali e regionali è inapplicabile, ai sensi del par. 2.2.2 del P.i.e.a.r. (Piano di indirizzo energetico ambientale regionale approvato dal Consiglio regionale della Basilicata contestualmente alla L.r. 19 gennaio 2010, n.1, di cui costituisce parte integrante), agli impianti di microgenerazione integrati parzialmente o totalmente ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007 e/o destinati all'autoconsumo.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ - 10 aprile 2012, n. 155

DIRITTO DELL'ENERGIA – Art. 1, c. 5 L. n. 239/2004 – Ristoro compensativo – Presupposti – Collocazione temporanea di strumenti di rilevazione o di studio – Applicabilità della norma – Esclusione.

La L. n. 239/2004 (art.1, comma 5°), ai fini del pagamento a titolo di "ristoro compensativo", presuppone un riequilibro ambientale necessitato dai danni comunque subiti dall'installazione di impianti ed apparecchiature di notevole dimensione, avente un rilevante impatto ambientale, per la sua duratura consistenza, e, quindi, rappresentare una vera infrastruttura energetica, con la indicazione del tipo di fonte, rinnovabile o meno (art. 12, comma 6°, D. Lgs. n. 387/2003 ed art. 1, comma 4, lett. f, L. n. 239/2004), della rilevanza locale, regionale e/o nazionale, nonché la verificata esistenza di un elevato impatto territoriale; non é certamente tale la collocazione temporanea di strumenti di rilevamento e/o studio.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis - 16 aprile 2012, n. 3415

DIRITTO DEL'ENERGIA – DIRITTO URBANISTICO – Efficienza degli usi finali dell'energia – Edifici d i nuova c ostruzione – Spessore d elle m urature e sterne – Computo p er l a determinazione dei volumi – Esclusione – Limiti.

L'art. 11 del D.Lgs. 30.5.2008 n. 115, in attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici, dispone che nel caso di edifici di nuova costruzione lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai trenta centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del dieci per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i trenta centimetri e fino ad un massimo di ulteriori venticinque centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di quindici centimetri per quelli orizzontali intermedi. (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^- 16 aprile 2012, n. 689

DIRITTO DE LL'ENERGIA – Impianti f otovoltaici – Aziende t itolari di i mpianti d i produzione – Attività strumentale a d u n pubblico s ervizio – Elettrodotti i nterrati n elle strade comunali o provinciali – COSAP – Regime agevolativo ex art. 63, c. 2, lett. f) d.lgs. n. 446/1997 – Applicabilità.

Anche le aziende titolari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) devono essere ammesse a fruire, con riguardo agli elettrodotti interrati nelle strade comunali o provinciali, del regime agevolativo forfetario di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446/1997 e s.m.i., dovendo dette aziende essere assimilate a quelle svolgenti un'attività strumentale ad un pubblico servizio.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

CORTE COSTITUZIONALE - 20 aprile 2012, n. 99

DIRITTO DE LL'ENERGIA – Impianti d i produzione d i energia d a f onti rinnovabili – Impianti di piccole dimensioni – Procedura semplificata – Art. 17, c. 9 L.r. Sardegna n. 12/2011 – Restrizioni all'accesso a lla p rocedura s emplificata s u b ase s oggettiva – Illegittimità costituzionale.

Il legislatore statale, attraverso la disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto principi che non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, in quanto espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (ex multis, con riferimento al d.lgs. n. 387/2003, sentenze nn. 310, 308 e 107 del 2011; nn. 194, 168, 124, 120 e 119 del 2010; n. 282 del 2009 e n. 364 del 2006, nonché, con riferimento al D.M. 10/09/2010, sentenze n. 308 del 2011 e n. 344 del 2010). Il medesimo principio va affermato anche con riferimento al d.lgs. n. 28 del 2011,che - recependo tanto il generale orientamento di favore della direttiva 2009/28/CE verso la produzione di energia da fonti rinnovabili (sentenza n. 124 del 2010), quanto l'obiettivo di estendere al massimo il ricorso a procedure leggere, che incentivino l'insorgere di impianti anche di piccole dimensioni - ha introdotto una procedura semplificata, dando altresì facoltà alle Regioni di estenderne l'ambito di applicazione fino ad una soglia massima di potenza di energia elettrica pari a 1 MW. A fronte di tale disciplina, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, c. 9 della



legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12, il quale interviene con una disposizione restrittiva, che limita sul piano soggettivo il ricorso alla procedura semplificata, individuando nominativamente i tipi di operatori economici ammessi al beneficio procedurale. Tale disposizione non può dirsi rientrare nei margini di scelta consentiti alle Regioni, poiché nella legislazione statale nulla permette di giustificare una restrizione all'accesso alla procedura semplificata su base soggettiva, sia per ragioni testuali, sia considerando lo spirito dell'intera normativa, vòlto a promuovere la diffusione delle energie rinnovabili.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



CORTE COSTITUZIONALE, 9 marzo 2012, n. 54, Pres. Quaranta

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA - Produzione di energia da fonte nucleare -Materiali e r ifiuti n ucleari - Transito e de posito - Divieto - Competenza I egislativa esclusiva dello Stato

E' costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, legge Regione Molise n. 7/2011, nella parte in cui prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi.



La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, legge Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7, nella parte in cui prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.

La Regione Molise, con l'art. 1, legge 27 maggio 2005, n. 22, aveva già vietato il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale, ad esclusione dei materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica.

Detta disposizione, parzialmente coincidente con quella oggetto dell'odierna impugnazione (che vieta il deposito, senza ulteriori specificazioni, e consente una deroga in caso di intesa Stato-Regione), era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte con la sentenza n. 247/2006, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), e dell'art. 120, comma 1, Cost. Le disposizioni relative al settore dei materiali e rifiuti radioattivi vanno ascritte alla materia, di esclusiva competenza statale, "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema".

La Corte ha specificamente negato che la Regione disponga di poteri in campo ambientale alla stregua del titolo di competenza rappresentato dalla "protezione civile", in presenza della competenza statale di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost.; ha escluso la competenza concorrente della Regione in materia di "salute pubblica", affermando che i poteri regionali "non possono consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili, come nella specie, di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio, come avverrebbe in caso di impossibilità o difficoltà a provvedere correttamente allo smaltimento di rifiuti radioattivi".

Pertanto, il problema dello smaltimento e, più in generale, del loro deposito e di quello di materiali nucleari, considerate le analoghe esigenze di cautela che pongono, non può essere risolto, alla luce della rilevanza nazionale degli interessi in gioco, sulla base di un criterio di autosufficienza delle singole Regioni, poiché occorre tener conto quantomeno della necessità di trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e possibilità di collocamento in sicurezza.



Infine, quanto al "governo del territorio", l'incidenza della potenziale installazione dei depositi sul territorio regionale determina effettivamente l'intreccio dell'intervento statale con detta materia di concorrente competenza regionale; ciò comporta, tuttavia, il semplice coinvolgimento, attraverso opportune forme di collaborazione, della Regione interessata.

(A cura di Maria Melizzi, II Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 24.04.2012, n. 8)

CONSIGLIO DI STATO, sezione V, 26 gennaio 2012, n. 333, Pres. Trovato, Est. Gaviano

INQUINAMENTO AMBIENTALE - Rifiuti abbandonati - Ordine di sgombero al proprietario dell'area - Carenza di verifica sul responsabile - Illegittimità

Ai sensi dell'art. 14, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono illegittimi gli ordini di smaltimento di rifiuti abbandonati in un fondo che siano indiscriminatamente rivolti al proprietario o detentore del fondo stesso in ragione solo della sua qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione, quand'anche fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d'esperienza, dell'imputabilità soggettiva della condotta.



La vicenda tratta di una società ritenuta responsabile della produzione di rifiuti nell'area in cui esercitava la propria attività. Il direttore del settore ambiente, energia e bonifiche ambientali del Comune aveva ordinato la rimozione immediata e lo smaltimento a norma di legge dei rifiuti pericolosi, ed entro trenta giorni di tutti gli altri rifiuti, e la predisposizione di un piano di verifica delle passività ambientali indotte sul terreno di appoggio del cumulo di rifiuti.

La società aveva fatto ricorso al TAR chiedendo di verificare che i costi di smaltimento e di bonifica delle opere ingiunte non risultassero a carico della medesima società e che, quindi, essa avrebbe avuto diritto alla ripetizione sia di quanto già anticipato, sia di quanto in seguito si sarebbe dovuta accollare per dare esecuzione all'ordinanza impugnata. La società ricorrente, in definitiva, aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza, l'accertamento dell'assenza di obblighi di bonifica a proprio carico e la condanna del Comune alla rifusione dei costi da essa sostenuti al fine di eseguire il provvedimento.

Il tribunale aveva accolto il ricorso riconoscendo la società non responsabile della produzione dei rifiuti di cui il Comune aveva chiesto la rimozione e lo smaltimento, né proprietaria dell'area da bonificare, tenendo presente che, secondo il dettato normativo, l'obbligo di smaltimento spetterebbe alternativamente, appunto, al soggetto responsabile o al proprietario, ma non certo a un semplice detentore dell'area.

Il Comune, di conseguenza, ha optato per il ricorso in appello insistendo sul fatto che i cumuli di rifiuti eterogenei rilevati sul sito erano stati creati proprio dalla ricorrente.

Il Collegio non ha potuto fare altro che respingere l'appello del Comune sulla base di una serie di considerazioni che hanno portato a evidenziare l'estraneità della società ai fatti contestati.

L'ordine di rimozione contenuto nel provvedimento impugnato derivava dalla presunta responsabilità della ricorrente in ordine alla produzione dei rifiuti e dall'accertata disponibilità dell'area.

Nell'ordinanza impugnata si riferiva che, sulla base di informazioni assunte dall'ARPA, i rifiuti presenti nell'area sarebbero stati originati in prevalenza dalla pulizia della stessa e, per la restante parte, da scarichi abusivi: in concomitanza con la consegna dell'area la società aveva reso noto all'amministrazione comunale l'esistenza nel sito di rifiuti speciali, e chiesto a questa di farsene carico.

La società, dunque, dopo avere acquisito la disponibilità dell'area in questione, nell'avviare le proprie attività, si era limitata ad accatastare sul perimetro esterno dell'area i rifiuti già presenti, nell'ambito delle operazioni di pulizia già previste e preordinate.



Alla luce di tutto ciò nessuna responsabilità può essere addebitata alla società ricorrente che, al contrario, sembra essere del tutto estranea alle attività di abbandono e sversamento dei rifiuti che hanno determinato l'inquinamento del sito: ne deriva l'infondatezza dell'accusa rivolta alla società stessa del superamento dei limiti volumetrici consentiti per il deposito temporaneo dell'articolo 6, D.Lgs. n. 22/1997.

La stessa "detenzione dell'area" non ha rappresentato un elemento determinante ai fini dell'affermazione della responsabilità della ricorrente essendo necessaria, sulla base dell'enunciato principio di diritto, "un'adeguata dimostrazione da parte dell'amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione dell'imputabilità soggettiva della condotta".

(A cura di Maria Melizzi, II Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 24.04.2012, n. 8)

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 13 aprile 2012, n. 2117

RIFIUTI – Gestione i ntegrata – A.t.o. – Istituzione – Termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 – Carattere ordinatorio – Mancata istituzione – Continuatività delle competenze previste dalla legislazione anteriore.

Gli a.t.o. – ora soppressi con l'art. 2 co. 186bis della L. 23 novembre 2009 n. 191 - andavano istituiti da parte delle Regioni, sentiti le province ed i comuni interessati, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 – art. 200 co. 2 – ma tale istituzione non era obbligatoria, tanto è che le stesse Regioni potevano adottare modelli alternativi, ove fossero stati compatibili con un adeguato piano regionale dei rifiuti, nel rispetto degli obiettivi strategici fissati dalla normativa statale – art. 200 co. 7. Il tenore della norma, la larga autonomia riservata alle Regioni rappresentata dalla non stringente obbligatorietà della formazione degli a.t.o. e l'assenza di misure sostitutive straordinarie in caso di inerzia, dimostrano che il termine di sei mesi aveva carattere ordinatorio e che dunque l'istituzione degli a.t.o. rispondeva a ragioni di buona amministrazione e non ad un termine vincolato. Perciò dalla mancata istituzione di tali figure organizzatorie non poteva che derivare la continuatività delle competenze previste dalla legislazione anteriore, non essendo ipotizzabile la paralisi dell'esercizio dei poteri, tra l'altro in una materia sensibile come quella dei rifiuti.

VIA – Art. 26 d.lgs. n. 152/2006 (nel testo vigente al dicembre 2008) – Impianto di trattamento di rifiuti – Localizzazione – Assorbimento.

Il provvedimento favorevole di VIA, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 152/2006, nel testo vigente alla data del dicembre 2008, aveva carattere assorbente di tutti profili ambientali relativi ad un impianto di trattamento di rifiuti, ivi compresa la sua localizzazione. Non può quindi sostenersi che in sede di procedimento di autorizzazione integrata ambientale l'amministrazione provinciale potesse intervenire nell'iniziativa - ed eventualmente contrastarla - quale titolare delle competenze ad autorizzare emissioni nell'atmosfera e nei corpi idrici e per esprimersi sulla localizzazione dell'impianto, dato l'avvenuto esaurimento di tali competenze all'interno del procedimento di VIA. (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 6 aprile 2012, n. 170

RIFIUTI – Mancata raccolta in at tesa d ell'individuazione d i u na n uova im presa c ui affidare il servizio – Ordinanza contingibile e urgente – Legittimo presupposto.


L'esigenza di evitare potenziali gravi pregiudizi per la salute pubblica in ragione della mancata raccolta dei rifiuti in attesa della individuazione di una nuova impresa cui affidare mediante gara il servizio costituisce un valido presupposto per la adozione di una ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 del T.u.e.I. (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 9 luglio 2010, n. 2906).



RIFIUTI - Previsione ex art. 191 d.lgs. n. 152/2006 - Oggetto.

La previsione dell'art. 191 del d.lgs n.152 del 2006 (c.d. codice dell'ambiente), che fa espressamente salve le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza (e quindi anche l'art. 50 del T.u.e.l.), è riferito non all'ipotesi di una interruzione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti, ma alla possibilità - qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere - di ricorrere temporaneamente a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



CASSAZIONE CIVILE, sezione lavoro, 22 febbraio 2012, n. 2642

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - Assicurazione - Infortunio in itinere - Occasione di lavoro - Rischio elettivo

Per infortunio *in itinere* si intende quel particolare evento dannoso che si ponga in stretta relazione causale con il tragitto e/o con l'itinerario intercorrente tra il luogo di lavoro oppure il luogo raggiunto per ragioni di servizio con la propria abitazione, naturalmente inteso in termini di andata e ritorno, il tutto però con il limite del c.d. rischio elettivo radicato in una scelta e/o comportamento volontario del lavoratore idonea a interrompere la predetta relazione causale e snaturalizzare il concetto giuridico di infortunio *in itinere*.



Il caso esaminato ha riproposto la questione, a lungo dibattuta, dell'infortunio in itinere.

Nello specifico a proporre ricorso in Cassazione è un lavoratore che ha visto rigettata, in appello, la propria domanda nei confronti dell'INAIL finalizzata alla corresponsione di un indennizzo per danno biologico in relazione all'incidente occorsogli quando, dopo una visita medica presso il Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, stava percorrendo la strada che dagli ambulatori della ASL conduceva alla sua abitazione.

Il lavoratore, quindi, dopo aver sostenuto la visita medica per motivi di lavoro era tornato a casa e non in azienda, fruendo di un permesso, percorrendo una strada completamente diversa da quella che avrebbe percorso se avesse fatto ritorno direttamente in azienda.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso condividendo la scelta del giudice territoriale e ritenendo l'accertamento di fatto della sentenza impugnata assolutamente non inficiato da nessun vizio di motivazione.

Non è risultato controverso che l'infortunio è accaduto mentre il ricorrente percorreva la strada che conduce dalla ASL alla propria abitazione e non quella che conduce al luogo di lavoro; la scelta del lavoratore di dirigersi verso la propria abitazione, percorrendo strade del tutto diverse da quelle che dalla ASL l'avrebbero riportato in azienda, è la conseguenza della scelta di fruire di ore di permesso da lui richieste, che interrompe il nesso causale fra il suo viaggio verso l'abitazione e l'occasione di lavoro.

Tutto questo è sufficiente per configurare il rischio elettivo e per rigettare il ricorso.

In tema di infortunio in itinere, infatti, nel regime successivo alla riforma di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12, applicabile ratione temporis alla dedotta fattispecie, il rischio elettivo, cioè dovuto a una scelta arbitraria del lavoratore infortunato, che interrompa ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento, è configurato come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio in quanto ne ha escluso l'essenziale requisito dell'occasione di lavoro; ma con riferimento all'infortunio in itinere ha assunto una nozione più ampia in quanto ha compreso comportamenti



del lavoratore infortunato, di per sé non abnormi, secondo il senso comune, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza (Cass. 3 agosto 2005, n. 16282, n. 11885/2003, n. 5525/2004).

Nell'infortunio in itinere il requisito dell'"occasione di lavoro" ha implicato la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal "rischio elettivo", intendendo per questo quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto a una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei e affronti volutamente, in base a ragioni o a impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, ponendo in essere, così, una causa interattiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento; quando l'utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, è configurato un rapporto finalistico o strumentale, tra l'attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e luogo di lavoro e viceversa) e l'attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sé è sufficiente a integrare quel quid pluris richiesto per l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere (Cass. 11 dicembre 2003, n. 18989).

Al giudice di merito spetta la valutazione dell'inerenza del rischio all'attività lavorativa e alle sue modalità.

Nel caso esaminato il giudice stesso, sulla base dei principi enunciati, è giunto alla conclusione che il lavoratore non avesse diritto alla copertura assicurativa, essendo stata la scelta del mezzo personale dettata da ragioni che, seppur legittime, non hanno assunto uno spessore sociale tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico a carico della collettività.

Inoltre, l'infortunio si è verificato in un periodo temporale successivo alla visita presso la ASL e non è risultato dimostrato che il permesso fruito non fosse strettamente collegato alla durata della visita, per cui il ritorno alla propria abitazione non si giustificherebbe in altro modo che con l'intenzione di soddisfare delle esigenze meramente personali non affatto connesse all'attività lavorativa.

(A cura di Maria Melizzi, II Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 24.04.2012, n. 8)



Lavoro, previdenza e professione

Approfondimenti



L'Inps spiega le novità della decertificazione

L'Inps fornisce le prime istruzioni organizzative ed operative sul nuovo assetto normativo in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive delineato dalla Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione n. 14 del 22 dicembre 2011

Massimo Braghin, II Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 20.04.2012, n. 17

Inps

Circolare 27.3.2012, n. 47

Dal 1° gennaio 2012 i certificati avranno validità solo nei rapporti tra i privati mentre le amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni. La Direttiva spiega le principali novità alle quali le amministrazioni pubbliche dovranno attenersi.

Le nuove norme hanno come obiettivo la completa "decertificazione " del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini. L'attuazione di queste disposizioni richiede un profondo cambiamento nei comportamenti quotidiani delle amministrazioni.

Le novità della legge n. 183/2011

Le novità introdotte dall'art. 15 della legge n. 183/2011 sono le seguenti:

Le certificazioni rilasciate dalle p.a. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e u tilizzabili solo nei rapporti t ra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio.

I certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Le amministrazioni dovranno adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura; inoltre il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Le amministrazioni sono tenute a individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa.



Le amministrazioni devono i ndividuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio s ito istituzionale, le m isure o rganizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza o neri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

I chiarimenti dell'Inps

A fronte delle suddette modifiche apportate al Dpr n. 445/2000, l'Inps, con circolare n. 47 del 27.3.2012, fornisce le principali istruzioni operative, date dalla necessità di coordinare le diverse Pubbliche Amministrazioni.

Relativamente alle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del Dpr n. 445/2000, l'Inps sta implementando nuovi canali informatici e telematici per l'acquisizione d'ufficio delle stesse, che permetteranno un'integrazione dei dati in esse contenuti con quelli in possesso dell'istituto stesso, qualora si rendano necessarie per la trasmissione e l'acquisizione di un'istanza all'Inps. Verrà dunque stabilito un collegamento tra gli archivi Inps e gli archivi delle Pp.Aa.

Nel qual caso le Pubbliche amministrazioni non siano in grado di garantire tale collegamento funzionale, l'Inps richiederà al privato cittadino di fornire tutti gli elementi necessari al reperimento delle informazioni richieste e non solo l'ufficio pubblico di riferimento (a titolo esemplificativo, la Circolare riporta il caso della necessità di acquisire un atto giudiziario e, pertanto, il privato cittadino dovrà indicare alla Pa non solo il Tribunale che lo ha assunto ma anche tutti gli elementi necessari, ovvero la Sezione che lo ha emanato, la data di deposito in cancelleria, il numero di protocollo ecc.).

Viene ribadito che per tutte le istanze che debbano essere trasmesse telematicamente, anche i relativi allegati dovranno essere trasmessi mediante il medesimo canale. E, correlativamente, l'Inps stesso, diffonderà atti ed esiti delle istanze mediante trasmissione telematica.

Ovviamente, il privato cittadino dovrà mantenere copia cartacea di tutta la documentazione trasmessa e ricevuta.

La circolare n. 47 dispone che le suddette disposizioni non trovano applicazione qualora i procedimenti interessino amministrazioni estere, ovvero amministrazioni nazionali con amministrazioni estere. Dunque, l'ambito di applicazione è esclusivamente nazionale.

L'Inps specifica inoltre le fattispecie escluse dalla possibilità di autocertificazione, ovvero:

- certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità Cee, di marchi e brevetti;
- Durc
- certificato di agibilità relativo a imprese dello spettacolo;
- certificazione di esposizione all'amianto rilasciata dall'Inal;
- verbali relativi ad accertamenti medicolegali redatti da medici del Ssn.

In termini di acquisizione delle informazioni, fermo restando che lo stesso deve avvenire principalmente e fondamentalmente d'ufficio, si riconosce che l'Inps, ai fini di un più celere svolgimento del procedimento, ha la facoltà di richiedere dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà.

In materia di appalti pubblici, i requisiti di idoneità morale e professionale necessari per partecipare alle gare, possono essere attestati con dichiarazione sostitutiva. Invece, per la verifica delle cause di esclusione dalla possibilità di partecipare a gare pubbliche, è la Pa che deve acquisire d'ufficio le informazioni necessarie.

Per quel che riguarda l'apposizione della dicitura di cui al punto 2 ai certificati, l'Inps sta adottando opportune misure informatiche al fine di inserire automaticamente in ogni documento prodotto dallo stesso la suddetta dicitura.



In merito al punto 6, l'Inps si impegna con diverse Pp.Aa., a garantire ed attuare l'accesso reciproco alle rispettive banche dati, attraverso apposite convenzioni quadro.



Lavoro, previdenza e professione



Riforma del mercato del lavoro: più oneri per le imprese

La copertura finanziaria per garantire l'entrata in vigore della nuova riforma del mercato del lavoro (il disegno di legge ha iniziato il suo iter parlamentare) dovrà essere garantita anche da un maggior prelievo fiscale per effetto della riduzione di alcuni oneri deducibili

Gabriele Bonati, II Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 27.04.2012, n. 18

La riforma del mercato del lavoro, così come prevista dal Ddl presentato al Parlamento dal Governo (ora all'esame dell'apposita Commissione del Senato) comporta costi per lo Stato, conseguentemente, il provvedimento contiene le necessarie norme che individuano le fonti per la copertura finanziaria (art. 70).

In particolare, le fonti di finanziamento sono così individuate:

- contribuzione a carico dei datori di lavoro;
- in alcuni casi, contribuzione a carico dei lavoratori;
- mediante utilizzo di maggiori entrate (costo a carico delle imprese mediante riduzione di deduzione da reddito utili al calcolo delle imposte art. 71);
- mediante risparmi di spesa, da attuarsi attraverso riduzione di spese di funzionamento degli enti: Inps, Inail Amministrazione autonoma dei monopoli (art. 72);

mediante riduzione delle dotazioni finanziarie del programma di spesa "regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta" nell'ambito della Missione "Politiche economicofinanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Mef.

L'utilizzo d elle m aggiori ent rate - Come sopra precisato, per poter garantire la copertura finanziaria della possibile riforma, l'art. 71 del Ddl, apporta una serie di modifiche al Tuir al fine di ricavarne maggiori entrate.

Dette modifiche, che determinano un aumento della pressione fiscale per le imprese, professionisti e cittadini, sono indirizzate alla riduzione della deducibilità (dal reddito imponibile) dei seguenti costi sostenuti dai citati soggetti, in particolare:

- art. 164 (recante: limiti di deduzione delle spese e di altri componenti negativi): la norma prevede che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle seguenti fattispecie:
- a) per l'intero ammontare relativamente:
- 1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1, dell'art. 54, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
- 2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
- b) nella misura del 40% (il Ddl propone la riduzione della citata aliquota di deducibilità al 27,5%) relativamente alle autovetture e autocaravan (di cui al codice della strada v. sopra), ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato al numero 1 della precedente lettera a). Tale percentuale è elevata all'80%(non toccata dal Ddl) per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 40% (il Ddl propone la



riduzione della citata aliquota di deducibilità al 27,5%), limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli, 2.065,83 euro per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede 3.615,20 euro per le autovetture e gli autocaravan, 774,69 euro per i motocicli, 413,17 euro per i ciclomotori.

Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto ministeriale. Il predetto limite di 18.075,99 euro per le autovetture è elevato a 25.822,84 euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio; *bbis*) nella misura del 90% (il Ddl propone la riduzione della citata aliquota di deducibilità al 70%) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Dette riduzioni di deducibilità dovrebbero decorre, secondo la previsione del Ddl, dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della norma. La norma andrà però applicata già sugli acconti dovuti;

- art. 37 (recante determinazione del reddito dei fabbricati): il comma 4bis della norma in questione stabilisce che qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15% (il Ddl propone la riduzione della citata aliquota di deducibilità al 5%), sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25% (non toccata dal Ddl).

Detta riduzione di deducibilità dovrebbe decorre, secondo la previsione del Disegno di legge, dall'anno 2013;

- art. 2, comma 11, legge n. 350/2003 (recante addizionale sui diritti d'imbarco): il Ddl stabilisce altresì l'incremento (dall'1.7.2013), di due euro per passeggero imbarcato, dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili.

Detto incremento è versato all'Inps con le modalità previste dall'art. 34 (recante addizionale sui diritti d'imbarco), commi 2, 3 e 4, del Ddl in commento;

- art. 334, Decreto legislativo n. 209/2005 (recante contributo sui premi di assicurazione dei veicoli e dei natanti): la deducibilità (a norma dell'art. 10, comma 1, lettera e), del Tuir) dei contributi sui premi di assicurazione per responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere operata solo per la parte che eccede 40 euro (istituzione di una franchigia prima assente). Tale norma colpisce tutti i cittadini.

Detta disposizione, secondo la previsione del Disegno di legge, dovrebbe essere applicata con decorrenza 2012.



Antincendio e prevenzione incendi



Antincendi - Per le strutture alberghiere al via il piano straordinario sull'atteso adeguamento

Con il decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2012 è stato pubblicato il "Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi". Il piano ha indicato il programma di adeguamento, i requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso allo stesso piano e i relativi controlli in fase finale. Il piano decorre dalla data di entrata in vigore del D.M. 16 marzo 2012 e le disposizioni devono essere realizzate entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2013.

Pasquale Labate, II Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 24.04.2012, n. 8

Con l'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2012, "Piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi" [1], finalmente sembra giunta a compimento la più che trentennale odissea tecnicoamministrativa relativa a tutte le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto che, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 [2], non hanno ancora completato l'adequamento alle norme antincendio.

E' necessario evidenziare che la controversa vicenda ha avuto inizio con la legge 18 luglio 1980, n. 406 [3], "Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi", pertanto, sembra opportuno, prima di analizzare in dettaglio le disposizioni previste dal piano straordinario, fare un breve esame dell'evoluzione inerente alla specifica normativa, in quanto strettamente legata con l'altrettanto dibattuta storia del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi (NOP), il quale ha costituito per lungo tempo un istituto dotato degli stessi effetti legali riconosciuti al CPI.

La legge n. 406/1980

L'art. 1, legge n. 406/1980, aveva previsto che, fino a quando non fossero state recepite, nell'ordinamento statale, le direttive CEE in materia di prevenzione incendi per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, i comandi dei Vigili del Fuoco, in deroga a quanto previsto all'art. 4, legge 26 luglio 1965, n. 966, avevano regolato il rilascio del CPI, erano autorizzati a rilasciare provvisoriamente, ai fini della licenza di esercizio, un nulla osta di prevenzione incendi per la prosecuzione dell'attività alberghiera. Pertanto, una volta esaminate le caratteristiche dell'esercizio, la condizione necessaria affinché i Comandi provinciali rilasciassero il NOP, ai fini della prosecuzione dell'esercizio delle attività alberghiere esistenti, consisteva nell'attuazione e nell'osservanza, da parte dei rispettivi titolari, delle prescrizioni tecniche di cui all'Allegato A alla legge n. 406/1980.



Queste prescrizioni tecniche hanno avuto validità fino all'entrata in vigore delle direttive comunitarie, recepite dal decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, il cui scopo è stato quello di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell'incendio e ha avuto per oggetto i criteri di sicurezza che devono essere applicati agli edifici e ai locali adibiti ad attività ricettive turistico-alberghiere, oggi ridefiniti al punto 66, D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, quali alberghi, pensioni, motel, villaggi-albergo, villaggi turistici, residenze turistico-alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed&breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto, strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggituristici ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Il nulla osta provvisorio, in sostanza, ha costituito un'autorizzazione a tempo limitato che ha consentito la prosecuzione dell'attività lavorativa per le attività ricettive esistenti, le quali avrebbero dovuto adeguarsi alle disposizioni della regola tecnica contenuta nel D.M. 9 aprile 1994, il quale aveva stabilito, nella Parte II, Titolo II, le modalità di adeguamento per le "attività esistenti", e all'art. 21.2, "Disposizioni transitorie", aveva previsto che le stesse dovevano adeguarsi alle disposizioni del decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso (20 maggio 1994), entro i seguenti termini:

- 2 anni (20 maggio 1996) per quanto riguarda le **disposizioni gestionali** di cui ai punti 14, 15 e 16;
- 5 anni (20 maggio 1999) per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni;
- 8 anni (20 maggio 2002) per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a quanto previsto dal punto 19.2.

Entro un anno (20 maggio 1995), invece, doveva essere presentato, ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, un piano programmato degli eventuali lavori di adeguamento a firma del responsabile dell'attività.

Successivamente, l'art. 6, comma 10, legge 11 maggio 1999, n. 140 [4], ha unificato tutti i termini di adeguamento, fissandoli a 8 anni dall'entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (adeguamento che doveva avvenire entro il 20 maggio 2002); ma la possibilità di usufruire di questa ulteriore proroga era subordinata a un necessario adempimento, consistente nell'ottenimento del previo parere di conformità dei Vigili del Fuoco per il progetto di adeguamento, che doveva essere presentato entro il termine del 30 giugno 2000 [5].

L'infinita successione del regime di proroga

Successivamente, è stato l'art. 3-bis, decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 [6], a prorogare ulteriormente i termini al 31 dicembre 2004, con previsione di delega al Ministro dell'Interno di aggiornare le disposizioni di cui al D.M. 9 aprile 1994, relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici, aggiornamento avvenuto con l'emanazione del D.M. 6 ottobre 2003 [7]. Questi termini erano stati prorogati al 31 dicembre 2005 dall'art. 14, decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, che, con la legge di conversione 27 dicembre 2004, n. 306 [8], aveva aggiunto all'art. 14 il comma 1-bis, con il quale aveva stabilito che la proroga del termine fosse applicata alle strutture ricettive esistenti, per le quali fosse stato presentato entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'art. 2, regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

In seguito, l'art. 5, decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 [9], convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 [10], sempre per le imprese che avessero presentato la richiesta di nulla osta ai Vigili del Fuoco entro il 30 giugno 2005, ha ulteriormente prorogato i termini al 31 dicembre 2006. Ancora, l'art. 3, comma 4, decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 [11], ha dapprima differito il termine al 30 aprile 2007, mentre con la legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17 [12], l'ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.



Successivamente, con l'art. 3, decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 [13], il termine è stato prorogato al 30 giugno 2008. Questa proroga, con la legge di conversione n. 31/2008, ha subito un ulteriore differimento del termine al 30 giugno 2009, solo per le strutture che proprio in occasione del rinnovo del certificato di prevenzione incendi avessero avuto successive prescrizioni comportanti, per la loro realizzazione, una spesa superiore ai centomila euro.

Con l'art. 6, decreto legge 30 giugno 2008, n. 113 [14], il termine era stato sempre prorogato al 30 giugno 2009 per tutte le strutture ricettive, senza più ammettere, però, proroghe parziali per quelle che, in occasione del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, avessero avuto ulteriori prescrizioni che avessero comportato per la loro realizzazione una spesa superiore a centomila euro, come aveva disposto, invece, il comma 2-bis, art. 3, legge n. 31/2008, di conversione con modificazioni del decreto legge n. 248/2007.

A ogni modo, lo stesso decreto legge 30 giugno 2008, n. 113, era decaduto in quanto non convertito in legge nel termine dei sessanta giorni previsti dalla sua pubblicazione, per cui, solo grazie al successivo articolo 4-bis, comma 10, decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, introdotto con la legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129 [15], i termini di adeguamento erano stati mantenuti al 30 giugno 2009.

Termini ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2010 dall'art. 23, comma 9, decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 [16], convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102 [17].

Ancora, con l'art. 1, comma 1, decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 [18], convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10 [19], l'ulteriore scadenza del termine era stata fissata al 31 marzo 2011, per poi essere ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2011, con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011 [20], con la motivazione che, in caso di mancata proroga, diverse strutture alberghiere sarebbero state costrette a cessare la propria attività, con intuibili ricadute negative sull'intero settore turistico, già particolarmente colpito dall'attuale crisi economica.

Questo sofferto *iter* sembra che, infine, abbia raggiunto il suo sospirato intento grazie all'art. 15, comma 7, decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 [21], che ha prorogato di ulteriori due anni il relativo termine per le strutture ricettive turistico-alberghiere che ancora non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse a domanda al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con il suddetto decreto del Ministro dell'Interno 16 marzo 2012.

Nell'auspicio che il complesso *iter* legislativo che ha portato all'emanazione del piano straordinario per l'adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere alle disposizioni di prevenzione incendi sia giunto alla sua conclusione, è possibile esaminare i contenuti del nuovo decreto.

L'ammissione al piano straordinario di adequamento

In primo luogo, il piano ha previsto che per poter usufruire dell'ennesima proroga, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2013, occorre che gli enti e i privati responsabili delle strutture ricettive presentino al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. 16 marzo 2012 (quindi, entro il prossimo 29 maggio 2012), istanza di ammissione al piano straordinario di adeguamento di prevenzione incendi.

Il piano, che consentirà la prosecuzione dell'esercizio dell'attività dal punto di vista antincendio, è riservato solo a quelle strutture ricettive già in possesso dei requisiti strutturali e gestionali minimi di sicurezza antincendio. In particolare, l'istanza di ammissione, oltre a comprendere la richiesta di esame del progetto relativo al completo adeguamento antincendio delle attività di cui al punto 66, Allegato I, categorie "B" (con oltre 50 e fino a 100 posti letto) e "C" (oltre 100 posti letto), decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve essere corredata anche dall'attestazione, a firma di tecnico abilitato, del possesso dei requisiti di sicurezza antincendio, costituiti dalla messa a norma degli impianti elettrici, di rivelazione fumi e di allarme, dalla presenza di idonei estintori di incendio, di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. n. 81/2008,



installata a regola d'arte a servizio di vie di esodo, nonché dalla sintetica descrizione degli interventi di adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi previsti dal programma e dall'attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Qualora il progetto di adeguamento antincendio fosse stato già approvato dal competente Comando, devono essere indicati soltanto gli elementi identificativi dell'approvazione; invece, il requisito di sicurezza antincendio relativo agli impianti di rivelazione e di segnalazione degli incendi è richiesto, ai fini dell'ammissione al piano, solo per le strutture ricettive per le quali i decreti medesimi ne hanno previsto l'obbligo.

Gli enti e i privati responsabili, qualora per sopravvenute esigenze intendessero apportare modifiche alle misure contenute nel progetto, devono presentare istanza per la valutazione di variante del progetto, nel rispetto del termine di scadenza del piano, ai fini del completamento degli adempimenti per l'adeguamento antincendio.

All'istanza dovrà essere allegata, inoltre, la relazione tecnico-descrittiva ed eventuali elaborati grafici atti a rappresentare il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio; gli elaborati grafici devono essere comunque presentati solo nel caso in cui le informazioni richieste non siano desumibili dalla documentazione già agli atti del Comando.

Inoltre, tra i requisiti di sicurezza richiesti rientrano, oltre alle misure integrative di gestione della sicurezza, che devono prevedere un servizio interno di sicurezza permanentemente presente durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo, anche l'addestramento del relativo personale, nonché le istruzioni di sicurezza, la larghezza delle vie di uscita, la larghezza totale delle uscite e le vie di uscita a uso promiscuo, limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo.

Nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo devono rientrare anche l'adozione di eventuali misure equivalenti, ovvero quelle stabilite nell'ambito del procedimento di deroga; la riduzione dell'affollamento potrà costituire soluzione per rientrare nel rispetto dei parametri. Le strutture ricettive già dotate di un servizio interno di sicurezza, previsto come misura alternativa a disposizioni di prevenzione incendi, devono integrare questo servizio con un numero minimo di addetti che tenga conto della valutazione dei rischi d'incendio e del seguente criterio:

- fino a 100 posti letto non inferiore a una unità;
- oltre 100 e fino a 300 posti letto due unità, con l'aggiunta di un'ulteriore unità per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto.

Gli addetti del servizio devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3, legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di cui all'Allegato IX al decreto del Ministro dell'Interno 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B, Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e di tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo allegato.

Infine, il richiedente deve dichiarare di essere a conoscenza e di impegnarsi a osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati sia nel D.M. 9 aprile 1994 sia nel D.Lgs. n. 81/2008.

I controlli e le sanzioni

Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Comando deve esaminare il progetto ed entro trenta giorni può richiedere la documentazione integrativa.

Comunque, lo stesso Comando deve esprimere il proprio parere sulla conformità del progetto alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa. Espresso parere positivo sul progetto presentato, il Comando deve comunicare all'interessato l'ammissione al piano di adeguamento, altrimenti, qualora la documentazione risulti ancora incompleta, nonostante abbia fatto richiesta di integrazione documentale, deve comunicare all'interessato e alle Autorità competenti il respingimento dell'istanza di ammissione al piano. Al termine dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi previsti nel piano, gli enti e i privati responsabili devono presentare al



Comando l'istanza per il controllo dell'avvenuto adempimento, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata della documentazione prevista. Gli enti e i privati responsabili possono comunque richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche che devono essere effettuate nel corso di realizzazione dell'opera. In particolare, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione certificata, il Comando deve effettuare i controlli attraverso visite tecniche volte ad accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli per le attività ricettive di cui all'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate per le attività di cui alle categorie A e B. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando deve adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, a meno che, qualora sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi guesta attività entro un termine di guarantacingue giorni. La quota dei controlli che deve essere espletata mediante visita tecnica sarà non inferiore al 5% delle istanze presentate che deve essere individuata attraverso sorteggio. Qualora in sede di sopralluogo sia accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione al piano, il Comando dovrà rilasciare, a richiesta dell'interessato, copia del verbale di visita tecnica. Nel caso in cui, invece, siano rilevate delle inadeguatezze sui requisiti necessari per l'ammissione al piano, sarà necessario procedere ad annullare il provvedimento di ammissione al piano per carenza dei presupposti di legge. Le stesse procedure di controllo devono essere eseguite per le attività di cui alla categoria C, con la differenza che, se l'esito della visita è positivo, il comando deve rilasciare il CPI entro 15 giorni dalla data di effettuazione della visita tecnica.

In caso di omessa presentazione dell'istanza da parte degli enti e dei privati responsabili delle strutture o di loro mancata ammissione al piano straordinario, ovvero dopo la loro ammissione, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive, sono applicate le sanzioni di cui all'art. 4, D.P.R. n. 151/2011, compresa la sanzione penale di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

In questi casi il Comando è tenuto a dare comunicazione alle Autorità competenti. Inoltre, gli enti e i privati responsabili delle attività ricettive, destinatari dei provvedimenti di sospensione, che intendano riprendere l'attività ricettiva, possono comunque presentare un'apposita istanza di ammissione al piano quando sono in possesso dei relativi requisiti di sicurezza antincendio, secondo il procedimento previsto dal D.P.R. n. 151/2001. Infine, qualora l'istanza di ammissione al piano sia presentata oltre il termine previsto, il Comando dovrà accettare comunque la domanda che dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dai quali risulti che, *medio tempore*, l'attività non sia stata esercìta per chiusura, anche stagionale, o esercìta con un numero di posti letto ridotti; in difetto di quest'ultima dichiarazione, il Comando dovrà inviare un'informativa alla competente Procura della Repubblica, atteso che la stessa attività è stata esercìta in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 151/2011.

Resta inteso che ogniqualvolta il Comando venga a conoscenza, a qualsiasi titolo, di attività che abbiano omesso di presentare l'istanza di ammissione al piano di adeguamento, dovrà provvedere ad attivare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

Conclusioni

Il piano straordinario che, dunque, decorre dal prossimo29aprile2012, ha indicato il programma di adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi che gli enti e i privati responsabili delle strutture ricettive devono realizzare entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2013, quindi, ha individuato:

- le modalità e i termini per la presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, delle istanze di ammissione al piano medesimo;
- le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione al piano, compresi in ogni caso i requisiti minimi di sicurezza antincendio per la prosecuzione temporanea dell'attività ricettiva;



- il cronoprogramma delle attività che devono essere poste in essere per l'adeguamento antincendio delle strutture;
- i tempi e le modalità dei controlli che devono essere effettuati da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- le ulteriori disposizioni di carattere tecnico e procedurale.

In conclusione, è possibile confermare che il percorso così delineato dalla norma, che deve essere seguito dai gestori per poter essere ammessi al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio delle strutture ricettive, fosse un provvedimento nel complesso assolutamente necessario, in quanto sono state finalmente definite non solo nei dettagli tecnici, ma soprattutto nei tempi, le modalità attuative per il conclusivo superamento dell'eccessiva incertezza esistente nella materia. Lo scopo dell'ammissione al piano, condizionata dal possesso di requisiti minimi di sicurezza, è quello di coniugare lo sforzo economico che deve essere sostenuto per il mantenimento di una molteplicità di attività in un settore di assoluto rilievo per il Paese, che altrimenti avrebbe avuto ricadute negative sull'offerta turistica, con la garanzia finalmente di acquisire un'adequata soglia di sicurezza di queste strutture a tutela della pubblica incolumità. Inoltre, l'individuazione progressiva delle modalità di adeguamento antincendi potrà consentire, entro il 31 dicembre 2013, di raggiungere l'obiettivo della messa in sicurezza di circa 14.000 strutture, attraverso una procedura "partecipata" (gestori delle attività ricettive e strutture del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) con una forma di adeguamento dinamico, con verifiche in itinere del cronoprogramma degli interventi da porre in essere. Inoltre, sono stati disciplinati i profili sanzionatori nel caso di inosservanza del piano straordinario, compreso il divieto di proseguire l'attività imprenditoriale.

Infine, la disposizione non ha comportato oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le attività istruttorie previste dal D.M. 16 marzo 2012 sono svolte dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco secondo le tariffe di cui al recente decreto del Ministero dell'Interno 2 marzo 2012 [22] adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- [1] Il piano è stato adottato ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8, decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
- [2] "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1994, n. 95, e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, con una modifica al punto 7.5.
- [3] In Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1980, n. 214.
- [4] "Norme in materia di attività produttive", nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1999, n. 117.
- [5] Punto così modificato prima dal D.M. 7 aprile 1999 (nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1999, n. 91), nel testo rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1999, n. 117, e poi con D.M. 20 dicembre 1999 (nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2).
- [6] "Proroghe e differimenti di termini", convertito con modifiche in legge 31 dicembre 2001, n. 463, in Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2002, n. 7.
- [7] "Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994", in Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2003, n. 239.
- [8] Di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative", disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative, nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2004, n. 302.
- [9] "Definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti".
- [10] "Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative".
- [11] "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", in Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2006, n. 300.



- [12] "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa e disposizioni diverse", nel S.O. n. 48 alla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2007, n. 47.
- [13] "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2007, n. 302, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2008, n. 51.
- [14] "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2008, n. 151.
- [15] "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini", nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2008, n. 180.
- [16] "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2009, n. 150.
- [17] "Legge di conversione con modificazioni del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", in S.O. n. 140 alla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2009, n. 179.
- [18] "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e famiglie", in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2010, n. 303. [19] In S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2011, n. 47.
- [20] "Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'Interno", *nella* Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, n. 74.
- [21] "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2011, n. 302, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nel S.O. n. 36 alla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2012, n. 48.
- [22] "Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco", nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2012, n. 71.



Rifiuti e bonifiche



Nella classificazione dei rifiuti valutazione dell'ecotossicità conforme all'Accordo ADR

La legge 24 marzo 2012, n. 28 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale", introduce nuove rilevanti disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti, modificando il punto 5 dell'Allegato D alla Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006. Rispetto al quadro previgente, la novità è rappresentata dalla previsione secondo la quale la caratteristica di pericolo H14 (ecotossico) deve essere attribuita ai rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7.

Manuela Molinaro, II Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 24.04.2012, n. 8

L'art. 3, comma 6, legge 24 marzo 2012, n. 28 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale" [1] modifica il punto 5 dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, introducendo nuove rilevanti disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti.

La nuova formulazione del punto 5 ribadisce, innanzitutto, che, nei casi in cui un rifiuto sia identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, la pericolosità va attribuita solo se, a seguito dell'analisi condotta sul rifiuto medesimo, sia stato accertato che le sostanze raggiungono concentrazioni tali da conferire al rifiuto una o più delle proprietà di cui all'Allegato I.

A questo proposito, la norma precisa che l'attribuzione al rifiuto delle caratteristiche di pericolo da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'Allegato I alla Parte IV, va effettuata ai sensi del punto 3.4 dell'Allegato D.

La vera novità, tuttavia, è rappresentata dalla nuova disposizione concernente i criteri per la valutazione dell'**ecotossicità** dei rifiuti.

La caratteristica di pericolo H14 nella legislazione previgente

Come noto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *b*), D.Lgs. n. 152/2006, un rifiuto deve essere considerato pericoloso quando presenti una o più delle caratteristiche di pericolosità indicate nell'Allegato I alla Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006.

Prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010, recante "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive" [2], nelle premesse all'Allegato D alla Parte IV, contenente il Catalogo europeo dei rifiuti, si precisava che alcune delle caratteristiche di pericolosità di cui all'Allegato I - tra le quali la caratteristica di pericolo H14 "ecotossico" - non dovevano essere prese in considerazione ai fini della classificazione del rifiuto, poiché mancavano, tanto a livello comunitario quanto a livello nazionale, i criteri di riferimento per la loro valutazione.

L'articolo 39, comma 5, D.Lgs. n. 205/2010, ha sostituito i precedenti Allegati D e I alla Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006.

In conseguenza di queste modifiche, a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010 (ovvero dal 25 dicembre 2010), la valutazione dell'ecotossicità è divenuta obbligatoria ai fini della classificazione dei rifiuti.



I criteri per l'attribuzione di questa caratteristica, indicati nelle due note in calce all'elenco delle caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato I, rimandavano a quanto previsto dalla normativa europea in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e preparati pericolosi [3].

Secondo la normativa in questione, l'ecotossicità di un rifiuto doveva essere valutata mediante un metodo:

- convenzionale, basato sulla determinazione analitica, oppure
- sperimentale, fondato su una batteria di saggi ecotossicologici indicati.

Tuttavia, il rinvio ai criteri previsti dalla normativa europea per la classificazione di sostanze e preparati aveva creato rilevanti difficoltà applicative, dovute alla necessità di applicare al settore dei rifiuti una normativa predisposta con riferimento a un settore del tutto distinto.

La mancanza di uniformità nell'approccio interpretativo nazionale rischiava di portare all'applicazione, non sempre giustificata, dell'approccio più cautelativo e alla classificazione del rifiuto come ecotossico anche in assenza di un effettivo rischio per l'ambiente.

Da qui, la necessità di un intervento legislativo volto a chiarire e semplificare le procedure per la valutazione dell'ecotossicità.

Valutazione dell'ecotossicità dei rifiuti: le novità

Secondo la nuova formulazione del punto 5 dell'Allegato D alla Parte IV, come modificato dall'art. 3, comma 6, legge n. 28/2012, la caratteristica di pericolo H14 deve essere attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'Accordo ADR per la classe 9 - M6 ("*Materie pericolose per l'ambiente acquatico, liquide*") e M7 ("*Materie pericolose per l'ambiente acquatico, solide*").

Questo criterio di classificazione dovrà essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore della legge (ovvero dal 25 marzo 2012) e sino all'adozione di un decreto ministeriale contenente una nuova procedura tecnica per la valutazione dell'ecotossicità.

Nel testo definitivo della legge di conversione è stato, dunque, abbandonato l'emendamento approvato dal Senato secondo il quale, nelle more dell'adozione di un decreto ministeriale recante criteri per l'attribuzione dell'ecotossicità, sarebbero stati esclusi dall'obbligo di determinazione della caratteristica di pericolo H14 i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non prevedesse contatto degli stessi con l'ambiente acquatico.

Gli attuali criteri di classificazione, che rinviano all'ultima versione dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 e obbligatorio dal 1° luglio 2011), possono essere consultati e liberamente scaricati al seguente indirizzo: http://www.adr2011.it [4].

Nella normativa ADR, la classificazione delle materie pericolose per l'ambiente si basa sulla rilevazione - mediante metodi di prova conformi a linee guida OCSE e specificamente indicati [5] - delle seguenti proprietà ecotossicologiche:

- tossicità acuta per l'ambiente acquatico (categoria "Acuta 1");
- tossicità cronica per l'ambiente acquatico (distinta in categoria "Cronica 1" e categoria "Cronica 2"):
- bioaccumulazione potenziale o effettiva;
- degradazione (biotica e non biotica) dei composti organici.

Al punto 2.2.9.1.10.3 dell'ADR sono contenuti i criteri per la classificazione delle **sostanze**, le quali debbono essere considerate pericolose per l'ambiente qualora risultino positive ai *test* di tossicità acuta 1, di tossicità cronica 1 o di tossicità cronica 2.

Le **miscele** devono essere classificate in conformità a quanto previsto dal punto 2.2.9.1.10.4 dell'ADR, che riprende i criteri utilizzati per la classificazione delle sostanze, integrandoli con indicazioni ulteriori per il caso in cui non siano disponibili dati sulla tossicità per la miscela in quanto tale o in relazione a singoli componenti [6].

Sebbene i nuovi criteri richiamati abbiano contribuito a una semplificazione delle procedure per l'attribuzione dell'ecotossicità, rimane ancora qualche aspetto da chiarire.



E' il caso, ad esempio, della classificazione delle miscele di componenti per i quali non esiste alcuna informazione utile. In questa situazione, secondo le disposizioni dell'ADR, la miscela:

- "non può essere classificata in modo definitivo in una certa categoria di pericolo", e
- "dovrebbe essere classificata soltanto sulla base dei componenti conosciuti e recare la seguente dicitura: l'X% della miscela è composto da un componente (o componenti) la cui tossicità per l'ambiente acquatico è sconosciuta" [7].

Qualche perplessità si ricollega, inoltre, al richiamo operato dalle norme ADR, in via del tutto residuale (ovvero quando "non ci sono dati disponibili per la classificazione conformemente ai criteri del 2.2.9.1.10.3 e 2.2.9.1.10.4"), ai criteri di classificazione contenuti nel regolamento n. 1272/2008/CE [8] (cosiddetto regolamento "CLP") e, in estremo subordine, alle già richiamate direttive 1967/548/CEE e 1999/45/CE [9].

Da ultimo, si evidenzia come un'applicazione coerente e uniforme dei nuovi criteri di classificazione richieda una più ampia disponibilità delle informazioni relative alle proprietà ecotossicologiche delle sostanze, da perseguire mediante l'integrazione e l'aggiornamento dei *database* ecotossicologici ufficiali a oggi disponibili [10].

- [1] In Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2012, n. 71.
- [2] In S.O. n. 269 alla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010, n. 288.
- [3] Specificamente, le due note in questione prevedevano che: "1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante", "cancerogeno", "tossico per la riproduzione", "mutageno" ed "ecotossico" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze
- 2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli Allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi".
- [4] La traduzione in lingua italiana resa disponibile sul sito non è ufficiale. I testi ufficiali dell'ADR sono esclusivamente quelli in inglese, francese e russo pubblicati dall'ONU sul sito web dell'UNECE: http://www.unece.org/trans/danger/danger.html.
- [5] Secondo il punto 2.2.9.1.10.2.2 dell'ADR 2011, la valutazione dei pericoli per l'ambiente deve essere condotta mediante "metodi di prova armonizzati su scala internazionale", con la precisazione che i metodi nazionali "possono anche essere utilizzati quando sono giudicati equivalenti".
- [6] Si tratta in particolare:
- dei "princìpi ponte", applicabili quando non siano disponibili dati sulla tossicità per la miscela in quanto tale (cfr. punto 2.2.9.1.10.4.4 dell'ADR 2011);
- dei criteri previsti per il caso in cui esistano dati sulla tossicità per tutti i componenti o solamente per alcuni di essi (cfr. punto 2.2.9.1.10.4.5 dell'ADR 2011);
- del "metodo della somma", applicabile nei casi residuali (cfr. punto 2.2.9.1.10.4.6 dell'ADR 2011).
- [7] Si veda il punto 2.2.9.1.10.4.6.5 dell'ADR 2011.
- [8] Il regolamento n. 1272/2008/CE "relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele", sarà pienamente operativo a far data dal 1° giugno 2015, sostituendo definitivamente le direttive n. 1967/548/CEE e 1999/45/CE.
- [9] *Concernenti, rispettivamente la* "Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose" e la "Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi".
- [10] In ambito nazionale, il database ecotossicologico del Ministero dell'Ambiente può essere liberamente consultato all'indirizzo http://www.dsa.minambiente.it/SITODESC. Inoltre, a livello europeo è disponibile la seguente banca dati: http://esis.jrc.ec.europa.eu.



Rifiuti e bonifiche



Rifiuti - Misure straordinarie: convertito il D.L. 2/2012

Tre essenzialmente le misure confermate della legge 24 marzo 2012, n. 28, di conversione del D.L. n. 2/2012. L'art. 1, riguarda i rifiuti provenienti dagli impianti di trattamento (STIR) campani, per il cui smaltimento extraregionale viene previsto un "principio di leale collaborazione", mediante intesa tra la Regione Campania e la singola regione interessata, eliminando così l'intervento della Conferenza permanente Stato-Regioni. L'art. 2 è, invece, relativo ai sacchetti per l'asporto merci (shopper), per i quali viene introdotta un'ulteriore classificazione in merito ai "riutilizzabili". Quanto alle matrici materiali di riporto, la modifica contenuta nel comma 1 dell'art. 3, conferma come i riferimenti al "suolo" siano da intendere in relazione anche alle "matrici materiali di riporto". Molta è l'attesa, in questo senso, per la futura disciplina sulle terre e rocce da scavo, che sarà dettata dal decreto di attuazione previsto all'art. 49, D.L. n. 1/2012 (cosiddetto decreto "competitività").

Federico Peres, II Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 24.04.2012, n. 8

I rifiuti dagli STIR campani

La legge 24 marzo 2012, n. 28 [1], di conversione del D.L. n. 2/2012 [2], pur restando quasi interamente ancorata alle norme specifiche che erano state l'oggetto dell'intervento normativo del Governo, vi apporta significative modifiche [3]. L'art. 1 riguarda i rifiuti provenienti dagli impianti di trattamento (STIR) campani, tema sul quale la giurisprudenza non è univoca. In particolare, il TAR Toscana (sentenza 20 gennaio 2011, n. 917), applicando quanto previsto dall'art. 184 [4], D.Lgs. n. 152/2006, e chiamato a pronunciarsi sulla qualificazione delle cosiddette "eco-balle", aveva qualificato questi rifiuti come speciali e, quindi, non soggetti al divieto di circolazione extraregionale di cui all'art. 182, comma 3; successivamente però, il TAR Lazio, sede di Roma (sentenza 12 maggio 2011, n. 1872) li qualificava come "urbani" e, come tali, sottoposti al divieto. Sotto questo punto di vista, l'intervento normativo non apporta particolari novità rispetto al testo del decreto, prevedendo, tuttavia, che lo smaltimento in altre regioni debba avvenire sulla base del "principio di leale collaborazione", mediante intesa tra la Regione Campania e la singola regione interessata, eliminando così l'intervento della Conferenza permanente Stato-Regioni [5]. Altre modifiche riquardano le relazioni che il Ministero dell'Ambiente dovrà annualmente presentare alle Camere:

- una relazione riguarda l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione rifiuti (la cui adozione viene anticipata al 31 dicembre 2012);
- l'altra relazione, più generale, è relativa:
- -- alla gestione dei rifiuti;
- -- alla dotazione impiantistica;
- -- ai risultati conseguiti;
- -- alle eventuali criticità.



I sacchetti per l'asporto merci

L'art. 2 è relativo ai sacchetti per l'asporto merci (*shopper*); rispetto al D.L. n. 2/2012, le novità riguardano, innanzitutto, un'ulteriore classificazione dei sacchi cosiddetti "riutilizzabili" che vengono ora distinti tra quelli con:

- "maniglia esterna": per questi il limite di spessore sarà di:
- -- oltre 200micron se destinati a uso alimentare;
- -- 100 micron per altri usi;
- "maniglia interna": per questi, in considerazione dell'uso, il limite di spessore sarà, rispettivamente di:
- -- 100 micron;
- -- 60 micron.

Viene differito di qualche mese (dal 31 luglio al 31 dicembre 2012) il termine per l'adozione di un decreto non regolamentare che dovrà definire le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi e le modalità di informazione ai consumatori. La legge di conversione precisa, inoltre, che il decreto dovrà prevedere anche forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti. La novità di maggior rilievo concerne il comma 3, introdotto per una finalità diversa (il riutilizzo del materiale plastico) [6] da quelle enunciate nella legge n. 296/2006 [7], posta all'origine del divieto. Il nuovo comma 3, infatti, dispone che "per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432: 2022 devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% e del 30%per quelli ad uso alimentare". Slitta, infine, dal 31 luglio 2012 al 31 dicembre 2013, il termine a partire dal quale la commercializzazione di sacchi non conformi sarà sottoposta a sanzioni amministrative pecuniarie. Tuttavia, a dubbi ancora irrisolti se ne aggiungono altri nuovi; in particolare, resta l'interrogativo relativo al fatto che i sacchi realizzati con plastica riciclata, nelle percentuali minime fissate dalla norma, possano essere anch'essi sottoposti ai limiti di spessore previsti dal comma 1; il dato letterale[8], la sistematica della norma e la diversa finalità che è dichiaratamente posta alla base dell'incentivo previsto dal nuovo comma 3 sembrano indirizzare verso una risposta negativa.

Un altro quesito in sospeso, al di là del fatto che la norma non sembra essere in grado di eliminare le diverse perplessità che il divieto aveva destato presso la Commissione europea, in assenza di puntuali definizioni di legge, riguarda sicuramente cosa si intenda per sacchi:

- monouso;
- riutilizzabili;
- per uso alimentare.

I materiali di riporto

Quanto alle matrici materiali di riporto, la modifica contenuta nel comma 1 dell'art. 3 (norma che si definisce, nella rubrica, di "interpretazione autentica" e che ha, pertanto, efficacia retroattiva) conferma quanto previsto dal D.L. n. 2/2012, vale a dire che all'art. 185, comma 1, lettere b) e c) e comma 4, i riferimenti al "suolo" si intendono come in relazione anche alle "matrici materiali di riporto" di cui all'allegato 2 al Titolo V della Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006 (sezione dedicata alla "rappresentazione dello stato di contaminazione del sottosuolo", dove le matrici considerate sono "suolo", "sottosuolo " e, appunto, "materiali di riporto"). La dichiarata natura interpretativa potrebbe, però, essere messa in discussione dal nuovo comma 2, che, se da un lato, chiarisce che per "matrici materiali di riporto" si intendono i materiali eterogenei "utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche ai terreni in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei", dall'altro contiene un equivocabile riferimento (criticità evidenziata anche nel dibattito parlamentare) [9] alla futura disciplina sulle terre e rocce da scavo che sarà dettata dal decreto di attuazione previsto all'art. 49, D.L. n. 1/2012. La situazione si complica con il comma 3 dove è previsto che, sino all'entrata in vigore del citato decreto, "le matrici materiali di riporto eventualmente presenti nel suolo di cui all'art. 185, commi 1, lettere b) e c) e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni,



sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 184-bis del citato decreto legislativo n. 152/2006". Come detto, la norma si definisce di "interpretazione autentica" e, in quanto tale, risulta essere applicabile retroattivamente [10]; il fatto, tuttavia, che sia richiamato un decreto di futura emanazione e, sino a quella data, la nozione di sottoprodotto, potrebbe creare oggettive difficoltà anche nel caso in cui si intendesse, semplicemente, caratterizzare un sito per verificarne la potenziale contaminazione. In questa ipotesi, infatti, sarebbe impossibile verificare se i materiali di riporto presenti nel sito vi siano stati collocati, in epoca remota, nel rispetto delle condizioni dettate dal comma 2, posto che la nozione di "sottoprodotto" è entrata nell'ordinamento italiano solo nel 2006 (ciò vale, a maggior ragione, rispetto alle condizioni che verranno stabilite dal futuro decreto). Si può supporre che il legislatore, nel dettare le condizioni di cui ai commi 2 e 3, volesse riferirsi esclusivamente alle future movimentazioni del materiale dentro o fuori dal sito e che, per una svista, sia andato a intaccare quello che era il chiaro disposto interpretativo di cui al comma 1 voluto dal D.L. n. 2/2012.

Anche se così fosse, resterebbero alcuni dubbi posto che si andrebbe, comunque, a creare un'illogica disparità con la matrice "suolo" alla quale la matrice "materiale di riporto" si intende riferita. Non a caso, il "suolo", non contaminato e riutilizzato in situ ai fini edilizi, è escluso dalla disciplina sui rifiuti, mentre il "materiale di riporto", per essere escluso, pur essendo un concetto ricompreso in quello di "suolo", dovrebbe soddisfare una serie di condizioni aggiuntive. Critico resta, infine, anche il caso di riutilizzo del "materiale" fuori dal sito; ci si chiede se il richiamo al "solo" art. 184-bis consenta di risolvere la difficile coesistenza con la disciplina di cui all'art. 186 [11], la cui abrogazione è prevista con l'entrata in vigore del decreto [12]. In ultima analisi, se l'obiettivo, dichiarato nelle premesse al decreto legge, era quello di "offrire maggiori certezze agli operatori", è davvero difficile cogliere nella legge di conversione un contributo in questo senso.

^[1] In Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2012, n. 71.

^{[2] &}quot;Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale" (in Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2012, n. 20). Per un commento al D.L. n. 2/2012 si veda, dello stesso Autore, Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale: novità su shopper e materiali di riporto in Ambiente&Sicurezza n. 3/2012.

^[3] Le due sole novità - rispetto alle tre norme del D.L. n. 2/2012 - riquardano la possibilità, d'ora in poi, di integrare e modificare gli allegati in materia di rifiuti e bonifiche con decreto ministeriale e nuovi criteri e precisazioni per definire la pericolosità dei rifiuti (si veda, in questo numero, l'approfondimento a cura di Manuela Molinaro, a pag. 36). In realtà, il primo disegno di legge di conversione trasmesso dal Senato alla Camera (atto Senato 3111), integrava il decreto legge con diverse ulteriori disposizioni in materia, ad esempio, di "rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali, di trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica", ecc. Il testo non venne però approvato dalla Camera che ritornò ai soli tre articoli originari del decreto legge e ciò, probabilmente, per massima conformità a quanto previsto dalla recente sentenza della Corte costituzionale, 16 febbraio 2012, n. 22, secondo la quale "risulta (...) in contrasto con l'articolo 77 Cost. la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei" in quanto "la necessaria omogeneità del decreto legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione" e inoltre "l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario (...)" è "imposta dallo stesso articolo 77, comma 2, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario".

^[4] Art. 184 D.Lgs. n. 152/2006: sono rifiuti speciali "i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti".



- [5] La modifica è stata inserita per la prima volta dalla VIII Commissione permanente della Camera poi approvata dalla Camera nella seduta del 15 marzo 2012 e, infine, dal Senato in seconda lettura nella seduta del 21 marzo 2012, n. 696.
- [6] Con questa nuova disposizione, il legislatore incentiva espressamente il recupero, nel rispetto dei fondamentali principi e obiettivi di derivazione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti dettati, in particolare, dall'art. 179 e dall'art. 181, D.Lgs. n. 152/2006.
- [7] "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (in S.O. n. 244 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006 n. 299).
- [8] La necessità di rispettare lo spessore è chiarita al comma 2 mediante l'inciso di apertura "Fermo restando quanto previsto al comma 1", inciso che però non compare nel terzo comma dedicato alla plastica da riciclo.
- [9] Il Comitato per la legislazione, nel parere reso durante i lavori alla Camera, ha evidenziato che "il decreto legge, all'articolo 3, comma 1, contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 185, commi 1, lettere b) e c) e 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'obiettivo di includere nei riferimenti al suolo ivi contenuti anche le "matrici materiali di riporto"", delle quali è, tuttavia, proprio il comma 2 dell'articolo 3 a introdurne la definizione; con riferimento alla suddetta disposizione appare dubbio anche in considerazione del fatto che l'oggetto dell'interpretazione autentica è definito dallo stesso articolo il rispetto della prescrizione della circolare del presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui "deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo". Nondimeno, nella seconda lettura al Senato, il relatore ha espresso forti perplessità in merito al testo licenziato dalla Camera, osservando che "all'articolo 3, la modifica effettuata in termini di bonifica dei siti inquinati e di gestione dei rifiuti e anche di trattamento del materiale di scavo, delle terre e rocce da scavo mi pare che porti ad una complicazione della normativa che se interpretata in maniera rigida può portare proprio a vanificare l'intendimento originario del Governo, che era quello di semplificare e agevolare la ripresa di molte importanti opere pubbliche sul territorio nazionale".
- [10] Si ha "interpretazione autentica" quando il legislatore, preso atto che un testo normativo (soprattutto quando è ambiguo o tecnicamente mal formulato) può ricevere varie e talvolta contrastanti interpretazioni, interviene per chiarire e precisare con legge (o, come in questo caso, con atto a essa equiparato) il significato del testo, vincolando in questo modo gli interpreti non solo a non attribuirgliene uno diverso ma anche ad applicarlo, con il significato determinato, retroattivamente, vale a dire sin dal momento della sua formulazione (tranne che, trattandosi di una legge penale, l'interpretazione del legislatore sia la più sfavorevole al reo). Così, Temistocle Martines, Diritto Costituzionale, p. 124; si veda anche, Paolo Barile, Enzo Cheli, Stefano Grassi, Istituzioni di diritto pubblico, p. 61; Costantino Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, p. 339. In giurisprudenza, si veda Consiglio di Stato, ad. plen., 24 maggio 2011, n. 9: "richiamato che il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica con l'effetto proprio della vincolatività retroattiva (...) conformemente a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza 11 giugno 2010, n. 209, il primo, fondamentale presupposto perché una norma sia qualificabile di interpretazione autentica è che il significato della norma interpretata con essa scelto "rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore"; sul presupposto, evidentemente, che la disposizione interpretata presenti una obiettiva incertezza sul significato normativo che ne può scaturire, con la possibilità di più di un significato non incompatibile con la lettera e la "ratio" della disposizione stessa, e che tra questi significati rientri ragionevolmente quello ritenuto autentico".
- [11] In materia di terre e rocce da scavo, sul rapporto tra la disciplina di cui all'art. 184bis e quella specificamente dettata dall'art. 186, si veda Luciano Butti, Le terre e rocce da scavo secondo la nuova disciplina: i rapporti con i sottoprodotti in Ambiente&Sicurezza n. 15/2011.



[12] Prevista dall'art. 49 del D.L. 24/1/2012 n. 1 convertito dalla legge 24/3/2012, n. 27 (GU 24/03/2012, n. 71) a mente del quale "1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. 1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. 1-ter. All'art. 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, è abrogato l'articolo 186"".



Appalti



Durc irregolare: la stazione appaltante paga il debito contributivo dell'appaltatore

Negli appalti pubblici, in caso di Durc irregolare, la stazione appaltante comunica all'Inps la sua intenzione di attivare l'intervento sostitutivo. L'Inps fornisce via mail le indicazioni perché si proceda al versamento di quanto dovuto dall'appaltatore agli Enti previdenziali

Virginio Villanova, II Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 27.04.2012, n. 18

Inps Circolare 13.4.2012, n. 54

Durc irregolare e pagamento del debito contributivo da parte della stazione appaltante: l'Inps vara una procedura che permette di realizzare l'intervento sostitutivo della stazione appaltante a copertura del debito dell'appaltatore e del subappaltatore.

Durc irregolare e stazione appaltante

Nella gestione degli appalti pubblici, il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al Dpr 5 ottobre 2010, n. 207, prevede all'art. 4, l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in ipotesi di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore.

L'ambito di applicazione è riferito ai contratti pubblici, ossia ai contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione dei servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori(1).

Il responsabile del procedimento della stazione appaltante, prima di procedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore o al subappaltatore, deve premurarsi di richiedere il Durc.

In caso di Durc irregolare, la stazione appaltante è tenuta ad attivare l'intervento sostitutivo, versando quanto dovuto all'appaltatore o al subappaltatore, direttamente all'Inps, all'Inail o alla Cassa edile.

La presenza di un Durc irregolare, si ricorda, è condizione per l'attivazione dell'intervento sostitutivo, come ricordato anche dal Ministero del lavoro, con la circolare n. 3/2012.

In questo caso la stazione appaltante, è tenuta altresì a trattenere prima del versamento una somma pari allo 0,50% dell'importo oggetto del versamento.

La somma sarà svincolata, in sede di liquidazione finale dell'importo, dopo che la stazione appaltante avrà approvato definitivamente il certificato di collaudo o di verifica di Durc regolare. Sempre che si sia in presenza di Durc irregolare. In questo caso il pagamento sarà dovuto anche quando non sia in grado di coprire l'intero debito contributivo che l'appaltatore o il subappaltatore ha nei confronti degli Enti e la ripartizione avverrà pro quota rispetto al debito di ciascuno.

Qualora l'irregolarità riguardi il subappaltatore, l'intervento della stazione appaltante si limiterà all'importo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. Per la parte residua, anche se sussiste ancora un debito del subappaltatore nei confronti degli Enti, la stazione appaltante provvederà al pagamento dell'eccedenza direttamente all'appaltatore, sempre che questi presenti un Durc regolare.



Per i pagamenti che superano i diecimila euro, la stazione appaltante è tenuta ad attivare la procedura di cui all'art. 48*bis* del Dpr n. 602/1973(2), che prevede una verifica preventiva riguardo le cartelle di pagamento non pagate da parte dell'appaltatore o del subappaltatore.

Si ricorda che sul punto, il Ministero del lavoro si 2012, invitando le stazioni appaltanti a privilegiare l'intervento in favore dell'Inps, dell'Inail e delle Casse edili, rispetto ai crediti vantati dall'amministrazione finanziaria(3).



La comunicazione preventiva all'Inps

La stazione appaltante, prima di procedere al pagamento, è tenuta a richiedere il Durc riferito all'appaltatore o al subappaltatore. In caso di Durc irregolare, la stazione appaltante deve interrompere la procedura di pagamento e attivare l'intervento sostitutivo, comunicando alla sede Inps che ha accertato l'inadempienza, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo.

La comunicazione preventiva deve essere inviata dalla stazione appaltante alla sede Inps utilizzando l'allegato 3 alla circolare.

Nel modello la stazione appaltante deve riportare la somma che intende versare all'Inps, nel rispetto, viene detto, del criterio proporzionale stabilito dal Ministero.

Modalità di versamento della stazione appaltante per i crediti contributivi

L'intervento sostitutivo della stazione appaltante ha lo scopo di favorire la soddisfazione prioritaria dei crediti della pubblica amministrazione intesa nel suo complesso, con la conseguenza che il credito dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante, viene utilizzato da questa per coprire il debito emergente dal Durc, che lo stesso soggetto ha nei confronti dell'Inps, dell'Inail e della Cassa edile.

Con l'intervento sostitutivo, la stazione appaltante si libera del credito nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore.



L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 34/ E dell'11 aprile 2012, ha inserito nella tabella dei codici identificativi, prevista per la sezione contribuente del modello F24, il nuovo codice "51" denominato "intervento sostitutivo art. 4 del Dpr n. 207/2010".

La sezione contribuente, del modello F24, dovrà riportare i dati del contribuente (appaltatore o subappaltatore, beneficiario dell'intervento sostitutivo.

Nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore" andrà indicato invece il codice fiscale della stazione appaltante che procede al versamento.


L'Inps fornirà tutte le informazioni utili, alla compilazione della sezione contribuente del modello F24, inviando una comunicazione specifica alla stazione appaltante, per il tramite del modello Allegato 4.

In tale comunicazione saranno riportati, oltre ai dati per la corretta imputazione del versamento alla posizione contributiva dell'appaltatore, anche l'esatto importo da versare, individuato secondo il criterio della proporzionalità contenuto nella circolare del Ministero del lavoro.

L'importo da versare, risulterà pari a quello indicato nella comunicazione preventiva o sarà ridotto, in relazione ai pagamenti che potrebbero essere intervenuti nel frattempo da parte di altre stazioni appaltanti.

Il pagamento, da parte della stazione appaltante, perché si consenta un corretto utilizzo della procedura, dovrebbe avvenire, a detta dell'Inps, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'Istituto.

Notizia dell'avvenuto pagamento deve essere inviata dalla stazione appaltante all'Inps, all'indirizzo e mail dell'Istituto o alla sua casella di posta certificata.





Istruzioni operative alle sedi Inps

La procedura del Durc è una procedura complessa. Nel momento in cui viene riscontrata un'irregolarità, deve essere data una comunicazione all'interessato con la quale si chiede di regolarizzare la propria posizione nel termine di quindici giorni. Questa situazione potrebbe creare una inattualità di quanto riportato dal Durc, tenuto conto anche di eventuali posizioni di credito determinatesi in favore del datore di lavoro.

A tutto questo si aggiunge che l'intervento sostitutivo di una stazione appaltante, potrebbe essere preceduto da un altro simile di un'altra stazione appaltante, condizione che potrebbe determinare non poche difficoltà alle ditte interessate.

Alla luce di tale considerazione, l'Inps richiede agli operatori delle proprie sedi, la massima attenzione sul punto.

Osservazioni conclusive

Occorre dire che le stazioni appaltanti sono tenute al pieno e corretto rispetto della norma procedendo a coprire i debiti previdenziali e assistenziali dell'appaltatore e del subappaltatore, prim'ancora di procedere al pagamento delle fatture.

Un aspetto critico che merita di essere verificato nella realizzazione pratica, è senza dubbio quello che si concretizza nell'ipotesi in cui una stazione appaltante, in assenza di un Durc regolare, o senza richiedere il Durc, procede al pagamento diretto nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore.

In tal caso, ci si chiede, come si possa ovviare allo sviamento della procedura di pagamento rispetto alla regola generale, e come pretendere, conseguentemente, dalla stazione appaltante il rispetto della procedura, visto che la norma non parla di responsabilità solidale a carico della stazione appaltante.

Anche il criterio della proporzionalità, più volte richiamato nel presente articolo secondo il quale l'importo deve essere ripartito in proporzione ai debiti con i diversi Enti, può essere un elemento discretivo, ma cosa succede se la stazione appaltante non lo rispetta? Ma il vero punto critico è forse rappresentato da quella situazione che si realizza a fronte di una serie di interventi sostitutivi azionati da parte di una pluralità di stazioni appaltanti che dovessero esorbitare il debito che determina l'irregolarità.

In questo caso, ci si chiede, se la somma aggiuntiva rispetto al debito, debba essere qualificata come un credito (non richiesto), ovvero l'importo stesso debba in qualche modo essere recuperato (dalla stazione appaltante?) per poi essere definitivamente indirizzato verso il suo legittimo creditore.

L'applicazione pratica della procedura dell'intervento sostitutivo darà risposta anche ai dubbi sopra sollevati.

Il presente contributo è frutto esclusivo dell'Autore e non vincola in alcun modo l'Amministrazione di appartenenza (ndA).

(1) Art. 3, comma 3 del Dlgs n. 163/2006.

(2) Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il **pagamento di u n importo s uperiore a d iecimila euro**, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.



(3)... del resto solo la prioritaria applicazione dell'art. 4 del Dpr n. 207/2010 che consentirebbe alle imprese in prospettiva di ottenere un Durc regolare e pertanto di continuare ad operare sul mercato è possibile salvaguardare i crediti dell'amministrazione fiscale, i quali potrebbero invece essere compromessi nella diversa ipotesi in cui si volesse soddisfare primariamente questi ultimi, lasciando inalterata l'irregolarità evidenziata nel Documento unico di regolarità contributiva in presenza della quale non solo è impedita la partecipazione ad appalti pubblici ed i lavori privati in edilizia ma è altresì impedita la fruizione di benefici normativi e contributivi e la fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria (art. 1, Dm 24 ottobre 2007).



Edilizia e urbanistica



Edili e congruità della manodopera: da aprile la nuova sperimentazione

La Commissione nazionale paritetica per le Casse edili ha diramato le istruzioni applicative al fine di rendere operativa gradualmente la normativa, che coinvolge imprese e Casse edili, finalizzata alla verifica della congruità del costo della manodopera già prevista dall'avviso comune del 28 ottobre 2010

Gabriele Bonati, II Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 27.04.2012, n. 18

La Cnce e le singole Casse edili, hanno reso noto il nuovo calendario (si ricorda che la sperimentazione era già iniziata nel mese di gennaio 2011nota Cnce 28.1.2011) per l'introduzione prima sperimentale e poi definitiva degli indici di congruità della manodopera (si veda la tabella allegata - documento facente parte dell'avviso comune del 28.10.2010 - che riporta le percentuali minime di incidenza, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa) finalizzati al rilascio, al termine dei lavori, della regolarità contributiva (Durc). Sono state altresì rese note le istruzioni operative per la compilazione della denuncia mensile contributiva Mut.

Detti indici sono applicabili a tutti gli appalti, pubblici e privati. Per questi ultimi (appalti privati) solo se di valore complessivo risulti pari o superiore a 70.000 euro.

L'attestazione della congruità dovrà essere effettuata:

- per i lavori pubblici in occasione del rilascio del Durc per il saldo finale;
- per i lavori privati al completamento dell'opera.

Le nuove istruzioni - Il nuovo calendario per l'entrata a regime degli indici di congruità e l'operatività della norma sono stati così ridefiniti (si veda Cnce, delibera del Comitato della Bilateralità n. 1/2011 indicazioni operative):

- a decorrere dalla denuncia relativa al mese di febbraio 2012: le Casse edili hanno inserito nel modello di denuncia mensile contributiva i nuovi campi necessari per la finalità in argomento (la denuncia mensile rappresenta lo strumento indispensabile per la verifica di congruità della manodopera);
- a decorrere dalla denuncia relativa al mese di aprile 2012: le Casse edili sono tenute a informare le imprese che a partire dalla denuncia del mese di aprile 2012 verrà effettuata, in via sperimentale, una verifica di congruità della manodopera, invitando in ogni caso le imprese a provvedere alla compilazione corretta della denuncia con i nuovi dati relativi ai cantieri, al fine di evitare alle Casse edili di utilizzare altre forme per l'acquisizione dei citati dati. La verifica di congruità durante la sperimentazione non inciderà con il rilascio del Durc. Le Casse edili si doteranno di uno strumento informatico (contatore di congruità) che registrerà, per ogni cantiere, i dati necessari per la finalità in argomento (quota mensile del valore dei lavori edili; quota mensile del costo minimo della manodopera; costo mensile della manodopera dell'impresa principale imponibile Cassa edile per 2,5; costo mensile della manodopera di ciascuna impresa subappaltatrice imponibile Cassa edile per 2,5). Tali dati permetteranno alla Cassa edile di verificare con l'impresa principale (ed eventualmente con le imprese subappaltatrici) le motivazioni relative al mancato raggiungimento del livello minimo di costo della manodopera oppure, in caso di superamento di detto livello, per registrare l'effettiva incidenza del costo della manodopera sul valore dei lavori;



- entro il mese di giugno 2012: le Casse edili forniranno al Comitato della Bilateralità, tramite la Cnce, i dati della sperimentazione analizzati attraverso le denunce mensili e le relative osservazioni, per permettere al Comitato di verificare l'attendibilità degli indici a suo tempo elaborati e conseguentemente provvedere a modificare, se dovesse risultare necessario, le procedure operative da applicare nella sperimentazione relativa nel secondo semestre 2012;
- a decorrere dalla denuncia relativa al mese di luglio 2012: a decorrere da tale denuncia contributiva, le imprese sono tenute, obbligatoriamente, a compilare tutti i nuovi campi relativi alle informazioni dei cantieri, pena la irricevibilità della denuncia stessa;
- dal 1° ottobre 2012: le Casse edili nel rilasciare il Durc, per fine lavori, segnaleranno il raggiungimento o meno della congruità del costo della manodopera sul valore dell'opera. Trattasi di una segnalazione che non incide ancora sul rilascio della regolarità contributiva;
- dal 1° gennaio 2013: la verifica della congruità entrerà in vigore a tutti gli effetti come requisito indispensabile per il rilascio del Durc regolare.

L'avviso comune del 28.10.2010, ha precisato che il non raggiungimento della congruità comporterà l'emanazione del documento unico di congruità irregolare sino alla regolarizzazione con apposito versamento equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale di cui alla tabella di congruità.

La norma: Dlgs 12 aprile 2006, n. 163, art. 118, comma 6-bis

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Tabella indici di congruità		
Categorie		Percentuali di incidenza minima de lla manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 - nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture	14,28%
2	OG1 - nuova edilizia industriale esclusi Impianti	5,36%
3	ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti	6,69%
5	OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3 - opere stradali, ponti ecc.	13,77%



7	OG4 - opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5 - dighe	16,07%
9	OG6 - acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 - gasdotti	13,66%
11	OG6 - oleodotti	13,66%
12	OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 - opere marittime	12,16%
14	OG8 - opere fluviali	13,31%
15	OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12-OG13 - bonifica e protezione ambientale	16,47%



Energia



FINANZIAMENTI - Fotovoltaico: il sole arriva nelle scuole

Con la pubblicazione del comunicato sulla Gazzetta Ufficiale 67 del 20 marzo 2012, torna la seconda edizione de "Il sole a scuola", il bando del Ministero dell'ambiente, rivolto ai comuni e alle province, finalizzato all'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli istituti scolastici.

Monica Scaglione, II Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, aprile 2012, n. 905

Con la pubblicazione della seconda edizione del bando "II sole a scuola - Misura 2" (approvato con decreto prot. SEC-dec. 2011-1361 del 19 dicembre 2011), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove l'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici e avvia un'importante attività didattica volta alla realizzazione di analisi energetiche e di interventi di razionalizzazione e risparmio energetico nelle scuole, tramite il coinvolgimento degli studenti, al fine di sensibilizzare le future generazioni in merito alle fonti di energia pulita nel nostro Paese ed educare i più giovani all'uso sostenibile dell'energia. Il bando stanzia euro 3 milioni e si prevede l'adesione di circa 1.000 scuole pubbliche italiane. Il primo bando del "II sole a scuola", che stanziava euro 9 milioni e 700 mila, ha visto la partecipazione di 1.300 scuole: circa 800 gli interventi approvati, 550 dei quali ultimati. Anche quest'anno verrà assegnato il premio "II sole a scuola".

Fra tutti i progetti presentati e approvati, il Ministero individuerà i migliori 20 elaborati presentati dalle scuole che saranno, quindi, premiate nel corso di un evento appositamente organizzato e a cui potranno prendere parte gli studenti e il personale.

Stanziamenti

Il bando assegna risorse finanziarie pari a euro 3 milioni con una percentuale massima del contributo pubblico pari al 100% del costo ammissibile per l'investimento e un limite massimo pari a euro 40 mila, IVA inclusa, concesso per edificio scolastico. Non è previsto, quindi, nessun onere a carico dell'ente locale.

Nel caso in cui le spese ammissibili per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico risultino maggiori del limite di finanziamento si può ricorrere, per il reperimento delle risorse mancanti, ad altre forme di finanziamento nazionali, locali o europee. Il bando è a sportello e quindi a esaurimento fondi.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili, che costituiscono il costo d'investimento, sono relative a:

- progettazione, direzione lavori, collaudo degli impianti;
- fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione, installazione e posa in opera degli impianti;
- eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti;
- una spesa massima pari a euro 1.000 al lordo di IVA sostenuta dalla scuola per supportare l'attività didattica richiesta. L'importo del cofinanziamento sarà erogato dalla Direzione del Ministero ai soggetti beneficiari del contributo in due fasi:
- 1. una prima quota, di importo pari al 60% dell'importo ammesso a cofinanziamento, a seguito del ricevimento della comunicazione di inizio lavori della realizzazione dell'intervento;
- 2. il saldo sarà erogato al termine dei lavori, a seguito della verifica da parte della Direzione del Ministero della conformità e idoneità della documentazione inviata a corredo dell'intervento realizzato.



Soggetti beneficiari

Possono presentare istanza di cofinanziamento i comuni e le province che siano proprietari di edifici destinati a scuole elementari e medie inferiori o superiori. Ciascun soggetto può presentare domande di finanziamento per altrettanti edifici scolastici distinti, attenendosi ai seguenti criteri.

	N. MAX DI PROGETTI PRESENTABILI
Comuni con più di 100.000 abitanti e province	
Comuni con più di 50.000 e meno di 100.000 abitanti	
Comuni con meno di 50.000 abitanti	5 progetti

Requisiti degli impianti da realizzare

Sono ammessi al contributo gli impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, realizzati esclusivamente su edifici scolastici di proprietà pubblica. Ulteriori requisiti sono:

- la connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica di distribuzione della struttura edilizia su cui sono installati:
- la titolarità del contratto di fornitura di energia elettrica, che identifica in maniera univoca la rete di utenti in capo a organismi di diritto pubblico.

Non saranno ammessi progetti relativi a impianti già realizzati o in fase di realizzazione con precedenti bandi ministeriali e in alcun caso saranno finanziati impianti fotovoltaici a terra.

Presentazione delle domande

Le domande dovranno, pena la non ammissione a istruttoria, essere trasmesse a partire dal 4 aprile 2012, e non oltre il termine di 40 giorni solari a far data dalla rispettiva spedizione, esclusivamente a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia ambientale - Divisione III, Interventi ambientali, efficienza energetica ed energie alternative, via Capitan Bavastro 174 - 00154 Roma. L'oggetto della raccomandata dovrà necessariamente contenere la dicitura "

Programma per la promozione dell'energia solare: misura 2 - il sole a scuola", nonché il nome del soggetto proponente e il nome identificativo del progetto proposto.

Ai fini dell'ammissione delle domande farà fede la data desunta dal timbro apposto dall'Ufficio postale di partenza e dal bollo apposto dall'Ufficio protocollo in ingresso del Ministero.

Nel caso in cui lo stesso soggetto richiedente intende ottenere la concessione del contributo relativamente a più interventi distinti, dovrà presentare più domande di finanziamenti, una per ciascun progetto proposto. L'esame delle domande è affidato a una Commissione tecnica nominata dal Direttore generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero, che verifica il rispetto delle condizioni di ricevibilità e delle condizioni di ammissibilità delle istanze pervenute e valuta i progetti nell'ambito di gruppi omogenei, ciascuno costituito esclusivamente da domande spedite alla stessa data. L'ordine di valutazione e di concessione del contributo è sequenziale, secondo la data di spedizione delle relative domande. La Commissione tecnica stabilisce, quindi, il costo d'investimento ammissibile al cofinanziamento, sulla base delle sole spese ammissibili.

@info

Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, è disponibile presso la sede del Ministero dell'ambiente o scaricabile dal sito www.miniambiente.it.

Per eventuali chiarimenti: bandirinnovabili@minambiente.it.



Sicurezza ed igiene del lavoro



Valutazione nelle aziende fino a dieci dipendenti: una sentenza da capire

La sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. III, 15 giugno 2011, n. 23968, relativa all'obbligo di redazione del "documento di valutazione dei rischi" per una ditta che non superava i dieci lavoratori, ha dato la sensazione di sovvertire uno dei punti fermi delle poche facilitazioni che il legislatore ha pensato per le piccole aziende, cioè la facoltà di autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi in sostituzione dell'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi. La redazione di questa autocertificazione, adempimento formale, non ha sostituito l'obbligo sostanziale di effettuare il fondamentale processo di valutazione dei rischi, ma ha permesso di evitare, a titolo di semplificazione burocratica, l'elaborazione di un documento complesso quale il DVR, il documento di valutazione dei rischi dai contenuti normati.

Cristoforo Moretti, II Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 24.04.2012, n. 8

Il testo legislativo vigente al momento del reato sottoposto all'esame della Suprema Corte, nell'anno 2006, era il D.Lgs. n. 626/1994, il quale aveva previsto, all'art. 4, gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto (si veda il *riquadro 1*).

Il comma 1, art. 4, aveva previsto l'obbligo di valutazione dei rischi, il comma 2, l'obbligo di redigere un documento di valutazione dei rischi, il comma 3, l'obbligo di custodire il documento in azienda. Come facilitazione per la gran parte delle aziende con pochi addetti era previsto il comma 11, stesso art. 4, nel quale era stato precisato che il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti, non era soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma era tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi collegati alla stessa. Da questa facoltà erano escluse le aziende soggette a particolari tipi di rischio, indicati sia nello stesso D.Lgs. n. 626/1994 sia in successive uscite legislative.

Prima di esaminare il dispositivo della sentenza, per completezza è opportuno rilevare che il vigente D.Lgs. n. 81/2008, che ha abrogato il D.Lgs. n. 626/1994, ha previsto ancora fino al 30 giugno 2012 la facoltà dell'autocertificazione per le aziende che occupano fino a dieci lavoratori, ai sensi del comma 5, art. 29, per il quale "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi".

La giurisprudenza, seppur non copiosa, ha confermato ulteriormente la facoltà dell'autocertificazione per le aziende che occupano fino a dieci dipendenti.

Secondo il Tribunale di Nola, che ha espresso il proprio parere con sentenza 27 febbraio 2006, n. 27, "Da una lettura sistematica della norma (art.4 comma 11 in relazione al comma 2) e tenuto conto della sua ratio, appare evidente che anche il datore di lavoro di una impresa di modeste dimensioni e numero ridotto di dipendenti, è comunque obbligato in via preventiva a effettuare una valutazione globale dei rischi esistenti per i lavoratori sul luogo di lavoro e a darne atto in un documento la cui tenuta è obbligatoria, sebbene possa ricorrere in tal caso alla procedura semplificata dell'autocertificazione anziché alla predisposizione di un documento articolato".



Dello stesso pensiero è stata anche la Cassazione civile, che con sentenza n. 21698/2010, ha confermato che "II D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, comma 11, a sua volta, dopo averlo escluso dagli obblighi di cui ai commi 2 e 3, impone al datore di lavoro di "autocertificare per iscritto" l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati" essendo l'autocertificazione una "attestazione scritta del datore di lavoro avente un contenuto niente affatto formale perché con la stessa quel datore deve dichiarare, assumendosene la responsabilità, (a) di avere effettuato la "valutazione dei rischi" e, soprattutto, (b) di avere adempiuto agli "obblighi ad essa collegati".

Riquadro1

- Commi 1, 2 e 3, art. 4, D.Lgs. n. 626/1994

Art. 4, "Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto"

- "1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
- 2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- 3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva."

Il caso esaminato dalla SC

La sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. III, 15 giugno 2011, n. 23968, ha proposto il caso di un'ispezione di un tecnico della prevenzione di una ASL del centro Italia in un cantiere nel quale lavoravano due operai dipendenti di una ditta di impermeabilizzazioni. L'ufficiale di Polizia giudiziaria aveva rilevato l'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi e ha proceduto alla relativa contestazione ai sensi D.Lgs. n. 626/1994, art. 4, comma 2, emettendo il verbale il 7 settembre 2006.

Il tribunale competente aveva dichiarato il datore di lavoro della ditta colpevole del reato a lui ascritto e lo aveva condannato a un'ammenda e al pagamento delle spese processuali.

Contro questa pronuncia il datore di lavoro aveva proposto ricorso per Cassazione sostenendo che, a norma del D.Lgs. 626/1994, art. 4, comma 11, "il datore di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi". Pertanto, siccome il documento di valutazione dei rischi è obbligatorio per le sole aziende che occupano più di dieci addetti, non può essere richiesto a una ditta che occupa un numero di lavoratori inferiore a dieci.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato, affermando che "il comma 11 dell'art. 4 prevedeva effettivamente che il datore di lavoro delle aziende che occupassero fino a dieci addetti non era soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 e quindi era esonerato, in particolare, dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto di cui al secondo comma; documento questo più complesso perché doveva contenere una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi



di protezione individuale, conseguente alla valutazione suddetta; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Ma ciò non esonerava anche il datore di lavoro dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1; documento che doveva comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori", per cui era stato condannato.

Riquadro2

- Punti oscuri della sentenza n. 23968/2011

"Il comma 11 dell'art. 4 cit. prevedeva effettivamente che il datore di lavoro delle aziende che occupassero fino a dieci addetti non era soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 e quindi era esonerato, in particolare, dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto di cui al secondo comma."

(omissis)

"Ma ciò non esonerava anche il datore di lavoro dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1."

L'analisi della decisione

Un'attenta analisi della sentenza non può che far emergere qualche perplessità, soprattutto, per quanto riguarda i due passaggi del testo della sentenza riportati nel *riquadro 2*.

Il comma 1, art. 4, D.Lgs. n. 626/1994, non ha affatto menzionato un documento di valutazione dei rischi, né del contenuto più o meno analitico; il comma 1 ha riguardato solo un obbligo di valutazione a carico del datore di lavoro, quindi, l'ultima frase riportata nello stralcio di sentenza riportato nel *riguadro 2* sembra gravemente arbitraria.

In realtà, la sentenza ha stabilito un principio corretto ma attraverso una strada piuttosto tortuosa. Il dispositivo è impossibile da comprendere senza conoscere alcuni passaggi legislativi, oggi superati dal D.Lgs. n. 81/2008, che erano noti al tecnico della prevenzione della ASL che aveva effettuato il sopralluogo e che sono sottintesi nella sentenza; la Suprema Corte ha considerato solo il D.Lgs. n. 626/1994 che non è, però, l'unico provvedimento coinvolto nella vicenda.

- Riepilogando sinteticamente i fatti:
- l'ispezione del tecnico ASL avvenne nel settembre 2006, in un cantiere in cui lavorava una ditta di impermeabilizzazioni, quindi, in un cantiere edile;
- il reato contestato era stato la mancata redazione del "documento di valutazione dei rischi", ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 (nel 2006 ancora vigente), art. 4, comma 2;
- nel 2006, oltre al D.Lgs. n. 626/1994, era vigente il D.Lgs. n. 494/1996 inerente ai cantieri temporanei e mobili, che aveva previsto per i datori di lavoro l'obbligo di redazione del POS (piano operativo di sicurezza, tuttora richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008);
- l'obbligo di redazione era inserito nel D.Lgs. n. 494/1996, all'art. 2, "Definizioni", lettera f-ter), e all'art. 9, "Obblighi dei datori di lavoro", comma 1, lettera c-bis), ma era rimasto privo di sanzioni all'interno dello stesso decreto; questi i testi dei commi richiamati (si veda il tabella 1);

poiché la lettera *f-ter*) aveva precisato che il piano operativo di sicurezza era "*il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art.4 del dlgs 19 settembre 1994 n.626 e successive modifiche"*, le sanzioni per la mancanza del POS erano comminate riferendosi all'art. 4, D.Lgs. n. 626/1994, e non al D.Lgs. n. 494/1996, che appunto era carente di una sanzione specifica.

Da questa analisi sono emersi i sottintesi del dispositivo di sentenza. Il DVR della ditta, trattandosi di cantiere edile, era obbligatorio anche per meno di dieci dipendenti ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996 (decreto che non è citato nel dispositivo, rendendo la sentenza criptica al limite dell'incomprensibilità), ma la sanzionabilità era derivata esclusivamente dal D.Lgs. n. 626/1994.



Infatti, non era stato il comma 1, art. 4, che aveva richiesto un documento (né molto né poco analitico) di valutazione dei rischi, era stato il D.Lgs. n. 494/1996 sui cantieri edili che aveva previsto espressamente l'obbligo per il datore di lavoro di una ditta esecutrice di redigere un documento di valutazione dei rischi, che nei cantieri ha il nome di piano operativo di sicurezza; questo obbligo era sussistente e sussiste ancora per ogni cantiere per ogni ditta esecutrice, a prescindere dal numero di lavoratori occupati.

Per questo motivo la sentenza è corretta nella sostanza ma non può essere condivisa nella forma, infatti, il comma 11, D.Lgs. n. 626/1994 aveva ammesso espressamente l'esenzione per il datore di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci addetti dagli obblighi di cui ai commi 2 e 3 (cioè, della redazione del documento di valutazione dei rischi), pur essendo tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi collegati alla stessa. Questa esenzione non valeva allora né vale oggi in regime di D.Lgs. n. 81/2008, per alcune tipologie di aziende tra le quali quelle che eseguono lavori edili e questo era precisamente il caso della sentenza esaminata.


Tabella 1

- Artt. 2 e 9, D.Lgs. n. 494/1994	
Art. 2, "Definizioni"	1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: (omissis) f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.
Art. 9, "Obblighi dei datori di lavoro"	1. I datori di lavoro anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: (omissis) c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter.



Casi pratici

L'Esperto risponde



■ IL CASO - REATI AMBIENTALI E RIPARTIZIONE SOGGETTIVA DELLE RESPONSABILITÀ

D. Come devono essere valutati i ruoli dei singoli, in ambito aziendale, rispetto alla ricostruzione delle responsabilità in materia ambientale ed in particolare in relazione alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti? In quali termini la struttura della fattispecie di reato incide sul riconoscimento della responsabilità?

R. Una corretta valutazione della sussistenza di responsabilità penali in materia ambientale impone all'interprete di verificare, sul piano formale come sostanziale, non soltanto a quali soggetti siano riferibili le attività di impresa nell'ambito delle quali possono essersi verificate violazioni, ma anche in quali termini le stesse possano essere riconducibili a soci di fatto e - soprattutto - come debba essere valutato il rapporto tra più soggetti giuridici intervenuti nell'ambito di una medesima attività.

Si tratta di valutazioni che indubbiamente risultano influenzate dalle specifiche fattispecie applicabili alla realtà imprenditoriale; valutazione oggettivamente problematiche che, non a caso, sono state affrontate e risolte dalla S.C., anche in tempi recenti. Valutazioni che, soprattutto, impongono di verificare non soltanto la natura del rapporto intercorrente tra i soggetti che "esercitano" l'attività di impresa, quanto anche il modello organizzativo strutturato in relazione alle attività svolte dai collaboratori, con particolare riguardo agli schemi di controllo e vigilanza sull'operato di questi ultimi.

In una prima vicenda - che assume un preciso rilievo sul piano statistico - la S.C. [1] era stata investita di un ricorso avente ad oggetto una condanna in appello del legale rappresentante di una società per il reato di discarica abusiva *ex* art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, dopo che il fatto era stato diversamente qualificato rispetto alla originaria imputazione di deposito incontrollato di rifiuti, ai sensi degli artt. 110 c.p. e 256, commi 1 lett. *a*) e *b*) e 2, D.Lgs. n. 152/2006.

La Cassazione afferma che entrambi i reati hanno indubbia natura commissiva e coglie l'occasione per ribadire, con riguardo al reato di discarica abusiva, che "l'art. 2. comma 1 lett. g), D.Lgs. 13/1/.2003 n. 36, nel dettare i criteri atti a individuare la nozione di "discarica" non richiede l'esistenza di un apparato organizzato di uomini e mezzi, essendo sufficiente che un'area sia adibita a smaltimento dei rifiuti mediante deposito sul suolo o nel suolo" [2].

In relazione alla valutazione delle responsabilità sul piano "soggettivo", la sentenza precisa che l'affermazione di colpevolezza dell'imputato non può ritenersi fondata sull'accertamento dell'omesso intervento per impedire la realizzazione di una discarica ovvero la prosecuzione della sua attività, bensì in quanto lo stesso viene riconosciuto responsabile, quale legale rappresentante, della società al cui operato è stata direttamente attribuita la realizzazione della discarica medesima.

Un giudizio di responsabilità fondato quindi sulla qualità dell'imputato di amministratore unico della società e sui "doveri di controllo ad essa inerenti, riferiti all'operato della società medesima, e non a quello di terzi estranei, nella realizzazione della discarica abusiva".

Viene così esclusa la rilevanza dell'eventuale prova di una gestione di fatto della società da parte di un coimputato "stante il preciso obbligo giuridico inerente alla qualità di amministratore unico di controllare la gestione della società, del cui operato è direttamente responsabile ex lege" ex art. 2392 c.c. [3].



Una seconda ed altrettanto recente decisione della S.C. [4] ha affrontato il problema della valutazione sulla responsabilità, in ordine al reato di cui agli art. 110, 113 c.p. e 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, del legale rappresentante di una Srl, esercente lavori di recupero abitativo del sottotetto di un immobile; tale soggetto era stato ritenuto responsabile del reato sopra indicato per avere effettuato, in cooperazione con l'esecutore dei lavori, in un'area di cantiere, un deposito incontrollato di rifiuti di demolizioni edilizie in violazione delle disposizioni sul deposito temporaneo di cui all'art. 183, lett. *m*), D.Lgs. n. 152/2006.

La decisione di merito oggetto del ricorso risultava fondata sul riconoscimento in capo a tale soggetto della duplice qualità di responsabile della ditta appaltatrice dei lavori, eseguiti in subappalto da altra ditta, e di direttore dei lavori. Tale sentenza viene annullata con la formula "per non avere il ricorrente commesso il fatto" poiché, secondo la Cassazione, in materia di rifiuti, il committente dei lavori edili e il direttore dei lavori non possono essere ritenuti responsabili a titolo di concorso con l'appaltatore per la raccolta e lo smaltimento abusivi dei rifiuti non pericolosi connessi all'attività edificatoria, atteso che nessuna fonte legale, né scaturente da norma extrapenale (ossia ricavabile dalle disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997 e del D.Lgs n. 152/2006), né da contratto, porrebbe in capo a tali soggetti l'obbligo di garanzia in relazione all'interesse tutelato ed il correlato potere giuridico di impedire che l'appaltatore commetta il reato di abusiva gestione dei rifiuti [5].

In questo senso "entrambe le qualità, di committente, cui deve essere equiparata quella di appaltante nell'ipotesi del subappalto, e di direttore dei lavori, non determinano alcun obbligo di legge di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice o subappaltatrice ovvero di garantire che la stessa venga effettuata correttamente"; inoltre "né dai principi generali che regolano i compiti del direttore dei lavori o i rapporti tra la ditta appaltante e quella appaltatrice o subappaltatrice derivano obblighi di intervenire per il rispetto da parte della ditta esecutrice dei lavori della normativa in materia di rifiuti. Sicché, salva l'ipotesi di un diretto concorso nella commissione del reato, non può ravvisarsi alcuna responsabilità a carico di tali soggetti, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., per non essere intervenuti al fine di impedire violazioni della normativa in materia di rifiuti da parte della ditta appaltatrice".

In un terzo caso, infine [6], la S.C. è stata chiamata ad esprimersi su una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006, in quanto il ricorrente, nella sua qualità di responsabile e socio accomandatario di una Sas, aveva effettuato attività di raccolta, smaltimento e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi misti provenienti da attività di rifacimento del manto stradale, contenenti scarti di cemento, bitume catramato e terriccio, in mancanza della prescritta autorizzazione. Una responsabilità fondata - ancora una volta - sulla qualità del ricorrente, essendo l'attività riconducibile a quest'ultimo e non risultando provato che nell'ambito aziendale vi fosse stata una delega ad altri soggetti.

Nel caso di specie, la condotta materiale risultava pacificamente riferibile ad un soggetto terzo, che aveva predisposto un formulario, mentre il ricorrente era assente dalla città di residenza e dai luoghi di esercizio dell'attività lavorativa. Sulla base di tale situazione in fatto veniva pertanto denunciata la "violazione di legge per erronea applicazione del principio di colpevolezza e l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno consentito l'attribuzione del fatto reato all'imputato", risultando la sentenza di condanna "fondata solo sulla sua qualità di amministratore della società in accomandita, non potendoglisi muovere alcun addebito personale (non ha effettuato il trasporto, né impartito direttive)".

In particolare la difesa assume che il reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, a differenza di quello di cui al secondo comma del medesimo articolo, sarebbe "reato comune a condotta attiva e non un reato proprio dell'imprenditore o del responsabile dell'ente".

La S.C. respinge il ricorso, pur dando atto che indubbiamente il reato di cui all'art. 256, comma 1, citato provvedimento, non può essere considerato un reato proprio "non dovendo necessariamente essere integrato da soggetti esercenti professionalmente l'attività di gestione rifiuti, dal momento



che la norma fa riferimento a "chiunque"". Per la Corte, tuttavia, "è altrettanto indubitabile.... che in presenza di una attività di gestione svolta da un'impresa vigono i principi sopra richiamati in ordine alla individuazione dei soggetti responsabili. Si è così affermato che in tema di rifiuti la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda".

Una situazione che può verificarsi, ad esempio, con riguardo al reato di abbandono incontrollato di rifiuti, laddove i titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti non pongano in essere la necessaria vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono [7].

Il principio è in realtà chiarissimo e risale alla pregressa versione delle norma; in questo senso secondo la giurisprudenza della S.C. già l'art. 2, D.Lgs. n. 22/1997, prevedeva la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti "coinvolti", a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione non soltanto dei rifiuti ma anche degli stessi "beni da cui originano i rifiuti"; il D.Lgs. n. 152/2006, all'art. 178, comma 3, ha puntualmente ribadito il principio di "responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti" [8]. I principi sopra richiamati risultano sostanzialmente ribaditi anche alla luce del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (artt. 2 e 16).

Conseguentemente, la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie, grava su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti. Il concetto di "coinvolgimento" trova specificazione nelle disposizioni attualmente poste dall'art. 188, D.Lgs. n. 152/2006 (fatte salve le ipotesi di concorso di persone nel reato) [9]; nondimeno "anche la mera osservanza delle condizioni di cui all'art. 10 non vale ad escludere la responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti allorquando costoro si siano resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti" [10].

Alla luce di tali principi, si deve ritenere che del reato di abbandono di rifiuti debba comunque rispondere il responsabile della società per conto della quale viene svolta l'illecita attività, quantomeno ogni qual volta non risulti che lo stesso abbia delegato ad altri ogni responsabilità in relazione allo svolgimento di quell' attività o che abbia adottato tutte le misure necessarie per evitare il realizzarsi della condotta contestata.

^[1] Si veda Cass., sez. III, 25 maggio 2011, n. 25047.

^[2] In questo senso Cass., sez. III, 18 settembre 2008, n. 41351; Cass., sez. V, 14 gennaio 2005, n. 11924.

^[3] In questo senso di veda altresì Cass., sez. III, 6 aprile 2006 n. 22919, con specifico riferimento ai doveri di vigilanza e controllo che incombono sull'amministratore della società anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto.

^[4] Si veda Cass., sez. III, 25 maggio 2011, n. 25041.

^[5] Sul tema Cass., sez. III, n. 40618, 22 settembre 2004; analogamente Cass., sez. III, 28 gennaio 2003, n. 15615, con specifico riferimento alla posizione del committente dei lavori.

^[6] Si veda Cass., sez. III, 25 maggio 2011, n. 23971.

^[7] Si veda Cass., sez. III, 18 maggio 2007, n. 24736.

^[8] Si veda Cass., sez. III, 7 gennaio 2007 n. 6420.

^[9] Si veda Cass., sez. III, 24 febbraio 2004, n. 7746.

^[10] Si veda Cass., sez. III, 25 maggio 2011, n 23971.

⁽Cesare Parodi, II Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 24.04.2012, n. 8)





CASI DI REGOLARIZZAZIONE DELLA DIFFORMITÀ PARZIALE

D. Sono in trattativa per l'acquisto di una casa in provincia di Roma. Ho chiesto i documenti necessari per iniziare le pratiche di ricerca per un mutuo e con dispiacere, alla visione delle mappa catastali, ho scoperto che erano state apportate delle modifiche (per quanto piccole), che hanno aumentato la volumetria della casa di poco meno di 12 metri cubi. Il problema è nato a monte, visto che nemmeno il proprietario di casa era al corrente di questo abuso, avendo acquistato l'immobile a un'asta giudiziaria, dove dagli atti non risultava alcuna modifica. Considerando che ci troviamo davanti ad un abuso edilizio omesso da un perito di un tribunale poco accorto nel suo lavoro, come si potrebbe risolvere il problema?

R. Due sono le ipotesi prospettabili. Se l'aumento di cubatura realizzato in fase di esecuzione dei lavori fosse comunque ricompreso all'interno dell'indice di edificabilità massimo stabilito dal piano, sarebbe possibile presentare istanza al Comune di accertamento di conformità in sanatoria, ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 380/2001, testo unico edilizia. Ove non fosse possibile tale regolarizzazione, si verterebbe nell'ipotesi di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo, disciplinata dall'articolo 34 dello stesso Dpr 380/2001, il quale prevede che, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione, di cui alla legge 392/1978, della parte dell'opera realizzata in difformità.

(A di cura Massimo Ghiloni, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 16.04.2012)

RECUPERO DEGLI EDIFICI IN CENTRO STORICO.

D. Mi trovo spesso ad operare nel campo del recupero di edifici nel centro storico di Ascoli Piceno. Per un giusto isolamento termico mi capita molto spesso di fare in copertura dei cappotti isolanti anche fino a 20 cm di spessore. Chiedo se il maggior spessore del solaio di copertura (tetto) rispetto alla situazione pre-intervento può rientrare nelle deroghe concesse dall'art. 8 della L.R. Marche 17 giugno 2008 n. 14 anche in CENTRO STORICO? Faccio presente che il Centro Storico di Ascoli Piceno è dotato di Piano Particolareggiato del Centro Storico con la "Guida degli Interventi" che all'art. 65 - coperture recita: "Sono ammessi interventi di coibentazione e impermeabilizzazione delle coperture, realizzabili sia al di sotto che al di sopra dell'orditura, purché non alterino né l'immagine né la sagoma della copertura stessa".

R. Come indicato nel quesito, il Comune di Ascoli Piceno ha adottato una dettagliata normativa in materia di interventi edilizi nel centro storico. L'articolo 65 della "Guida degli Interventi" ammette in questa zona gli interventi di coibentazione e impermeabilizzazione a condizione che non vengano alterate né l'immagine né la sagoma della copertura stessa. Sulla definizione di sagoma la giurisprudenza ha precisato che "Come rilevato di recente dalla giurisprudenza (TAR Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2004 n. 3210), la sagoma va propriamente intesa quale involucro esterno del fabbricato, costituito dalle mura perimetrali che definiscono un determinato ingombro del fabbricato stesso. Non sembra proprio che una semplice modificazione della conformazione del tetto che non importi alcuna alterazione degli ingombri e, tanto meno, dei volumi, possa essere considerata alla stregua di modificazione di sagoma. La modifica della conformazione, peraltro, nel caso di specie, è stata apportata per evidenti ragioni tecniche, vale a dire per evitare il deflusso delle acque piovane su un edificio adiacente". (T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II, 14 dicembre 2004, n. 2381). Quindi ad una prima analisi, non sembrerebbe che un aumento di 20 cm dello spessore del tetto possa essere idoneo ad alterare l'immagine e la sagoma della copertura stessa. (Giuseppe Rusconi, Sistema24 Edilizia risponde, 16.4.2012)





DICHIARAZIONE SISTRI 2011

D. La dichiarazione Sistri di un'azienda che è stata incorporata (e quindi formalmente non esiste più) deve essere presentata e firmata dalla società incorporante utilizzando la propria denominazione ed i propri dati anagrafici?

R. La fusione tra società non determina più, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata. Il legislatore del 2003 ha eliminato ogni riferimento agli effetti estintivi della fusione statuendo, all'articolo 2504-bis, primo comma, cod. civ., che la società risultante dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. La disposizione in questione, ponendosi in decisa controtendenza rispetto alla prevalente interpretazione ante riforma, mette in evidenza come l'operazione di fusione non comporti l'estinzione della società incorporata né, in caso di fusione paritaria, la costituzione di un nuovo soggetto giuridico e non possa pertanto più essere qualificata come un fenomeno successorio. In ogni caso appare corretta la soluzione prospettata nel quesito. Sarà infatti la incorporante ad assumere i diritti e gli obblighi della società incorporata e, in conseguenza, a dover provvedere alla dichiarazione Sistri. (Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 26.04.2012)



PER L'UFFICIO A/2 L'IMU SI MOLTIPLICA PER 160

D. Ho un appartamento in città (A/2) posseduto da 35 anni per acquisito dal costruttore; ho sempre pagato l'Ici quale bene strumentale. Ora, agli effetti Imu, moltiplico per ottanta o centosessanta?

R. Nel caso di specie, il coefficiente moltiplicatore ai fini dell' Ici era 100 e non 80, mentre agli effetti dell' Imu è 160, trattandosi comunque di fabbricato classificato nel gruppo catastale A (articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011). Per poter utilizzare ai fini dell' Imu il coefficiente moltiplicatore 80, il fabbricato deve risultare classificato nella categoria catastale A/10.

(A cura di Piccolo Antonio, L'Esperto Risponde, 30.04.2012)



LA CATEGORIA A/6 R PER I FABBRICATI RURALI

D. Posseggo un fabbricato rurale censito al Nuovo catasto terreni e condotto da oltre 30 anni, assieme ai 2,7 ettari di terreno, da un affittuario coltivatore diretto, avente tutti i requisiti della legge 577/93 e 133/94.Il decreto Salva Italia impone l'accatastamento del fabbricato rurale al catasto urbano entro il 30 novembre 2012.Su vari vostri articoli è apparsa la opportunità di accatastare l'abitazione in A/6 e gli annessi in D/10, anche per evitare contenziosi futuri ai fini Ici/Imu con il Comune. L'agenzia del Territorio di Pistoia mi ha risposto che la categoria A/6 non esiste. Loro classerebbero il fabbricato in classe A/4 o A/5.Sostengono anche che i programmi Pregeo e Docfa non permettono l'accatastamento in A/6 di un immobile proveniente dal Catasto



terreni. Quale iter devo seguire per ottenere l'accatastamento in A/6 R?Come tutelarmi da futuri accertamenti Ici/Imu?

R. L'attribuzione della categoria A/6, classe R, è stata introdotta dal decreto del ministero delle Finanze, 14 settembre 2011, la cui attuazione è stata definita con la circolare 6 del 22 settembre 2011, nella quale viene stabilito che, per i fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità, già censiti al Catasto dei fabbricati con rendita, ma in categorie diverse dalla A/6 per le abitazioni e dalla D/10 per i fabbricati strumentali, i possessori possono presentare la domanda di variazione all' Ufficio provinciale dell'agenzia del Territorio competente, per ottenere il classamento nelle predette categorie, previo rilascio di una dichiarazione, secondo cui i predetti fabbricati sono in possesso dei requisiti di ruralità, a partire dal quinto anno antecedente, redatta con le modalità previste dall'articolo 38 del Dpr 445/2000, per evitare l'assoggettamento alle imposte dirette e patrimoniali precedenti il 1° gennaio 2012. Peraltro, poiché nella fattispecie, il fabbricato posseduto dal lettore è iscritto al Catasto dei terreni come «rurale», ovviamente senza rendita, a norma dell'articolo 13, comma 14-ter del DI 201/2011, convertito dalla legge 214, del 22 dicembre 2011, dovrà essere dichiarato al Catasto dei fabbricati, con proposta di rendita, entro il 30 novembre 2012, con l'attribuzione della categoria A/6 per i fabbricati abitativi e, per quelli strumentali, la categoria D/10. Pertanto, poiché comunque questi fabbricati sono oggi soggetti all' Imu, a partire dal 1º gennaio 2012, i loro possessori dovranno versare al Comune la prima rata, antro il 16 giugno, che slitta a lunedì 18 giugno, anche utilizzando una rendita presunta, se nel frattempo non è ancora stata presentata la denuncia al Catasto, con rendita proposta. In particolare, per il calcolo dell'imposta, si dovrà utilizzare l'aliquota disposta dalla legge (4 per mille per le abitazioni e 2 per mille per i fabbricati strumentali), in quanto le eventuali modifiche (3 per mille in più o in meno) potranno essere definite dai Comuni, con delibere da approvare entro il 30 settembre 2012. Ovviamente, con la rata di dicembre, potranno essere effettuati gli eventuali conguagli.

(A cura di Guazzone Franco, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 30.04.2012)

■ I SILOS SI DICHIARANO CON RENDITA PROPOSTA

D. Alcune aziende agricole hanno fabbricati destinati a stalla, fienile, ricovero attrezzi agricoli, magazzini. Inoltre hanno dei silos verticali, per lo più in struttura metallica, chiusi su tutti i lati e provvisti di copertura, normalmemente cilindrici, nei quali vengono immagazzinati cereali. Tali manufatti devono essere dichiarati al Catasto terreni e al Catasto fabbricati quali fabbricati rurali in categoria D/10?

R. La risposta è positiva. Infatti, tutti i manufatti edilizi e i silos, in precedenza iscritti al Catasto dei terreni, senza rendita, dovranno essere dichiarati al Catasto dei fabbricati, con rendita proposta, entro il 30 novembre 2012, ai sensi dell' articolo 13, comma 14-ter del Dl 201/2011, convertito dalla legge 214, del 22 dicembre 2011, attribuendo la categoria A/6 alle abitazioni e la categoria D/10 agli edifici strumentali. In particolare, tutti i fabbricati strumentali (stalla, fienile, ricovero attrezzi agricoli e silos), dovranno essere dichiarati come una sola unità, con planimetria in scala 1:500, comprensiva di tutti i numeri di particella che distinguono i manufatti edilizi, mentre la rendita dovrà essere determinata con stima diretta (articolo 30, Dpr 1142/49).La denuncia dovrà essere redatta da un tecnico, iscritto all' Albo degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti edili e agrari, agrotecnici.

(A cura di Guazzone Franco, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 30.04.2012)



() ·

$\overline{m{\mathcal{I}}}$ Sicurezza ed igiene del lavoro

DVR AUTOCERTIFICATO: COSA CAMBIA DOPO IL 30 GIUGNO?

D. Il D.Lgs. 81/2008 prevede che il Datore di lavoro Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. La domanda è la seguente: chi è già in possesso a tale data dell'autocertificazione dei rischi, fino a quando non sussistono modifiche tali da dover aggiornare il documento, possono continuare ad avvalersi di tale documento o devono aggiornare immediatamente l'autocertificazione in DVR?

R. La norma è chiara in proposito. Qualora non dovessero essere predisposte entro il 30 giugno 2012 le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi i datori di lavoro decadrebbero automaticamente dalla possibilità di autocertificare l'avvenuta valutazione e dovrebbero, quindi, redigere il DVR "ordinario". Si ritiene comunque utile informare che i lavori della Commissione consultiva al riguardo sono in fase avanzata. Un apposito comitato (n. 2), costituito in seno alla Commissione, ha terminato il 15 febbraio u.s. il lavoro istruttorio ed il testo predisposto dovrebbe essere portato a breve all'attenzione della Commissione per la fase deliberativa. (Avv. Pierpaolo Masciocchi)

■ REQUISITI FORMATORI SECONDO CSR DEL 21/12/2011

D. La Conferenza Stato Regioni del 21/12/11 dice che il formatore del corso sicurezza, preposto, dirigenti deve avere un'esperienza di almeno 3 anni in docenza corsi sicurezza o esperienza professionale in materia di di salute e sicurezza sul lavoro: può fare il docente di un corso per preposti del settore edile un RSPP che dal 2007 svolge il ruolo di RSPP ma NON per il settore delle costruzioni e non è in possesso del modulo B 3?

R. In effetti, a norma del primo punto dell'accordo, i corsi devono essere tenuti - internamente o esternamente all'azienda, anche in modalità e-Learning, da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro. Ad oggi, quindi, i riferimenti normativi contenuti nell'Accordo legittimano all'insegnamento anche un Rspp che non svolga il proprio ruolo in un settore diverso da quello oggetto dell'insegnamento. Si evidenzia, ad ogni buon fine, come la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha approvato, nella riunione del 18 aprile 2012, i «criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento» (art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D.Lqs 81/2008). Tali criteri si applicheranno trascorsi dodici mesi dalla data della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Alla luce delle nuove disposizioni si considererà qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito ed uno dei criteri sotto elencati: Prerequisito: ISTRUZIONE Diploma di scuola secondaria di secondo grado Criteri: 1° Criterio Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza 2° Criterio Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: · percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa-



precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoroin alternativa, precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia in alternativa corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia. 3° Criterio Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b) a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza b) · percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa, precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoroin alternativa, precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia in alternativa. corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. 4° Criterio Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b) a) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza b) · percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoroin alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza in alternativa corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. 5° Criterio Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: · percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoroin alternativa- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza in alternativacorso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. 6° Criterio Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macrosettore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: · percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazioneformatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoroin alternativa, precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza in alternativacorso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 26.04.2012)



OBBLIGO DPI

D. Se l'esito dei campionamenti ambientali e personali per il monitoraggio dei livelli di esposizione a polveri e fumi evidenzia il rispetto dei limiti di esposizione (TLV) è escludibile l'obbligo di utilizzo delle mascherine? E se no oltre quali percentuali (concentrazione rilevata/ TLV) è opportuno imporre l'obbligo di utilizzo? Tale valore varia in funzione della sostanza in esame e/o della sua cancerogenità?

R. Prima di prendere in considerazione l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie deve essere attuato, per quanto ragionevolmente fattibile "in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico", il contenimento degli inquinanti attraverso la loro eliminazione o riduzione alla fonte. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente il datore di lavoro deve provvedere affinchè la produzione o l'utilizzazione dell'agente medesimo avvenga in un sistema chiuso purchè tecnicamente possibile. Se anche il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinchè il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. Occorrerà, in proposito, tener conto delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. Solo qualora tale obiettivo non può essere raggiunto o se, per mezzo di misure tecniche od organizzative, esso può essere raggiunto soltanto in modo insufficiente, è allora opportuno rendere disponibili idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e assicurarne in modo appropriato l'uso, l'immagazzinamento e la manutenzione. In ogni caso si evidenzia come, nel caso prospettato nel quesito, sia opportuno che il datore di lavoro consulti il medico competente al fine di determinare oltre quale concentrazione rilevata/TLV sia opportuno imporre l'obbligo di utilizzo dei Dpi. Tale valore varia in funzione della cancerogenità della sostanza e, per quanto riquarda gli agenti cancerogeni o mutageni, non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII al D.Lgs 81/08, che in seguito si riporta. Valori limite di esposizione professionale Nome agente EINECS CAS Valore limite esposizione professionale Osservazioni Misure transitorie Mg/m3 Ppm Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 1 Pelle Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (= 9,75 mg/m3) Cloruro di vinile monomero 200-831 75-01-4 7,77 3 - - Polveri di legno - - 5,00 - - -

(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 26.04.2012)





© 2012 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

Sede legale e Amministrazione:

via Monte Rosa, 91 20149 Milano